

INCONTRO DI APPROFONDIMENTO SUL
NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
CATANIA 30-31 MAGGIO 2024

LORIS PIERBATTISTA



Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

- **dal 1° aprile al 30 giugno 2023** (applicazione transitoria del vecchio Codice; applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 per tutti gli appalti le cui procedure sono indette fino al 30 giugno 2023 e applicazione fino alla completa esecuzione dell'appalto);
- **dal 1° luglio al 31 dicembre 2023** (applicazione di buona parte del nuovo Codice, salve le norme su digitalizzazione/trasparenza/accesso, ecc. e applicazione in via ancora transitoria di alcune norme del D.Lgs. n. 50/2016);
- **dal 1° gennaio 2024** (applicazione integrale del nuovo Codice).

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

☐ **229 articoli**

☐ **38 allegati** in cui è contenuta la disciplina di dettaglio di natura “regolamentare”

- **Libro I: Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione**
- **Libro II: Dell'appalto**
- **Libro III: Dell'appalto nei settori speciali**
- **Libro IV: Delle concessioni e del partenariato pubblico-privato**
- **Libro V: Del contenzioso e dell'Autorità nazionale anticorruzione. Disposizioni finali e transitorie**

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

- **Il Codice non rinvia a ulteriori provvedimenti attuativi ed è immediatamente “autoesecutivo”** (salvo per alcune delibere ANAC e AGID in materia di digitalizzazione).
- Il primo Libro è dedicato ai principi, il secondo libro è dedicato all'appalto in tutte le sue singole fasi, poi, due libri sono dedicati a settori speciali e concessioni e infine si termina con i rimedi ed auto esecutività.
- Certezza nei tempi di affidamento, esecuzione e pagamenti alle imprese.
- **Digitalizzazione, completa, delle procedure e la interoperabilità delle piattaforme,** secondo il principio dell'once only, ossia dell'unicità dell'invio di dati, documenti e informazioni alle stazioni appaltanti.
- **Tutela e protezione dei lavoratori (clausole sociali e valorizzazione dei CCNL) e delle imprese (per esempio, in tema di rinegoziazione e revisione prezzi, o di suddivisione in lotti).**
- **Il RUP è un responsabile “di progetto” (o di “intervento”) e non di “procedimento”:** infatti, si tratta del responsabile di una serie di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “progetto” o un “intervento pubblico”;
- **Il RUP (Responsabile Unico del Progetto) può richiedere la nomina di responsabili di fase (in particolare per la fase di affidamento):** possibilità di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento. Una scelta tesa ad evitare di concentrare sul RUP compiti e responsabilità direttamente operative, difficilmente gestibili. In caso di nomina dei responsabili di fase, restano in capo al RUP obblighi e responsabilità di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre compiti e responsabilità delle singole fasi sono in capo ai responsabili di fase.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

- Possibilità di destinare risorse fino all'1% dell'importo a base di affidamento per l'affidamento diretto di incarichi di assistenza al RUP.
- Possibilità di conferire l'incarico di RUP tra «**i dipendenti assunti anche a tempo determinato**» senza obbligo di accertare la carenza nell'unità organizzativa.
- Il codice elimina il cd. affidamento diretto mediato e contempla esclusivamente l'affidamento diretto, che **non costituisce una procedura o meglio non costituisce mai una procedura di gara.**
- **Regola della composizione interna della commissione giudicatrice** ed eccezionalità dei membri esterni capovolgendo la logica del D.Lgs. n. 50/2016 (Albo dei commissari).
- **Consentita la presenza del RUP in commissione giudicatrice.**
- **Obbligo della clausola di revisione prezzi** (che trova applicazione in caso di variazione dei prezzi superiore al 5% e con riconoscimento del compenso revisionale nella misura del 80%).
- **Esonero garanzia provvisoria appalti sotto soglia** (qualora richiesta **non può superare l'1% dell'importo previsto per il contratto**).
- **Facoltà di esonero garanzia definitiva sotto soglia (senza miglioramento del prezzo) e dimezzamento importo qualora richiesta.**

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

- **Soppressione del limite del 30% massimo al prezzo nel criterio dell'o.e.p.v. (fatti salvi i servizi ad alta intensità di manodopera).**
- **Obbligo (ad eccezione dei servizi di natura intellettuale e delle forniture senza posa in opera) per la stazione appaltante di indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto, strettamente connesso all'oggetto dell'appalto.**
- Gli **operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo** da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante.
- **Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione** le stazioni appaltanti acquisiscono la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

- I **costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso**. Resta ferma anche nel nuovo Codice la possibilità che l'operatore economico possa dimostrare che un ribasso che coinvolga il costo della manodopera sia derivante da una più efficiente organizzazione aziendale.
- Il tema delle **clausole sociali**.
- Programmazione triennale dei beni e servizi.
- I **livelli di progettazione per gli appalti di lavori e le novità in tema di verifica dei progetti**.
- La **qualificazione delle stazioni appaltanti**.
- **Liberalizzazione del ricorso all'appalto integrato** (con previsione comunque di motivazione relativa alle esigenze tecniche e tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto previsto dal contratto).
- Introduzione **subappalto «a cascata»** e obbligo di motivare eventuali limitazioni.
- Condizioni che consentono le **modificazioni soggettive** dei RTI e consorzi.
- L'avvalimento: ammissibilità del ricorso **all'avvalimento meramente premiale**.
- Condizioni che consentono la **sostituzione dell'ausiliaria**.

Rilevanza dei «pareri delle autorità competenti»

Art. 2. (Principio della fiducia)

3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa **costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa**, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto.

Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti

Rilevanza dei «pareri delle autorità competenti»

Art. 220. (Pareri di precontenzioso e legittimazione ad agire dell'ANAC)

1. Su iniziativa della stazione appaltante, dell'ente concedente o di una o più delle altre parti, **l'ANAC esprime parere, previo contraddittorio, su questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.**

L'operatore economico che abbia richiesto il parere o vi abbia aderito lo può impugnare esclusivamente per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

La stazione appaltante o l'ente concedente che non intenda conformarsi al parere comunica, con provvedimento da adottare entro quindici giorni, le relative motivazioni alle parti interessate e all'ANAC, che può proporre il ricorso di cui al comma 3.

➤ **ANAC – Regolamento in materia di pareri di precontenzioso - Del. n. 267 - 20.06.2023**

Art. 223. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione)

10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, anche attraverso la piattaforma del **Servizio Contratti Pubblici**, il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del codice.

➤ ***http://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/ricerca_q.asp***

Rilevanza dei «pareri delle autorità competenti»

Pareri Autorità

- ANAC
- Ministeri
- Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
- Corte dei Conti

Primi strumenti interpretativi del nuovo Codice

- Relazione illustrativa del nuovo Codice dei contratti pubblici
- Nota illustrativa al bando-tipo ANAC n.1/2023
- Guida IFEL sul quadro normativo per gli appalti PNRR-PNC
- Documenti ITACA

Art. 15 - (Responsabile unico del progetto RUP)

1. **Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico** da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **nominano** nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

Il comma 1 – conservandone la centralità e la trasversalità del ruolo – ridisegna la portata e la figura del RUP, che è un responsabile unico “di progetto” (o di “intervento”) e non di “procedimento”: infatti, **si tratta del responsabile di una serie di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “progetto”, o un “intervento pubblico”** (quattro fasi per il cui espletamento si potrà prevedere la nomina di un “responsabile di fase” - evidentemente questi si “di procedimento” ai sensi della l. 241/1990 - a sostegno dell'attività del RUP).

Si è tenuto, inoltre, **conto dell'eventualità che emergano esigenze non considerate nella programmazione, prevedendosi, in tal caso, che alla nomina del RUP si provveda nel primo atto relativo all'intervento.**

Art. 6. Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi – allegato I.2

RUP ha i seguenti compiti specifici:

formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. **Predisporre altresì l'elenco annuale** da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP)

Fase Pubblicitica

Fase Privatistica

Programmazione

Progettazione

Affidamento

Esecuzione del contratto

Codice art.15

Allegato I.2

Atto formale di nomina

Requisiti e competenze

Natura obbligatoria o meno dell'incarico

Individuazione **Responsabili di fase** per motivi organizzativi

Supporto al RUP

Possibile coincidenza con Direttore esecuzione / Direttore dei Lavori

Art. 15 - (Responsabile unico del progetto RUP)

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato** della stazione appaltante o dell'ente concedente, **preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa**, **in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate** in relazione ai compiti al medesimo affidati, **nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.**

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. **L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.**

Allegato I.2 al Codice - Art. 2. Modalità di individuazione del RUP.

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, **tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante**

N.B.: in caso di nomina di un RUP tra i dipendenti assunti a tempo determinato (indipendentemente dalla carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa), un criterio orientativo è quello di preferire un RUP che resti in carica per l'intero ciclo di vita del contratto pubblico

Art. 15 - (Responsabile unico del progetto RUP)

3. Il **nominativo del RUP è indicato** nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.
4. **Ferma restando l'unicità del RUP**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

Il **comma 4** prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di nominare un responsabile per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile per la fase di affidamento.

Tale opzione presenta il vantaggio di evitare un'eccessiva concentrazione in capo al RUP di compiti e responsabilità direttamente operative, spesso di difficile gestione nella pratica. In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti. Si introduce, quindi, un principio di “responsabilità per fasi”.

Ferme restando le responsabilità del RUP (*l'unicità del centro di responsabilità procedimentale è garantita dal coordinamento del responsabile di progetto - Corte cost., 9 luglio 2019, n. 166*), per i responsabili di fase dovranno essere individuati con puntualità le unità organizzative, i **poteri istruttori ed i compiti secondo la tradizionale impostazione degli artt. 4, 5 e 6 della l. 241/1990**

Responsabile di procedimento per le fasi

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2098
Data emissione: 04/07/2023
Argomenti: **RUP**

Oggetto: **Nomina di un responsabile di procedimento per fasi**

Quesito: Ai sensi dell'art. 15 comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, si evince che, "Ferma restando l'unicità del RUP, i e stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano o la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento": è giusta l'interpretazione che la nomina eventualmente può essere fatta unicamente per 2 responsabili del procedimento, cioè 1 per la fase di affidamento ed un altro per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione (quindi queste 3 ultime fasi non possono essere scorporate)?

Risposta aggiornata: Con riferimento al quesito posto, si rappresenta che la Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36/2023 chiarisce, con riferimento all'art. 15, comma 4, che "In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti". Pertanto, si conferma la ricostruzione del quesito.

I responsabili di fase non possono sostituire il RUP nei compiti a lui assegnati dal Codice – sono gerarchicamente subordinati al RUP e svolgono attività istruttoria a suo favore; è un responsabile di procedimento (può rifiutare se non ha materialmente le competenze per farlo). Il principio della norma è che possono essere nominati dei responsabili di procedimento. Se si vuole nominare un responsabile di una fase in particolare perché quell'appalto ha una sua particolarità nessuno lo vieta.

Art. 15 - (Responsabile unico del progetto RUP)

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di **incarichi di assistenza** al medesimo.
7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.
8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

*Il comma 6 definisce le modalità di affidamento degli **incarichi di assistenza** al RUP e della possibilità per quest'ultimo di **affidarli direttamente, sotto la propria responsabilità di risultato.***

Affidamento diretto nel senso che lo fa direttamente il RUP e non altri. Se l'1% è un importo pari o superiore a 140.000 € l'affidamento segue le regole degli affidamenti di servizi (fermo restando che queste professionalità non siano reperibili all'interno della struttura).

Allegato I.2 - Attività del RUP

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente allegato disciplina la nomina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice

Art. 2. Modalità di individuazione del RUP.

1. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del codice, e dagli articoli 4 e 5 del presente allegato, tra i dipendenti di ruolo anche non aventi qualifica dirigenziale. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti della stazione appaltante.

2. Le funzioni di RUP **non possono essere assunte dai soggetti che sono stati condannati**, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il RUP deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un **tecnico**. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l'intervento da realizzare.

Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un **RUP carente dei requisiti richiesti**, la stazione appaltante **affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato**. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Art. 3. Struttura di supporto.

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, la stazione appaltante può istituire una **struttura stabile a supporto del RUP** e può conferire, su proposta di quest'ultimo, **incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico**, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche. La struttura di supporto al RUP può essere istituita anche in comune fra più stazioni appaltanti, previa sottoscrizione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15, co. 6, D.Lgs. n. 36/2023 e supporto al RUP

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2038

Data emissione: 07/06/2023

Argomenti: **RUP**

Oggetto: **Incarichi di assistenza al RUP**

Quesito: Premesso quanto previsto ai sensi dell'art. 2 comma 3 ALLEGATO I.2 - Attività del RUP nella parte in cui "Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza." si chiede se il limite dell'1% dell'importo a base di gara previsto dall'art. 15 comma 6 dlgs 36/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo." si riferisce ai soli ed eventuali incarichi specialistici a sostegno dell'operato del RUP ovvero all'incarico per l'intera attività di supporto al RUP di cui al richiamato art. 2 Allegato I.2.

Risposta aggiornata: Con riferimento al quesito posto, va premesso che l'art. 15, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023 è richiamato dall'art. 3 dell'All. I.2, secondo cui la SA può istituire una struttura stabile a supporto del RUP e può conferire, su proposta di quest'ultimo, incarichi per la migliore realizzazione dell'intervento pubblico, nel caso di appalti di particolare complessità che richiedano valutazioni e competenze altamente specialistiche (per la cui definizione si rinvia all'art. 2, lett. d), All. I.1). In tale prospettiva, sembrebbe più coerente con un'interpretazione letterale la soluzione volta a limitare l'applicabilità dell'art. 15, comma 6, del Codice ai soli incarichi di cui all'art. 3 dell'All. I.2, e non anche alle attività di supporto di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo Allegato. Nei casi diversi da quelli previsti dal combinato disposto degli artt. 15 comma 6 del Codice e 3 dell'Allegato I.2, quindi, occorrerà valutare, caso per caso, gli incarichi da conferire a personale esterno o ad altra amministrazione.

Corte dei conti Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo: Delibera n. 41/2024 - Supporto al RUP

Mettendo in comparazione i due gruppi di disposizioni (Art. 2 co. 3 e Art. 15, co. 6) si tratta, dunque, di strumenti caratterizzati da differenti finalità, dovendo, nel primo caso, la stazione appaltante procedere – in caso sia necessitata, in procedure che non riguardano i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, a nominare un RUP carente dei requisiti richiesti e accertata l'assenza di professionalità interne per supportare il RUP – ad affidare a soggetti esterni le attività di supporto al RUP.

Di contro, **nel secondo caso**, l'istituzione della “*struttura di supporto del RUP*” e la correlata conferibilità di incarichi esterni (art. 15, comma 6, e art. 3 dell'Allegato I.2. del d. lgs. n. 36 del 2023) rientrano tra le facoltà rimesse alla *discrezionalità delle stazioni appaltanti, a cui poter far ricorso, per una migliore realizzazione dell'intervento pubblico.*

Dalla tratteggiata alterità ne discende, per quanto qui maggiormente interessa, che il "tetto" alle risorse finanziarie destinabili al conferimento di incarichi esterni dell'uno per cento dell'importo a base d'asta operi in relazione alla sola fattispecie prevista dagli art. 15, comma 6, e art. 3 dell'Allegato I.2. del d. lgs. n. 36 del 2023, non apparendo qualificabile come species di tale genus, di contro, l'esternalizzazione di «attività di supporto al RUP carente dei requisiti necessari».

Allegato I.2 - Attività del RUP

Art. 4. Requisiti di professionalità del RUP per appalti, concessioni di lavori e per servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura.

1. Il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione, o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche. La formazione professionale è soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice.
Il RUP deve aver maturato un'adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento:
 - a) di almeno **un anno** per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 di euro;
 - b) di almeno **tre anni** per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice;
 - c) di almeno **cinque anni** per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
2. In **mancanza di abilitazione all'esercizio della professione**, il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1, di almeno cinque anni, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata.
3. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.
4. Nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un'esperienza professionale di almeno **cinque anni** nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.

Tecnico dipendente pubblico e iscrizione all'albo

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2260

Data emissione: 30/08/2023

Argomenti: RUP

Oggetto: Necessità per il tecnico, pubblico dipendente, di essere iscritto all'albo professionale per svolgere funzioni RUP, DL

Quesito:

Si chiede di sapere se il tecnico, pubblico dipendente, al fine di svolgere, per conto dell'Amministrazione, le attività rientranti nel proprio mansionario (**RUP, Progettista, DL, collaudatore**) debba necessariamente essere **iscritto all'albo professionale** e se le spese di iscrizione, nonché i costi dei corsi obbligatori di aggiornamento debbano restare a suo carico o debbano essere rimborsate dall'Amministrazione. Si ritiene che per lo svolgimento delle attività di RUP sia sufficiente l'abilitazione professionale e non l'ulteriore requisito dell'iscrizione all'albo (art. 4 All. I.2 al D.Lgs. 36/23). Il comma 3 del medesimo articolo prevede, altresì, che "il RUP può svolgere [...] anche le funzioni di progettista e direttore dei lavori", pertanto anche per la progettazione e la direzione lavori si ritiene sufficiente la mera abilitazione. Anche per l'attività di collaudo è richiesta, dalla nuova normativa, la mera abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere o architetto (art. 14 All. II.14 al D.Lgs 36/23). Solo per il collaudo statico è richiesta l'iscrizione all'albo da almeno 10 anni. Tuttavia l'ipotesi che l'Amministrazione richieda ai propri tecnici di svolgere il collaudo statico è remotissima (stante la limitata competenza di questa Amministrazione nei lavori pubblici, risulta più conveniente acquisire il servizio esternamente mediante procedure ad evidenza pubblica). Alla luce di quanto esposto si ritiene che il tecnico, pubblico dipendente, non sia tenuto ad iscriversi al proprio ordine professionale per svolgere alcuna delle attività che rientrano nel suo mansionario e conseguentemente l'Amministrazione non è tenuta, in alcun modo, a rimborsare al dipendente i relativi costi. Questo appare, allo stato, l'esito dell'analisi normativa risultante dal D.Lgs 36/23, tuttavia considerato che la riforma è recentissima, si chiede al Servizio Supporto Giuridico di esprimere il proprio parere sull'argomento.

Risposta aggiornata

Si conferma l'interpretazione data, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 comma 2 dell'allegato I.2 del D.Lgs 36/23 (*ndr: in mancanza di abilitazione il RUP è un tecnico in possesso di esperienza nel settore dei contratti di cui al comma 1 - attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell'intervento*). Per quanto attiene le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 4 (**ndr: RUP-progettista-DL**) del medesimo allegato è sufficiente la mera abilitazione purché, le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non coincidano nel caso di lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, nonché nel caso di progetti integrali ovvero di interventi di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice.

Incompatibilità funzioni di RUP/progettista/Direttore dei lavori/coordinatore della sicurezza/collaudatore

Art. 42, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023: «L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.»

Art. 34, co. 2, Allegato I.7 al Codice: «L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:d) *per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.*»

Art. 34, co. 3, Allegato I.7 al Codice: «Lo svolgimento dell'attività di verifica è **incompatibile** con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.»

Per incompatibilità tra le funzioni di RUP e quelle di progettista/Direttore dei lavori/coordinatore della sicurezza/collaudatore vedi anche ANAC - Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 5 del 26/03/2019

Tecnico dipendente pubblico e iscrizione all'albo – ANAC Parere funzione consultiva n. 64 del 10 gennaio 2024

Requisiti progettisti interni - NO iscrizione ALBO o è sufficiente abilitazione

Dunque, in continuità con il previgente d.lgs. 50/2016, esclusivamente per i professionisti esterni alla stazione appaltante, e non anche per i progettisti interni, il Codice prescrive il possesso (tra l'altro) dell'iscrizione all'Albo professionale. (Vedi anche Atto di Regolazione n. 6/1999).

Allegato I.2 - Attività del RUP

Art. 5. Requisiti di professionalità del RUP nei contratti di servizi e forniture.

1. Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale soggetta a costante aggiornamento ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del codice, maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e importo dell'intervento, in relazione alla tipologia e all'entità dei servizi e delle forniture da affidare.
2. Nello specifico, il RUP deve essere in possesso di esperienza nel settore dei contratti di servizi e forniture, attestata anche dall'anzianità di servizio maturata:
 - a) di almeno **un anno** per gli importi **inferiori alla soglia** di cui all'articolo 14 del codice;
 - b) di almeno **tre anni** per gli importi **pari o superiori alla soglia** di cui all'articolo 14 del codice.
3. Per le forniture o i servizi connotati da particolari caratteristiche tecniche, quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici, la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di esperienza di cui al comma 2, il **possesso della laurea magistrale nonché di specifiche comprovate competenze**.

Allegato I.2 - Attività del RUP

Art. 6. Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

1. Il RUP, anche avvalendosi dei responsabili di fase nominati ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, **coordina** il processo realizzativo dell'intervento pubblico nel rispetto dei tempi, dei costi preventivati, della qualità richiesta, della manutenzione programmata. **Per la fase dell'esecuzione** vigila, in particolare, sul rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza e della salute dei lavoratori.

2. **Il RUP ha i seguenti compiti specifici:**
 - a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi da adottare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), del codice. Predisporre altresì l'elenco annuale da approvare ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera b), del codice;
 - b) **accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico** o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
 - c) **propone** alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

Allegato I.2 - Attività del RUP

Art. 6. Compiti del RUP comuni a tutti i contratti e le fasi.

.....

2. Il RUP ha i seguenti compiti specifici:

- d) **propone** l'indizione o, **ove competente, indice** la conferenza di servizi, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- e) **svolge l'attività di verifica dei progetti** per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; **sottoscrive la validazione** del progetto posto a base di gara **unitamente al responsabile della fase della progettazione**, ove nominato ai sensi dell'articolo 15 del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;
- f) **accerta e attesta** le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del codice;
- g) **decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;**
- h) **richiede alla stazione appaltante la nomina della commissione giudicatrice** nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- i) **promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori;**
- l) **provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento;**
- m) ~~è responsabile degli adempimenti prescritti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.~~

- 3. Il **RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.**

Allegato I.2 - Attività del RUP

Art 7. Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

1. Il RUP:

- a) **effettua** la verifica della documentazione amministrativa **qualora non sia nominato un responsabile di fase** ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice o non sia costituito un apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante; **esercita in ogni caso funzioni di coordinamento e verifica**, finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e **adotta le decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate**;
- b) **svolge la verifica di congruità delle offerte** in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; in caso di particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, può avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del codice, o di una commissione appositamente nominata;
- c) **svolge** la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice;
- d) **dispone le esclusioni dalle gare**;
- e) in caso di procedura che prevede l'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **può svolgere tutte le attività che non implicano l'esercizio di poteri valutativi**, che spettano alla commissione giudicatrice;
- f) quando il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, il **RUP può procedere direttamente alla valutazione delle offerte economiche**;
- g) **adotta il provvedimento finale della procedura quando, in base all'ordinamento della stazione appaltante, ha il potere di manifestare all'esterno la volontà della stessa.**

2. Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di affidamento che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento.

Tar Lazio, Roma, Sez. III, 12/01/2024, n. 655

Il Tar conferma quella parte di giurisprudenza (in vigore del D. Lgs 50/2016) **che ha evidenziato come le competenze del Responsabile del Procedimento siano da considerarsi esclusive.**

Ma altra giurisprudenza, invece, ha evidenziato come il Responsabile del procedimento privo di qualifica dirigenziale non possa adottare atti “che impegnano l’amministrazione verso l’esterno” (vedasi Cons. Stato, Sez. V, 15 febbraio 2022, n. 1079, Cons. Stato, Sez. V, 10/05/2022, n. 3638).

E’ una sentenza significativa, anche in chiave futura, perché l’allegato I.2 al nuovo Codice desta ancora qualche perplessità . Infatti, l’articolo 7 dell’All. I.2 da una parte prevede che il RUP disponga le esclusioni dalle gare, dall’altra che adotti il provvedimento finale della procedura quando, in base all’ordinamento della stazione appaltante, abbia il potere di manifestare all’esterno la volontà della stessa.

Tuttavia pare che il legislatore del Codice 36 abbia attribuito il potere di escludere l’impresa dalle gare anche se non ha la qualifica dirigenziale.

Provvedimento esclusione – a differenza dell’aggiudicazione - non ha effetto di impegnare finanziariamente l’ente.

La gestione della spesa rimane in capo ai dirigenti; per il legislatore – non è così per il provvedimento di esclusione che è di competenza del RUP che a ciò è abilitato dal Codice.

Compiti specifici del RUP per la fase dell'affidamento – Decisione di contrarre

MIMS, Parere 13/06/2023, n. 2049

Oggetto: Firma determina a contrarre

Quesito

Nel nuovo Codice degli appalti, la determina a contrarre può essere firmata dal Responsabile unico del progetto?

Risposta

In ordine al quesito posto, va premesso come la distinzione terminologica tra “determina a contrarre” e “**decisione di contrarre**” sottenda importanti implicazioni. Infatti, se la determinazione a contrarre costituiva l’atto con cui si manifestava all’esterno la volontà dell’Amministrazione di aggiudicare una commessa, **la decisione di contrarre, invece, evoca una più netta responsabilità del soggetto che decide il sistema di affidamento.**

Sulla base di quanto osservato, quindi, la distinzione lessicale è emblematica, in quanto consente di mettere in luce il diverso quadro nel quale si trovano a operare le stazioni appaltanti, tenuto altresì conto del principio della fiducia di cui all’art. 2 del nuovo Codice, da correlarsi al principio del risultato di cui all’art. 1 della medesima disciplina. **In tale prospettiva, infatti, con la decisione di contrarre, il soggetto competente – titolare del potere di spesa – oltre a esternare la volontà della stazione appaltante, individua le modalità attraverso cui deve avvenire l’affidamento.**

Per quanto concerne il RUP, l’art. 6, co. 1, dell’All. I.2 stabilisce che detto soggetto decide i sistemi di affidamento, la tipologia del contratto e i criteri di aggiudicazione. **Tuttavia, nel caso in cui il RUP non sia al contempo dirigente/responsabile del servizio titolare del potere di spesa, la decisione di contrarre resta di competenza del soggetto titolare del predetto potere.**

Allegato I.2 - Attività del RUP

Art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

1. Il RUP:

- a) **impartisce** al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;
- b) **autorizza** il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;
- c) **vigila** insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;
- d) **adotta** gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- e) **svolge**, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) **assume** il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma , e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **richiede la nomina** del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- g) prima della consegna dei lavori, **tiene conto** delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- h) **trasmette** al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- i) **accerta, insieme al direttore dei lavori**, che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

Segue ->

Allegato I.2 - Attività del RUP

Art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

1. Il RUP:

- l) **autorizza** le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- m) **approva** i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, **rimettendo alla valutazione della stazione appaltante** le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- n) **irroga le penali** per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali in contraddittorio con l'appaltatore, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- o) **ordina** la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;
- p) **dispone** la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- q) **attiva** la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;
- r) **propone** la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- s) **rilascia il certificato di pagamento**, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- t) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità **rilascia il certificato di pagamento**;
- u) **rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori**;
- v) **vigila** sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

Segue ->

Allegato I.2 - Attività del RUP

Art. 8. Compiti specifici del RUP per la fase dell'esecuzione.

2. Le competenze del RUP indicate al comma 1, connesse a eventuali controversie o dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, sono esercitate in conformità agli articoli 215 e 216 del codice.
3. Il **RUP svolge**, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei seguenti casi:
 - a) **prestazioni di importo superiore alle soglie** di cui all'articolo 14 del codice;
 - b) **interventi particolarmente complessi** sotto il profilo tecnologico;
 - c) **prestazioni** che richiedono l'apporto di una **pluralità di competenze**;
 - d) **interventi** caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi **innovativi** o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 - e) **per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante**, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
5. Il **RUP** esercita altresì tutte le competenze che gli vengono attribuite da specifiche disposizioni del codice e, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla fase di esecuzione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Art. 114 D.Lgs. n. 36/2023 – (Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti)

1. **L'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture è diretta dal RUP**, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. **Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori**, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

.....

7. Per i contratti aventi ad oggetto **servizi e forniture** le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, che provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all'allegato I.9, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.
8. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.

ALLEGATO II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità

Articolo 31. Attività e compiti del direttore dell'esecuzione.

1. L'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP **a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32**. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione del contratto.

Articolo 32. Servizi e forniture di particolare importanza.

1. Ai fini dell'individuazione dei contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, nei quali è previsto, ai sensi dell'articolo 114, comma 8, del codice, che il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP, si applica il vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV), adottato con regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione europea, del 28 novembre 2007.
2. **Sono considerati servizi di particolare importanza, indipendentemente dall'importo**, gli interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. **In via di prima applicazione sono individuati i seguenti servizi:**
 - a) servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
 - c) servizi informatici e affini;
 - d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - e) servizi di consulenza gestionale e affini;
 - f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
 - h) servizi alberghieri e di ristorazione;
 - i) servizi legali;
 - l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - m) servizi sanitari e sociali;
 - n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.
3. Fermo restando l'individuazione di cui al comma 2, **sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.**

Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Campania Deliberazione n. 191/2023:

Con riferimento agli **appalti di servizi**, il nuovo Codice ha preferito incentrare la valutazione della particolare importanza su profili di oggettiva complessità, in disparte l'importo dell'affidamento. In via di prima applicazione, inoltre, il legislatore ha individuato puntualmente i servizi di particolare importanza. Ad avviso del Collegio, tale elencazione non riveste carattere tassativo, sia perché il ricorso all'espressione "in sede di prima applicazione" sembra evocare un elenco aperto, sia perché, nel testo della norma, mancano espressioni che qualificano come tassativi o esclusivi i casi enumerati. A tali servizi, individuati direttamente dal legislatore, possono affiancarsi ulteriori servizi, individuati dall'amministrazione secondo i criteri previsti dall'art. 32, comma 2, dell'allegato II.14.

Forniture RUP /DEC Non possono coincidere

Forniture: prestazioni di importo superiore ad euro 500.000 euro (Allegato II.14 art.32 co.3)

Corte dei conti sezione regionale di controllo per la Campania Deliberazione n. 191/2023:

Nelle forniture, invece, rileva il mero profilo quantitativo del superamento del parametro numerico, individuato in € 500.000,00. In questo caso, infatti, il legislatore muove da una presunzione assoluta (c.d. praesumptio iuris et de iure) di minore complessità della prestazione sotto una certa soglia economica, che, come tale, non ammette prova contraria.

RUP /DL-DEC Non possono coincidere

Allegato I.2. art.4 comma 3+Art. 42 D.Lgs. 36/2023 e art. 34 allegato I.7 al codice

Lavori

A. prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;

B. Indipendentemente dalla soglia SE

B1) lavori complessi o di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, oltre che tecnologico, B2) progetti integrali

Non possono mai coincidere per lavori di importo inferiore a 1 milione di euro

Allegato I.2. art.8 comma 4

A) prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del codice;

B) Indipendentemente dalla soglia SE

B1) interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;

B2) prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;

B3) interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

B4) per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono isoggetti che hanno curato l'affidamento.

Servizi

Allegato II.14 art.32 co.2 (esempi di B)

a) servizi di telecomunicazione;

b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;

c) servizi informatici e affini;

d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;

e) servizi di consulenza gestionale e affini;

f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;

g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfezione e servizi analoghi;

h) servizi alberghieri e di ristorazione;

i) servizi legali;

l) servizi di collocamento e reperimento di personale;

m) servizi sanitari e sociali;

n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Forniture: prestazioni di importo superiore ad euro 500.000 euro (Allegato II.14 art.32 co.3)

Allegato I.2 - Attività del RUP

Art. 9. Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, **nei casi di acquisti aggregati**, le stazioni appaltanti nominano un RUP per ciascun acquisto.
2. Il RUP, **in coordinamento con il direttore dell'esecuzione**, ove nominato, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza del processo di acquisizione con particolare riferimento alle attività di:
 - a) programmazione dei fabbisogni;
 - b) progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato;
 - c) esecuzione contrattuale;
 - d) verifica della conformità delle prestazioni.
3. I requisiti del RUP sono fissati ai sensi dell'articolo 5. La stazione appaltante può prevedere deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 5, in considerazione delle minori attività assegnate al RUP, fermo restando l'obbligo di garantire professionalità e competenza adeguate allo svolgimento delle specifiche mansioni affidate.
4. Il RUP del modulo aggregativo svolge le attività di:
 - a) programmazione, relativamente alla raccolta e all'aggregazione dei fabbisogni e alla calendarizzazione delle gare da svolgere;
 - b) progettazione degli interventi con riferimento alla procedura da svolgere;
 - c) affidamento;
 - d) esecuzione per quanto di competenza.

Segue ->

Allegato I.2 - Attività del RUP

Art. 9. Il RUP negli acquisti aggregati, negli acquisti centralizzati e in caso di accordi tra amministrazioni.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, **nei casi di acquisti non aggregati da parte di unioni, associazioni o consorzi, i comuni nominano il RUP per le fasi di competenza e lo stesso è, di regola, designato come responsabile della singola gara all'interno del modulo associativo o consortile prescelto**, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 del codice, in caso di acquisti gestiti integralmente, in ogni fase, dal modulo associativo o consortile prescelto, il RUP è designato unicamente da questi ultimi.
7. Nel caso di acquisti centralizzati, i compiti e le funzioni del RUP, designato dalla centrale di committenza, riguardano le attività di competenza della centrale in quanto dirette alla realizzazione e messa a disposizione degli strumenti di acquisto e di negoziazione per le stazioni appaltanti. I compiti e le funzioni del responsabile designato dalla stazione appaltante, nel caso di ricorso a strumenti di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza, riguardano le attività di propria competenza in quanto dirette all'effettuazione dello specifico acquisto e all'esecuzione contrattuale. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, del codice.
8. Nel caso di accordi conclusi tra due o più stazioni appaltanti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si applica l'articolo 62, comma 14, del codice.

Art. 62, co. 14., D.Lgs. n. 36/2023: Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. **Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata.** Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. **Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte.** Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.

Il RUP negli acquisti aggregati

Art. 15, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023 Responsabile unico del progetto (RUP)

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti **designano un RUP** per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Art. 62, comma 13, D.Lgs. n. 36/2023 Aggregazioni e centralizzazione delle committenze

13. Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. **Esse nominano un RUP**, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

Qualificazione stazioni appaltanti

Art. 63, co. 5, D.Lgs. n. 36/2023: «5. La qualificazione ha ad oggetto le attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti e riguarda:

- a) la capacità di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure;
- b) la capacità di affidamento e controllo dell'intera procedura;
- c) la capacità di verifica sull'esecuzione contrattuale, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

ANAC, Parere funzione consultiva n. 9/2024:

«La fase di progettazione tecnico-amministrativa della procedura ..., deve ritenersi riservata a soggetti qualificati»

«Per la valutazione delle proposte di PPP, tramite l'istituto della finanza di progetto, provenienti da operatori economici ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 36/2023, è necessaria la qualificazione per tutte le fasi relative alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei medesimi contratti, ivi compresa la fase di valutazione preliminare ex art. 193».

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia

Legge 21 giugno 2022, n. 78 “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”

e) semplificazione della disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di pubblicità, di trasparenza, di concorrenzialità, di rotazione, di non discriminazione, di proporzionalità, nonché di economicità, di efficacia e di imparzialità dei procedimenti e della specificità dei contratti nel settore dei beni culturali, nonché previsione del divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare, ai fini della selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate;

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia

LIBRO II - DELL'APPALTO

PARTE I - DEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE EUROPEE

Articolo 48 - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Articolo 49 - Principio di rotazione degli affidamenti

Articolo 50 - Procedure per l'affidamento + (*Allegato II.1*)

Articolo 51 - Commissione giudicatrice

Articolo 52 - Controllo sul possesso dei requisiti

Articolo 53 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

Articolo 54 - Esclusione automatica delle offerte anomale + (*Allegato II.2*)

Articolo 55 - Termini dilatori

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia

Articolo 48 - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

1. L'affidamento e l'esecuzione dei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II.
2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante **accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo**, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.

Nota: Nella fascia di importo dell'affidamento diretto **la concorrenza viene sostanzialmente azzerata** in quanto funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti e viene compensata ma in parte dal principio di rotazione. **La disciplina dell'affidamento diretto è quella più rappresentativa di questa nuova configurazione tra concorrenza e risultato e del principio della fiducia.** È buona prassi nel provvedimento di affidamento diretto dare atto che il presente affidamento realizza il principio del risultato con la massima tempestività.

Attenzione all'interesse transfrontaliero certo (*Consistenza appalto in combinazione con il, particolare luogo di esecuzione o specifiche caratteristiche tecniche*); il primo paragrafo della determina deve legittimare l'applicazione dell'affidamento sotto-soglia.

Relativamente all'individuazione della presenza o meno dell'interesse transfrontaliero è utile ricordare il recente parere del **Consiglio di Stato, Sezione consultiva atti normativi, dell'11 aprile 2019**, reso sull'aggiornamento delle linee guida n. 4, nel quale, nel richiamare la sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2016, n. 318, ha suggerito la riscrittura del par. 1.5. delle linee guida ANAC n. 4 in questi termini: *“Le stazioni appaltanti verificano se per un appalto o una concessione di dimensioni inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici **vi sia un interesse transfrontaliero certo** in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia. Tale condizione non può essere ricavata, in via ipotetica, da taluni elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, **ma deve risultare in modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell'appalto in questione quali, a titolo esemplificativo, l'importo dell'appalto, in combinazione con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, le caratteristiche tecniche dell'appalto e le caratteristiche specifiche dei prodotti in causa, tenendo anche conto, eventualmente, dell'esistenza di denunce (reali e non fittizie) presentate da operatori ubicati in altri Stati membri (si veda la Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»).** **Possono essere considerati, al riguardo, anche precedenti affidamenti con oggetto analogo realizzati da parte della stazione appaltante o altre stazioni appaltanti di riferimento.** È necessario tenere conto del fatto che, in alcuni casi, le frontiere attraversano centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi e che, in tali circostanze, anche appalti di valore esiguo possono presentare un interesse transfrontaliero certo.*

T.A.R. Lombardia, Brescia, II, ordinanza 7 dicembre 2023, n. 475:

Viene rilevato «che:

- la determina a contrarre, così come la lettera d'invito, pur optando per il meccanismo dell'esclusione automatica, previsto dall'artt. 54 CCP, non recano alcuna valutazione in merito alla sussistenza o meno di un interesse transfrontaliero certo;
- il tenore letterale della disposizione normativa sopra richiamata, pur provocando un effetto derogatorio al fondamentale *modus procedendi* di cui all'art. 110 CCP, non consente di quantificare, in capo alla stazione appaltante, l'esatto onere motivazionale afferente al profilo dell'interesse transfrontaliero certo, tenuto conto, altresì, dell'assenza di consolidate opzioni ermeneutiche, attesa la sua recente introduzione;
- la valutazione dei profili oggettivi dell'affidamento in esame, quali l'importo, il luogo di esecuzione, le caratteristiche tecniche dell'appalto, non consentono di dedurre, nella presente fase sommaria, la sicura assenza di un interesse transfrontaliero»

T.A.R. Lombardia, Brescia, II, 4 marzo 2024, n. 165

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tuttavia, attraverso vari interventi negli anni, ha fornito una serie di criteri sintomatici idonei ad evidenziarne la sussistenza in concreto, quali: la consistenza dell'appalto (criterio principale), l'ubicazione dei lavori in luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri, le caratteristiche tecniche dell'appalto, presenza di frontiere che attraversano centri urbani situati sul territorio di stati membri.

Fattispecie:

- Importo a base d'asta è pari ad € 5.274.599,97;
- Luogo di esecuzione dei lavori: Brescia/Confine di Stato Francia: km 387; Brescia/Confine sloveno: km. 405; Brescia/Innsbruck: km. 316; Brescia/Monaco di Baviera: km. 472; Brescia/Confine italo svizzero: km. 138; Brescia/Confine Austria: km. 277;
- Lavori di bonifica di un sito.

Orbene, il luogo di esecuzione dei lavori non appare così "distante" da paralizzare ab origine l'interesse economico degli operatori stranieri, tenendo conto delle odierne potenzialità logistiche, degli accordi che possono essere realizzati con strutture locali per eventuali esigenze dell'operatore estero, dell'agevole possibilità di rapido adeguamento al quadro giuridico ed amministrativo di uno stato membro. Il tutto considerando che, per l'affidamento in esame, non sussistono profili di somma o qualificata urgenza.

Quanto alle caratteristiche dell'appalto, il Collegio rileva che, oggettivamente, il Progetto Operativo di bonifica, approntato per l'appalto in esame, contenga degli elementi di specificità, avendo riguardo ad una serie di attività collaterali e complementari alla preparazione di un sito alquanto peculiare, quale una caserma dismessa.

Per il Collegio va dichiarata la sussistenza di un interesse transfrontaliero certo e la conseguente illegittimità della previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia

Articolo 48 - Disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (*ndr: in particolare, art. 26, l. n. 488/1999; l. n. 296/2006; l. n. 135/2012; DL 66/2014; L. 208/2015*).
4. Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del Codice.

In merito al rispetto della normativa in materia di spending review:

Art. 62, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023: «Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, ...»

Art. 62, comma 15, D.Lgs. n. 36/2023: «Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,»

- **L.488/99 art.26 co.3** = convenzioni quadro e rispetto benchmark
- **L. 296/06 art. 1 co.449 e 450** = disciplina convenzione quadro e mercati elettronici
- **D.L. 95/12 conv. Con L. n. 135/2012 art.1 cc.7-8-9** = disciplina rafforzata per energia elettrica, gas, carburanti, telefonia, buoni pasto (Decreto MEF 22.12.2015), veicoli (L.160/2019)
- **D.L. 95/12 conv. con L. n. 135/2012 art.15 co.13 lett. d)** = disciplina acquisti Enti del SSN
- **L. 208/2015 art.1 co.512 e ss** = acquisiti beni e servizi informatici esclusivamente attraverso strumenti di acquisto e negoziazione Consip e soggetti aggregatori ivi comprese le centrali di committenza regionale
- **D.L. 66/2014 conv. con l. n. 89/2014= 25** categorie merceologiche «coperte» dai Soggetti aggregatori (**DPCM 24/12/2015 e DPCM 11/07/2018**)
(L.208/15 art.1 co.548 e ss per gli Enti SSN)

Spending review – ricorso alle convenzioni/accordi quadro messi a disposizione dalle centrali di committenza

Art. 26, co. 1, L. n. 488/1999: *Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, **stipula**, anche avvalendosi di società di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilità pubblica, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantità massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruità economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali. Il quarto periodo ((si applica)) anche agli accordi quadro stipulati ((dalla Consip S.p.A.)) ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater ((,)) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.*

Art. 26, co. 3, L. n. 488/1999: [...] 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, **ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità , come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse**, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto.

Art. 26, co. 3-bis, L. n. 488/1999: I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.

Spending review – ricorso alle convenzioni/accordi quadro messi a disposizione dalle centrali di committenza

Art. 1, co. 449, L. n. 296/2006 II° periodo: [...] *Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.*

Art. 1, co. 456 L. n. 296/2006: *Le centrali di cui al comma 455 (ndr: centrali di committenza regionali) **stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.***

Legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Legge finanziaria 2010) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

Art. 2: *Conclusioni da parte di Consip di **Accordi quadro** cui possono aderire tutte le stazioni appaltanti (comma 225); le stazioni appaltanti adottano, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, **parametri di qualità e prezzo rapportati a quelli degli Accordi quadro di Consip** (comma 225)*

N.B.: Nel caso in cui un'amministrazione intenda aderire ad una convenzione/accordo quadro Consip non incombe su di essa un obbligo motivazionale sul perché della scelta di avvalersi della convenzione

Spending review – ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione / sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento

Art. 1, co. 450, L. n. 296/2006:

450. Le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, **le altre Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,** nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e **servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario** sono tenute a fare ricorso al **mercato elettronico della Pubblica Amministrazione** ovvero ad **altri mercati elettronici** istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al **sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.**

Spending review

Art. 1, co. 1, D.L. n. 95/2012 conv. con L. n. 135/2012

« ... i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.»

Art. 1, co. 13, D.L. n. 95/2012 conv. con L. n. 135/2012

«3. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. **Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.** Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti. **Nel caso di mancato esercizio del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne dà comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno**, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20..»

Norme specifiche di contenimento della spesa

Restano ferme le altre disposizioni previste dalla normativa in materia di spending-review:

- *Acquisti di beni e servizi informatici (art. 1, comma 512 e ss., della L. n. 208/2015);*
- *Forniture ad alta economia di scala (art. 1, co. 7, del D.L. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012);*
- *Categorie di beni e di servizi, nonché soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, **gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 9, per lo svolgimento delle relative procedure (art. 9, co. 3, del D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014).***

512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, **le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione**, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, **provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori**, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Omissis

516. Le amministrazioni e le società di cui al comma 512 **possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo**, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. **Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.**

Forniture ad alta economia di scala

7. **Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,, le amministrazioni pubbliche,** relativamente alle seguenti categorie merceologiche: *energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli* di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) (*ndr: veicoli pre trasporto persone max nove posti compreso conducente*), b) (*ndr: autobus – veicoli per trasporto persone equipaggiati con più di nove posti*), ad eccezione degli autoveicoli per il servizio di linea per trasporto di persone, e c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,, **sono tenute ad approvvigionarsi** attraverso le **convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento** costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **ovvero ad esperire proprie autonome** procedure nel rispetto della normativa vigente, **utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.....** È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano **ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica**, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche *telefonia fissa e telefonia mobile* e del 2 per cento per le categorie merceologiche *carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento* rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale **superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.**
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto.

Decreto MEF 22.12.2015 (Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati alla categoria merceologica dei buoni pasto)

la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, **è individuata** quale ulteriore categoria merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Spending review – Soggetti aggregatori

L'art. 9, comma 3, del d.l. n. 66 del 2014 stabilisce che: “*Ferma restando quanto previsto **all'articolo 1, commi 449, 450 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'art. 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto – legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze... **sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche... nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale **ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori** di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure”.*

Con l'art. 9 del d.l. n. 66 del 2014, convertito con modificazione, con legge 23 giugno 2014, n. 89, è stata introdotta la figura dei **«soggetti aggregatori» per l'acquisizione di beni e servizi.**

L'art. 9, comma 3, del d.lgs. n. 66 del 2014 stabilisce che, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base delle analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, devono essere individuate alcune categorie di beni e di servizi (nonché le relative soglie), in relazione alle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, nonché le regioni, gli enti regionali, i loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale, debbono necessariamente ricorrere a CONSIP, oppure agli altri soggetti aggregatori operanti sul rispettivo territorio di riferimento, e ciò ai fini dello svolgimento delle relative procedure.

Spending review – Soggetti aggregatori

Il d.p.c.m. dell'11 luglio 2018 (*"Individuazione delle categorie merceologiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2014, n. 89"*), ha quindi individuato le categorie di beni e servizi che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad acquisire ai sensi dell'art. 9, comma 3.

Il **comma 3 bis del DL 66/2014** stabilisce che: *"Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, **qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria**"*.

Ai sensi dell'art. 1, comma 510, della legge n. 208 del 2015, "Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulata da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali".

Spending review – Soggetti aggregatori

Cons. Stato, V, 10 maggio 2022, n. 3650: «Dalla piana lettura dell'art. 9, comma 3 bis, del d.l. n. 66/2014 emerge, infatti, che **solo ove non sia disponibile la convenzione Consip o la convenzione del soggetto aggregatore, l'ente che ha necessità può indire una procedura di gara, ma di 'durata limitata' e sino a quando non sopravvenga la convenzione del soggetto aggregatore.**

Vanno, inoltre, condivise le conclusioni a cui è giunto il Collegio di prima istanza, secondo cui se è vero, come il Comune di Lucca ha affermato, che se in effetti la convenzione stipulata dal soggetto aggregatore non fosse risultata idonea a soddisfare l'esigenza di pulizia di edifici e di mobili di pregio storico e culturale, **tale specificità (nдр: cioè la non idoneità della convenzione) avrebbe dovuto essere rilevata nella determina di indizione della gara e accertata dall'organo di vertice dell'ente (previo invio della relativa delibera alla Corte dei conti), così come espressamente prevede il dettato normativo.**

Secondo l'art. 1, comma 510, l. n. 208 del 2015, infatti, la deroga alla convenzione potrebbe essere disposta soltanto per ragioni che attengono strettamente alle caratteristiche della prestazione essenziale, oggetto del servizio. Invero, **dalle determinazioni adottate dal Comune di Lucca non si evince una motivazione adeguata al fine di dimostrare l'integrazione del presupposto dell'esercizio del potere di indizione di una gara autonoma,** ai sensi dell'art. 1, comma 510, della legge n. 208 cit.; in particolare, non risultano esplicitate le ragioni per le quali il servizio oggetto di convenzione stipulata dal soggetto aggregatore non sarebbe idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, che, in ogni caso, secondo il Collegio, devono essere ritenute tali in senso oggettivo e funzionale, anche se in considerazioni degli specifici bisogni dell'Ente.

Il nucleo essenziale delle critiche rappresentate dal RUP si incentra, in effetti, sul rilievo che l'offerta del servizio sarebbe più aderente alla realtà comunale, senza che venga espressamente chiarito sotto quale profilo il servizio di pulizia e igiene offerto da Consorzio Leonardo possa risultare più o meno "aderente" rispetto a quello del Consorzio Nazionale Servizi, non emergendo requisiti che costituiscano elementi di significativa differenziazione rispetto al servizio delineato dalla convenzione del soggetto aggregatore, e perché esso non risponderebbe, o non risponderebbe del tutto, all'interesse sotteso all'affidamento come enunciato dall'amministrazione.....Secondo l'indirizzo condiviso della giurisprudenza di questo Consiglio, data la premessa secondo cui proprio ragioni di razionalizzazione della spesa devono spingere verso l'acquisizione di servizi e forniture, mediante convenzioni quadro, predisposte da soggetti aggregatori (Cons. Stato, Sez. V, n. 2914 del 2015), **l'obbligo di adesione alle stesse può recedere solo quando l'amministrazione profili, nella motivazione del provvedimento di deroga, elementi 'specializzanti' che interferiscono con il contenuto dell'obbligazione e con le conseguenti prestazioni incombenti sul soggetto affidatario, derivandone che l'accordo derogato non risulti suscettibile di concreto adattamento alle esigenze proprie del servizio nel concreto richiesto.**

Spending review – Soggetti aggregatori

ANAC delibera n. 13/2021, prec 254/2020/S, con specifico riferimento ad una convenzione Consip «, ha ulteriormente evidenziato che **la valutazione di inidoneità delle convenzioni in corso di validità**, ha carattere discrezionale e «riguarda il **“merito” tecnico** che, in quanto tale, è rimesso al giudizio discrezionale dell’Amministrazione procedente, sindacabile unicamente sotto i profili della manifesta illogicità, incongruità o sproporzione»

ANAC parere funzione consultiva n. 15 del 11 maggio 2022 «Tale valutazione, pertanto, **deve essere corredata da adeguato supporto motivazionale** che illustri le ragioni per cui la prestazione oggetto dell’accordo quadro sia insoddisfacente ai fini che la stazione appaltante intende perseguire con l’acquisito del bene o del servizio.

Infine, tenuto conto delle finalità sottese all’obbligo di ricorrere alle convenzioni Consip e dei soggetti aggregatori, sotto il duplice aspetto di ottenere risparmi di spesa e di garantire una maggiore trasparenza e correttezza delle procedure e delle gestioni dell’attività negoziale delle amministrazioni pubbliche, anche ai fini di una più forte azione anticorruzione, il legislatore ha previsto la trasmissione degli atti di autorizzazione di deroga all’obbligo di ricorrere alle convenzioni sopra indicate, adottati dagli organi di vertice amministrativo, alla Corte dei conti ai fini dei controlli di competenza, secondo le disposizioni sopra richiamate. Si rinvia al riguardo alla **deliberazione della Corte dei conti, n. 12/SSRRCO/QMIG/16**, nella quale, oltre ad una articolata ricostruzione degli obblighi normativi esistenti in tema di acquisti centralizzati, sono state fornite indicazioni in ordine alle modalità di trasmissione, alla stessa, delle predette autorizzazioni degli organi di vertice amministrativo, ai sensi del comma 510, dell’art. 1 della legge n. 208/2015»

Spending review – Soggetti aggregatori

T.A.R. Sardegna n. 840 del 6 novembre 2023 - Nel caso esaminato dal T.A.R. la stazione appaltante aveva evidenziato elementi specializzanti che imponevano un adeguamento delle condizioni stabilite nella convenzione di cui era affidataria la ricorrente tale da rendere meno conveniente, sul piano economico, l'adesione alla stessa rispetto alla gara autonoma bandita dal Comune, alla luce delle specifiche condizioni in essa previste. Come visto, l'art. 1, comma 510, della legge n. 208 del 2015 fa riferimento alla diversità di caratteristiche essenziali delle prestazioni oggetto della convenzione rispetto a quelle della gara autonoma che l'amministrazione intende bandire.

Ebbene, nel caso di specie, il Comune aveva esplicitato come le proprie esigenze differissero rispetto alla convenzione sotto due profili:

- il primo, relativo alla presenza di **una area omogenea nuova, l'Area Fiere e Mercati, non presente nella convenzione della Centrale regionale;**
- il secondo, relativo alla previsione di **frequenze di svolgimento del servizio di pulizia assai maggiori di quelle previste nella convenzione.**

Sotto questo secondo profilo, Comune aveva offerto piena prova dell'assunto in questione, ciò risultando dalle tabelle prodotte in giudizio relative alla convenzione aperta e alla gara bandita dal Comune.

Conclusioni

Ai fini della legittimità di un'adesione al di fuori della convenzione, **non sia sufficiente il solo risparmio di spesa conseguito mediante l'esperimento di una procedura autonoma, ma anche la dimostrazione di una non comparabilità delle prestazioni della convenzione con quelle di acquisire.**

TABELLA OBBLIGHI FACOLTA' ACQUISTI IN RETE aggiornamento 7 marzo 2024

- https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/airpa/TABELLA_OBBLIGO_facoltx.pdf

D.LGS. N. 36/2023 LA STRUTTURA

LIBRO I	LIBRO II	LIBRO III	LIBRO IV	LIBRO V
PRINCIPI, DIGITALIZZ., PROGR. E PROGETT.	APPALTI	APPALTI NEI SETTORI SPECIALI	PPP E CONCESSIONI	CONTENZIOSO, ANAC E DISP.FINALI E TRANS.
PARTE I – PRINCIPI Tit. I - Principi generali artt. 1-12 Tit. II - Ambito di applicazione, RUP e fasi dell'affidamento artt. 13-18	PARTE I – CONTRATTI “SOTTOSOGLIA” artt. 48-55 PARTE II – ISTITUTI E CLAUSOLE COMUNI artt. 56-61 PARTE III – SOGGETTI Tit. I – Staz. appaltanti 62-64 Tit. II – Operatori econ. 65-69 IV – PROC. SCELTA DEL CONTRAENTE artt. 70-76 PARTE V – SVOLGIM. DELLE PROCEDURE I - Atti preparatori artt. 77-82 II - Bandi, avvisi, inviti 83-90 III - Doc. offerente e termini per domande e offerte 91-92 IV – Requisiti di partec. 93-106 V – Selezione offerte 107-112 VI - ESECUZIONE 113-126 VII - NORME PER ALCUNI CONTRATTI artt. 127-140	PARTE I – NORME APPLICABILI E AMBITO SOGGETTIVO artt. 141-152 II – PROC. DI SCELTA DEL CONTRAENTE artt. 153-158 PARTE III – BANDI, AVVISI E INVITI artt. 159-166 IV - SELEZIONE PARTEC. E OFFERTE artt. 167-173	PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI artt. 174-175 II – CONCESSIONI Tit. I - Ambito d'applicaz. e principi generali 176-181 II - Aggiudicazione 182-187 III - Esecuzione 188-192 IV - <i>Project financing</i> 193-195 PARTE III – LOCAZIONE FINANZIARIA artt. 196 IV – CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ artt. 197 V – ALTRE DISPOS. SUL PPP artt. 198-202 PARTE VI – SERVIZI GLOBALI artt. 203-208	PARTE I - CONTENZIOSO Tit. I - Ricorsi giurisdizionali artt. 209 Tit. II - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale artt. 210-220 PARTE II – GOVERNANCE artt. 221-223 III - DISP. TRANS., COORD. E ABROG. artt. 224-229

ART. 25 D.LGS. N. 36/2023. (PIATTAFORME DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE)

2. **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici,** secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.
3. **Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti** o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.
4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

Affidamento diretto e utilizzo strumenti telematici

Codice identificativo: 2196

Data ricezione: 27/07/2023

Argomento: **Appalti PNRR e PNC**

Oggetto: **Affidamento diretto e utilizzo strumenti telematici**

Quesito: Buongiorno, Risultando che le stazioni appaltanti, relativamente al PNRR, possono procedere entro le relative soglie tramite Affidamento Diretto mediante "autonomo utilizzo di strumenti telematici" (rif. <https://asmel.eu/downloads/nota-operativa-qualificazione-pnrr-e-nuovo-codice.pdf>) Si richiede un chiarimento circa questo aspetto: gli strumenti telematici a cui si fa riferimento sono obbligatoriamente sistemi di negoziazione elettronici come MEPA o equivalenti regionali (es. Start Regione Toscana)? O è sufficiente che tutti gli scambi e le comunicazioni avvengano ad esempio via PEC? Dovendo urgentemente affidare un servizio specifico ad un soggetto non iscritto a nessuna di queste piattaforme ci chiediamo se sia regolare procedere con affidamento diretto e scambio di atti e comunicazioni via PEC senza effettuare la procedura su Mepa o simili. L'importo è inferiore ai 5000 euro, pertanto sarebbe rispettata normativa che obbliga il ricorso a Mepa o simili solo sopra i 5000 euro, inoltre la prestazione in oggetto è molto specifica e non presente su alcun catalogo Mepa o simili. In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgo Cordiali Saluti. Comune di Badia Tedalda Istruttore Amministrativo Dott. Lorenzo Montini

Risposta: Si chiarisce che, come indicato nell'Allegato 1 al nuovo codice, gli strumenti telematici (lett. che consentono l'integrazione di telecomunicazioni) possono essere strumenti di negoziazione, ovvero strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo, oppure strumenti di acquisto, ovvero strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo, tra cui rientra, ad esempio, il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo. Pertanto la prima delle ipotesi da voi riportate non appare corretta. Per quanto riguarda la questione in esame, si ricorda che l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro. Dall'1 gennaio 2019 le pubbliche amministrazioni sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di importo superiore ai 5.000 euro. Tuttavia occorre considerare che nel nuovo codice dei contratti, all'art. 25 è stato previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Pertanto, pur considerando che nel caso concreto si tratta di affidare un servizio di importo inferiore a 5.000 euro, la risposta al secondo quesito è negativa. Si ricorda che anche per gli affidamenti in oggetto vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all'art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 14. In particolare, quest'ultimo comma 6 dispone che "un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino".

ANAC – FAQ digitalizzazione

A.7. - *Gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione, nonostante la deroga prevista dall'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006 ?*

Sì, gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro sono assoggettati agli obblighi di digitalizzazione. Fino al 30/9/2024 per detti acquisti è possibile utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione da PCP, come indicato con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024.

La deroga prevista dalla legge n. 296/2006 è inapplicabile al caso di specie, riguardando le disposizioni in materia di contenimento della spesa e non le previsioni in materia di digitalizzazione.

Inoltre, si evidenzia che, **ai sensi dell'articolo 48, comma 4, del codice**, ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano le disposizioni del codice (ivi comprese quelle sulla digitalizzazione) se non derogate dalla Parte I del codice medesimo. **Detta parte non prevede alcuna deroga all'applicazione della normativa sulla digitalizzazione per le procedure sottosoglia, neanche con riferimento agli affidamenti di importo ridotto.**

D.4 - *In merito alla procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 5.000 euro per i quali, ai sensi della legge 145/2018, non è necessario rivolgersi alla piattaforma "acquisti in rete", occorre comunque utilizzare una piattaforma certificata o procedere accedendo ad "acquisti in rete"?*

La norma richiamata, precedente alle disposizioni contenute nel nuovo Codice, non esenta le stazioni appaltanti dall'utilizzo delle piattaforme digitali. Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano, dunque, le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 10/01/2024 che prevede, fino al 30/09/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP, oltre alle piattaforme digitali.

Art. 19. (Principi e diritti digitali)

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la tracciabilità e la trasparenza delle attività svolte, l'accessibilità ai dati e alle informazioni, la conoscibilità dei processi decisionali automatizzati e rendono le piattaforme utilizzate accessibili nei limiti di cui all'articolo 35. I gestori delle piattaforme assicurano la conformità delle medesime alle regole tecniche di cui all'articolo 26.

Art. 20. (Principi in materia di trasparenza)

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, **a fini di trasparenza i dati, le informazioni e gli atti relativi ai contratti pubblici sono indicati nell'articolo 28 e sono pubblicati** secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Le comunicazioni e l'interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell'invio delle informazioni.

Art. 21. (Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici)

1. Il **ciclo di vita digitale** dei contratti pubblici, di norma, si articola in **programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.**
2. Le **attività inerenti al ciclo di vita** di cui al comma 1 **sono gestite**, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, **attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili**, come indicati all'articolo 22.

Art. 23. (Banca dati nazionale dei contratti pubblici)

4. La **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** rende disponibili mediante interoperabilità i servizi e le informazioni necessari allo svolgimento delle fasi dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, anche ai fini del rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La stessa Banca dati si integra con la piattaforma unica della trasparenza istituita presso l'ANAC.
5. Con proprio provvedimento **l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti** e gli enti concedenti **sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici** attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. **Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2. (...).**

Articolo 10 Delibera ANAC n. 261/2023: Informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla BDNCP

10.1 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti:

a) programmazione.

1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

b) progettazione e pubblicazione

1. gli avvisi di pre-informazione
2. bandi e gli avvisi di gara
3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

c) affidamento

1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
2. gli affidamenti diretti

d) esecuzione

1. La stipula e l'avvio del contratto
2. gli stati di avanzamento
3. i subappalti
4. le modifiche contrattuali e le proroghe
5. le sospensioni dell'esecuzione
6. gli accordi bonari
7. le istanze di recesso
8. la conclusione del contratto.
9. il collaudo finale

e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.

Art. 24. (Fascicolo virtuale dell'operatore economico)

1. Presso la **Banca dati nazionale dei contratti pubblici** opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
2. Il **fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal codice**. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le procedure di affidamento cui l'operatore partecipa.
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui agli articoli 94 e 95 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, (...), la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni digitali necessarie ad assicurare l'intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. (...)
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'AGID entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Art. 25. (Piattaforme di approvvigionamento digitale)

1. Le **piattaforme di approvvigionamento digitale** sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per **svolgere una o più attività di cui all'articolo 21, comma 1, e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici**. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici**, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26. Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

Art. 27. (Pubblicità legale degli atti)

1. La **pubblicità degli atti** è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.
2. Gli **effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione** ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le **piattaforme digitali** di cui all'articolo 25 e attraverso i **siti istituzionali** delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. **Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.**
4. L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 84 D.Lgs. n. 36/2023 (Pubblicazione a livello europeo)

1. I **bandi, gli avvisi di pre-informazione e gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14** sono redatti dalle stazioni appaltanti e **trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici**, secondo modalità conformi all'allegato II.7. La conferma da parte di detto Ufficio della ricezione e dell'avviso della pubblicazione trasmessa, con l'indicazione della data della pubblicazione, vale come prova della pubblicazione. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.7 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
2. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando è pubblicata, a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
3. Le stazioni appaltanti possono inviare per la pubblicazione avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, a condizione che essi siano trasmessi a detto Ufficio tale ufficio secondo il modello e le modalità precisati al comma 1.

Art. 85. D.Lgs. n. 36/2023 (Pubblicazione a livello nazionale)

1. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati **sono pubblicati**, solo successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 84, **sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante** o dell'ente concedente. Tuttavia, la pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 84.
2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC non contengono informazioni diverse da quelle degli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e menzionano la data della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o della pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante.
3. Gli avvisi di pre-informazione di cui all'articolo 81, comma 1, non sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante prima della trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea dell'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.

Art. 85. D.Lgs. n. 36/2023 (Pubblicazione a livello nazionale)

4. I bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono comunicati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, che li pubblica successivamente al ricevimento della conferma di pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o decorso il termine di cui al comma 1.

Avvenuta tale pubblicazione, le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla Banca dati stessa, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all'esecuzione del contratto. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. **Le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante avvengono senza oneri.** La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel codice avviene esclusivamente in via digitale sul sito istituzionale della stazione appaltante.

F.10. - A cosa deve rinviare il link contenuto nel bando di gara pubblicato tramite BDNCP sulla Piattaforma per la Pubblicità a Valore Legale (PVL)?

La stazione appaltante/ente concedente **deve inserire, tra i dati da trasmettere a BDNCP ai fini della pubblicazione su PVL, il collegamento ipertestuale ai documenti della procedura, come richiesto dall'art. 27, comma 3, e dall'art. 85 comma 4, del Codice.** **Questo link deve consentire di accedere liberamente al sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto, dove la stazione appaltante o l'ente concedente pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.**

Non può considerarsi sufficiente a tale fine l'inserimento di un collegamento ipertestuale all'homepage o alle pagine generali di ricerca dei siti della stazione appaltante/ente concedente.

Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione della gara, la stazione appaltante/ente concedente **può sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma.** Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti.

La stazione appaltante/ente concedente deve garantire la stabilità del collegamento ipertestuale al proprio sito istituzionale e, quando necessario, alla piattaforma di approvvigionamento digitale, per tutta la durata della procedura. A riguardo si veda il Comunicato del Presidente del 24 gennaio 2024.

Comunicato del Presidente del 24 gennaio 2024

Indicazioni sul collegamento ipertestuale alla documentazione di gara inserito nei bandi pubblicati tramite BDNCP

Le norme richiamate (*ndr: art. 27, co. 3 e art. 85, co. 4 del Codice*) stabiliscono che il sistema di pubblicità legale tramite BDNCP introdotto dal Codice deve essere integrato dalla messa a disposizione di tutta la documentazione di gara tramite collegamento ipertestuale indicato nell'atto pubblicato, al fine di consentire agli operatori del settore di accedere alle informazioni indispensabili per valutare il proprio interesse alla partecipazione.

L'effettiva conoscibilità della documentazione di gara nella sua interezza da parte di chiunque sia potenzialmente interessato a prendere parte alla procedura è garanzia di accesso al mercato, nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità (art. 3 del Codice).

Per garantire tale conoscibilità e dunque il rispetto del principio di accesso al mercato **occorre che il collegamento ipertestuale inserito nel bando consenta di accedere liberamente al sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto**, dove la stazione appaltante o l'ente concedente pubblica e mantiene aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.

Non può essere considerato sufficiente a tale fine l'inserimento di un collegamento ipertestuale all'homepage o alle pagine generali di ricerca dei siti della stazione appaltante/ente concedente.

Segue
→

Comunicato del Presidente del 24 gennaio 2024

Indicazioni sul collegamento ipertestuale alla documentazione di gara inserito nei bandi pubblicati tramite BDNCP

Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata utilizzata per la gestione della gara, la stazione appaltante/ente concedente può sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti.

La stazione appaltante/ente concedente garantisce la stabilità del collegamento ipertestuale indicato nel bando almeno per tutta la durata della procedura.

Si invitano pertanto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a verificare, prima della trasmissione del dato alla BDNCP, che il collegamento ipertestuale inserito nel bando da pubblicare su PVL sia attivo e che consenta l'accesso diretto alla pagina della Sottosezione Bandi di Gara e Contratti del proprio sito istituzionale dedicata al ciclo di vita del singolo contratto e che in tale pagina sia pubblicata tutta la documentazione di gara o, se necessario, il link alla piattaforma di approvvigionamento digitale dove parte di essa è reperibile.

Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento disciplina le modalità di attuazione della pubblicità degli atti garantita dalla BDNCP, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85.

Articolo 3 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo** dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea con la **trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione**, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.

2. Gli atti oggetto di pubblicazione sono trasmessi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell'art. 23 del Codice.

3.4. **La pubblicità a livello nazionale** degli atti di cui al comma 1 è **garantita dalla BDNCP che li pubblica nella piattaforma per la pubblicità legale** degli atti nel rispetto dei termini di cui all'art. 85 del Codice, con l'indicazione della data di trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea e di pubblicazione in BDNCP.

3.5 I bandi e gli avvisi oggetto di pubblicazione ai sensi del presente articolo sono indicati nell'allegato I al presente provvedimento.

Articolo 4 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea

1. La **pubblicità a livello nazionale** dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è **garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale** di cui all'art. 85, co. 4, con l'indicazione della relativa data di pubblicazione.

2. A tale fine, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti trasmettono i bandi e gli avvisi alla BDNCP con le modalità indicate nel provvedimento adottato ai sensi dell'art. 23 del Codice.

3. La BDNCP prende in carico le richieste di pubblicazione pervenute nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì e pubblica gli atti il primo giorno feriale successivo alla data di presa in carico. Non rientra tra i giorni feriali utili alla pubblicazione la giornata di sabato.

4. I bandi e gli avvisi oggetto di pubblicazione ai sensi del presente articolo sono indicati nell'allegato I al presente provvedimento.

Articolo 5 – Pubblicità relativa agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo

5.1 I bandi e gli avvisi relativi agli affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di interesse transfrontaliero certo **sono pubblicati secondo i termini e le modalità di cui all'art. 3.**

Dunque, per le **procedure sotto-soglia**:

- Per le **procedure aperte e ristrette sotto-soglia**, trovano applicazione gli artt. 4 e 5 della Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 di cui sopra, con l'ulteriore distinzione tra:
 - appalti che **presentano un interesse transfrontaliero certo**: la pubblicazione del bando avviene **secondo le modalità "europee"** previste per gli appalti sopra soglia (art. 3 della Delibera n. 263/2023)
 - appalti che **non presentano un interesse transfrontaliero certo**: la pubblicazione del bando avviene **secondo le modalità "nazionali"** previste dall'art. 4 della Delibera n. 263/2023
- Per le **procedure sotto-soglia semplificate** (affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando) trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 50, commi 8 e 9, e all'Allegato II.1 al Codice, relativamente all'avviso di indagine di mercato, all'avviso istitutivo degli elenchi aperti e all'avviso *"sui risultati delle procedure di affidamento"*.

Si veda l'Allegato I alla Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/141518681/Del.263.2023+-+Allegato+I+-+Elenco+obblighi+di+pubblicazione.pdf/54e37e1d-4205-b26e-e381-006366a21731?t=1687962754783>

Articolo 6 – Effetti giuridici e durata della pubblicazione

1. Gli effetti giuridici degli atti pubblicati ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 **decorrono dalla data di pubblicazione nella BDNCP.**

2. Dalla **data di pubblicazione degli atti nella BDNCP**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale** di cui all'art. 4, punto 1, comunicato alla BDNCP, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.

6.3. **La BDNCP garantisce che gli atti continuano ad essere pubblicati:**

- a) nel caso di bandi e avvisi indittivi di procedure di affidamento, almeno fino alla loro scadenza e comunque non meno di trenta giorni;
- b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione;
- c) nel caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall'indizione di gara;
- d) nel caso di avvisi relativi ai contratti aggiudicati e avvisi di intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni.

F.11. - Entro quanto tempo viene presa in carico e gestita una richiesta di pubblicazione a livello nazionale inviata all'ANAC?

La gestione delle richieste di pubblicazione è disciplinata dagli **articoli 3 e 4 della delibera 263/2023** dell'ANAC.

La **piattaforma per la pubblicità legale dell'ANAC** prende in carico le richieste e gestisce le pubblicazioni solo nei giorni non festivi; sono quindi considerate utili tutte le giornate non festive dal lunedì al venerdì (escluso quindi il sabato).

In particolare:

- la **presa in carico avviene nella stessa giornata della ricezione** se quest'ultima è perfezionata entro le 18:00, altrimenti è operata nel primo giorno utile successivo al ricevimento della richiesta;
- gli **affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea sono pubblicati nella prima giornata utile successiva alla presa in carico;**
- per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, l'invio al TED per pubblicazione nella GUUE avviene il giorno stesso della ricezione se questa avviene prima delle 18:00; la pubblicità a livello nazionale è garantita dalla BDNCP attraverso la piattaforma per la pubblicità legale, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 85 del codice.

La data di effettiva pubblicazione è comunicata attraverso i flussi di comunicazione informatizzati implementati tra la BDNCP/PCP e le piattaforme delle stesse SA.

L'Autorità si riserva, in ogni caso, di posticipare le pubblicazioni al fine di procedere a ulteriori verifiche dei contenuti in caso di anomalie e/o incongruenze rilevate nei dati trasmessi dalle SA.

Esempio scheda AD3 - collegamento ipertestuale inserito nel l'affidamento da pubblicare su PVL

Dati Base Aggiudicazione Appalto

Data Aggiudicazione *

Dati Base Accessibilità 

Dati Base Documenti

Url *

Lingue

Esempio scheda P1_16: collegamento ipertestuale inserito nel bando da pubblicare su PVL

Appalto

Codice Appalto *

4368847

Categorie Merceologiche *

Seleziona

Motivazione CIG

Seleziona

Strumenti Svolgimento Procedure

Seleziona

ID pianificazione

ID pianificazione


E' stato utilizzato un termine ridotto con avviso di preinformazione?

Motivo Urgenza *

Seleziona

Link Documenti

https://www.-----



Art. 28. (Trasparenza dei contratti pubblici)

1. Le **informazioni e i dati** relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.** Sono pubblicati nella predetta sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
3. **Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.**
4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalità di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.

TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI – a partire dal 1 gennaio 2024

L'articolo 6 del D.Lgs. n. 33/2013 (di seguito decreto trasparenza) stabilisce che la pubblicazione dei dati vada fatta nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale delle amministrazioni/enti, secondo i criteri di qualità ivi specificati.

L'articolo 7 del decreto trasparenza prevede che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati **in formato di tipo aperto** ai sensi dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

L'articolo 8 del decreto trasparenza prevede che i documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria siano pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione per 5 anni e mantenuti aggiornati. Decorsi detti termini, essi sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.

TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI – a partire dal 1 gennaio 2024

L'articolo 9-bis del decreto trasparenza dispone la possibilità per le amministrazioni di **assolvere agli obblighi di pubblicazione** mediante la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", **del collegamento ipertestuale alla banca dati contenente i dati, informazioni o documenti alla stessa comunicati e** descrive il regime di responsabilità nell'ipotesi di omessa pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione.

L'articolo 37 del decreto trasparenza, come sostituito dall'articolo 224, comma 4 del codice, prevede che:

- a) **fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti/gli enti concedenti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice dei contratti pubblici e**
- b) **ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla BDNCP presso l'ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.**

ANAC, Delibera 20 giugno 2023, n. 264 - Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 2 - Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Il presente provvedimento **individua gli atti, le informazioni e i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza** ai fini e per gli effetti dell'articolo 37 del decreto trasparenza e dell'articolo 28 del codice.

2.2 Gli obblighi di comunicazione e di pubblicazione di cui al presente provvedimento si applicano a tutte le stazioni appaltanti ed enti concedenti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del decreto trasparenza ai sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto

Articolo 3 - Obblighi e modalità di pubblicazione per le procedure avviate dopo il 1/1/2024

3.1 Al fine di assolvere gli **obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 37 del decreto trasparenza**, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti comunicano **tempestivamente alla BDNCP**, ai sensi dell'articolo 9-bis del citato decreto, **tutti i dati e le informazioni, individuati nell'articolo 10 del provvedimento di cui all'articolo 23 del codice.**

3.2 La trasmissione dei dati alla BDNCP è assicurata **dalle piattaforme di approvvigionamento digitale** di cui agli articoli 25 e 26 del codice secondo le modalità previste nel provvedimento di cui all'articolo 23 del codice. Ai fini della trasparenza fanno fede i dati trasmessi alla BDNCP per il tramite della PCP.

3.3 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **inseriscono sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente"**, un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP secondo le regole tecniche di cui al provvedimento adottato da ANAC ai sensi dell'articolo 23 del codice.

Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione.

3.4 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **pubblicano nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP** e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria come individuati **nell'Allegato 1) al presente provvedimento.**

ARTICOLO 10 DELIBERA ANAC N. 261/2023: INFORMAZIONI CHE LE STAZIONI APPALTANTI E GLI ENTI CONCEDENTI SONO TENUTI A TRASMETTERE ALLA BDNCP

10.1 *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere tempestivamente alla BDNCP, per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento certificate, le informazioni riguardanti:*

a) programmazione.

1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

b) progettazione e pubblicazione

1. gli avvisi di pre-informazione
2. bandi e gli avvisi di gara
3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

c) affidamento

1. **gli avvisi di aggiudicazione** ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
2. **gli affidamenti diretti**

d) esecuzione

1. La stipula e l'avvio del contratto
2. gli stati di avanzamento
3. i subappalti
4. le modifiche contrattuali e le proroghe
5. le sospensioni dell'esecuzione
6. gli accordi bonari
7. le istanze di recesso
8. la conclusione del contratto
9. il collaudo finale

e) ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni.

TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI

La digitalizzazione dei contratti pubblici semplifica anche l'assolvimento dei relativi obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza. Infatti, la gestione del ciclo di vita dei contratti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate **assicura anche il rispetto degli obblighi di trasparenza per tutti i dati trasmessi alla BDNCP.**

In AT deve essere solo riportato il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata ad un CIG, tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP.

Il collegamento ipertestuale che va riportato in AT e che consente di accedere alla BDNCP, è indicato dall'ANAC sul portale dati aperti dell'ANAC stessa. (esempi:

https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B1989CA91E

https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B068FB3359)

Rimane fermo l'obbligo, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, di pubblicare sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, tutto l'insieme di dati e atti relativi al ciclo di vita del singolo contratto che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria. Tali dati e atti sono individuati dall'allegato alla delibera n. 264/2023.

Nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono decidere di sostituire la pubblicazione integrale degli stessi con la pubblicazione del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Ciò è ammesso solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti. Ove si scelga tale soluzione, ossia di non riproporre la pubblicazione integrale ma di rinviare, mediante collegamento ipertestuale, alla pubblicazione sulla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata, è necessario che la piattaforma garantisca che la pubblicazione rispetti i termini e i criteri di qualità delle informazioni stabiliti dal d.lgs. 33/2013 (artt. 6 e 8, co. 3).

Ulteriori indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate prima del 31 dicembre 2023, e non ancora concluse a quella data, sono contenute nel Comunicato adottato, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con delibera n. 582 del 13 dicembre 2023.

ONERI DI PUBBLICAZIONE

Gli oneri di pubblicazione sono divisi in due macro categorie.

- Atti e documenti a contenuto generale, riferiti a tutte le procedure di gara
- Atti e documenti relativi a singole procedure di affidamento.

Quest'ultima categoria può essere, a sua volta suddivisa, in quattro aree:

- Pubblicazioni
- Affidamento
- Fase esecutiva
- Altro (sponsorizzazioni, somma urgenza, finanza di progetto)

Gli **“Atti e documenti a contenuto generale, riferiti a tutte le procedure di gara”** riguardano tutti i settori, i settori speciali e i progetti di investimento.

Con riferimento a tutti i settori, occorre pubblicare

- L'elenco di tutte le soluzioni tecnologiche adottate dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività ai sensi dell'art. 30 del Codice (si tratta di atti afferenti all'intero ciclo di vita di un appalto pubblico e potrebbero, ad esempio, riguardare i contratti, le convenzioni, gli atti che legittimano l'utilizzo di piattaforme digitali di approvvigionamento)
- L'avviso di cui all'allegato I.5 al Codice finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per il completamento di opere incompiute
- La comunicazione circa la mancata redazione dei programmi triennali e annuali di lavori, servizi e forniture

Dati e informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria in **AT SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"** come individuati nell'Allegato 1) alla Delibera n. 264/2023 modificata da Del. n. 601/2023

<u>Riferimento normativo</u>	<u>Contenuto dell'obbligo</u>	<u>Aggiornamento</u>
Art. 30, d.lgs. 36/2023 Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici	Elenco delle soluzioni tecnologiche adottate dalle SA e enti concedenti per l'automatizzazione delle proprie attività.	Una tantum con aggiornamento tempestivo in caso di modifiche
ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo (art. 4, co. 3)	Avviso finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse degli operatori economici in ordine ai lavori di possibile completamento di opere incompiute nonché alla gestione delle stesse NB: Dove l'avviso è pubblicato nella apposita sezione del portale web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la pubblicazione in AT è assicurata mediante link al portale MIT	Tempestivo
ALLEGATO I.5 al d.lgs. 36/2023 <i>Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo</i> (art. 5, co. 8; art. 7, co. 4)	Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori Comunicazione circa la mancata redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi.	Tempestivo
Art. 168, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara con sistemi di qualificazione	Atti recanti norme, criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, l'eventuale aggiornamento periodico dello stesso e durata, criteri soggettivi (requisiti relativi alle capacità economiche, finanziarie, tecniche e professionali) per l'iscrizione al sistema.	Tempestivo
Art. 169, d.lgs. 36/2023 Procedure di gara regolamentate Settori speciali	<u>Obbligo applicabile alle imprese pubbliche e ai soggetti titolari di diritti speciali esclusivi</u> Atti eventualmente adottati recanti l'elencazione delle condotte che costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli artt. 95, co. 1, lettera e) e 98 (cause di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali).	Tempestivo
Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003, introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020 Dati e informazioni sui progetti di investimento pubblico	<u>Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico.</u> Elenco annuale dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale	Annuale

Segue 

PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023

PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI in AT SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"

Pubblicazione	Art. 40, co. 3 e co. 5, d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico (da intendersi riferito a quello facoltativo) Allegato I.6 al d.lgs. 36/2023 Dibattito pubblico obbligatorio	1) Relazione sul progetto dell'opera (art. 40, co. 3 codice e art. 5, co. 1, lett. a) e b) allegato) 2) Relazione conclusiva redatta dal responsabile del dibattito (con i contenuti specificati dall'art. 40, co. 5 codice e art. 7, co. 1 dell'allegato) 3) Documento conclusivo redatto dalla SA sulla base della relazione conclusiva del responsabile (solo per il dibattito pubblico obbligatorio) ai sensi dell'art. 7, co. 2 dell'allegato Per il dibattito pubblico obbligatorio, la pubblicazione dei documenti di cui ai nn. 2 e 3, è prevista sia per le SA sia per le amministrazioni locali interessate dall'intervento	Tempestivo	
	Art. 82, d.lgs. 36/2023 Documenti di gara Art. 85, co. 4, d.lgs. 36/2023 Pubblicazione a livello nazionale (cfr. anche l'Allegato II.7)	Documenti di gara. Che comprendono, almeno: Delibera a contrarre Bando/avviso di gara/lettera di invito Disciplinare di gara Capitolato speciale Condizioni contrattuali proposte	Tempestivo	

Segue
→

PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023

PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI in AT SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"

Affidamento	Art. 28, d.lgs. 36/2023 Trasparenza dei contratti pubblici	Composizione delle commissioni giudicatrici e CV dei componenti	Tempestivo	
	Art. 47, co. 2, e 9 d.l. 77/2021, convertito con modificazioni dalla l. 108/2021 D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile redatto dall'operatore economico, tenuto alla sua redazione ai sensi dell'art. 46, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti). Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta	Da pubblicare successivamente alla pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure	
	Art. 10, co. 5; art. 14, co. 3; art. 17, co. 2; art. 24; art. 30, co. 2; art. 31, co. 1 e 2; D.lgs. 20/2022 Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica	Procedure di affidamento dei servizi pubblici locali: 1) deliberazione di istituzione del servizio pubblico locale (art. 10, co. 5); 2) relazione contenente la valutazione finalizzata alla scelta della modalità di gestione (art. 14, co. 3); 3) Deliberazione di affidamento del servizio a società in house (art. 17, co. 2) per affidamenti sopra soglia del servizio pubblico locale, compresi quelli nei settori del trasporto pubblico locale e dei servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale; 4) contratto di servizio sottoscritto dalle parti che definisce gli obblighi di servizio pubblico e le condizioni economiche del rapporto (art. 24 e 31 co. 2); 5) relazione periodica contenente le verifiche periodiche sulla situazione gestionale (art. 30, co. 2)	Tempestivo	L'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato hanno elaborato alcuni schemi tipo, tra cui quelli relativi ai seguenti documenti: - Relazione sulla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, come previsto dall'art. 14, co. 3; - Motivazione qualificata richiesta dall'art. 17, co. 2, in caso di affidamenti diretti a società in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici. Resta fermo l'obbligo di trasmissione ad ANAC come espressamente previsto all'art. 31, co. 2, d.lgs. 20/2022 La documentazione è disponibile al seguente link: https://www.anticorruzione.it/trasparenza-dei-servizi-pubblici-locali-di-rilevanza-economica

Segue
→

PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023

PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI in AT SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"

Esecutiva	Art. 215 e ss. e All. V.2, d.lgs 36/2023 Collegio consultivo tecnico	Composizione del Collegio consultivo tecnici (nominativi) CV dei componenti	Tempestivo	
	Art. 47, co. 3, co. 3-bis, co. 9, l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 109/2021 Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati D.P.C.M. 20 giugno 2023 recante Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati (art. 1, co. 8, allegato II.3, d.lgs. 36/2023)	<u>Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici PNRR e PNC e nei contratti riservati:</u> 1) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante/ente concedente dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 2) Certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza della presentazione delle offerte e consegnate alla stazione appaltante/ente concedente entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)	Tempestivo	

Segue 

PER OGNI SINGOLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO INSERIRE IL LINK ALLA BDNCP CONTENENTE I DATI E LE INFORMAZIONI COMUNICATI DALLA S.A. E PUBBLICATI DA ANAC AI SENSI DELLA DELIBERA N. 261/2023

PER CIASCUNA PROCEDURA SONO PUBBLICATI INOLTRE I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI in AT SOTTO-SEZIONE "Bandi di gara e contratti"

Sponsorizzazioni	Art. 134, co. 4, d.lgs. 36/2023 Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato	Affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro: 1) avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, con sintetica indicazione del contenuto del contratto proposto.	Tempestivo	
Procedure di somma urgenza e di protezione civile	Art. 140, d.lgs. 36/2023 Comunicato del Presidente ANAC del 19 settembre 2023	Atti e documenti relativi agli affidamenti di somma urgenza a prescindere dall'importo di affidamento. In particolare: 1) verbale di somma urgenza e provvedimento di affidamento; con specifica indicazione delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie; 2) perizia giustificativa; 3) elenco prezzi unitari, con indicazione di quelli concordati tra le parti e di quelli dedotti da prezzari ufficiali; 4) verbale di consegna dei lavori o verbale di avvio dell'esecuzione dei servizi/fornitura; 5) contratto, ove stipulato.	Tempestivo	
Finanza di progetto	Art. 193, d.lgs. 36/2023 Procedura di affidamento	Provvedimento conclusivo della procedura di valutazione della proposta del promotore relativa alla realizzazione in concessione di lavori o servizi	Tempestivo	

BANCA DATI CONTRATTI PUBBLICI

ANAC

PUBBLICITA' LEGALE

PORTALE UNICO
TRASPARENZA

pubblicitalegale.anticorruzione.it

Plattaforma di Pubblicità a Valore Legale

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

ANAC - Portale dei Servizi

Home

Home
Bandi e avvisi di indizione
Esiti
Altri avvisi
Ricerca avanzata
News
Dati aperti BDNCP

Ultime Pubblicazioni

Pubblicazioni del 05/02/2024	Pubblicazioni del 02/02/2024	Pubblicazioni del 01/02/2024
Bandi e avvisi di indizione >	Bandi e avvisi di indizione >	Bandi e avvisi di indizione >
Esiti >	Esiti >	Esiti >
Altri avvisi >	Altri avvisi >	Altri avvisi >

Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Home RPCT In-House L.190/2012 Albo Arbitri Dataset Analytics Registro Piattaforme Certificate

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici

Filtri: Tutti i filtri (12)

APPALTI INDICATORI BANDI IN CORSO RICERCA PER CIG

Attenzione: I dati riportati nelle presenti dashboard non sono confrontabili con quelli pubblicati dall'Autorità con i rapporti quadrimestrali e le relazioni annuali al Parlamento. In quanto vengono prodotti esattamente come ricevuti dalle stazioni appaltanti direttamente o per il tramite delle sezioni regionali dell'Osservatorio; non sono stati, quindi, sottoposti a quei processi di filtraggio e di validazione semantica che vengono utilizzati per la produzione delle pubblicazioni suddeite. I cui criteri sono esplicitati all'interno delle stesse. I dati che si riferiscono ai CIG di adesione ad accordo quadro/convenzione non sono pubblicati, eccetto nella sezione RICERCA PER CIG.


RIMUOVITI TUTTI I FILTRI

Valore base d'Asta

€6,656715792989766e+26


9.223.372.036 MILIARDI, 854 MILIONI, 775 MILA, 807,0 EURO

SERVIZI ONLINE

 [TUTTO](#)

 [Contratti Pubblici](#)


 [Anticorruzione](#)

 [Trasparenza](#)

 [Filtri](#)

Ordina per 

Destinatari 

 [Cerca servizi](#)

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

Componente per la **Stazione Appaltante**

[A cosa serve](#)

[Amministrazioni Pubbliche](#)



Contratti Pubblici

[Accedi al servizio](#)

Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

Componente per l'**Operatore Economico**

[A cosa serve](#)

[Imprese](#)



Contratti Pubblici

[Accedi al servizio](#)

Piattaforma Contratti Pubblici

Servizio per la gestione degli **Appalti pubblici**.

[A cosa serve](#)

[Amministrazioni Pubbliche](#)



Contratti Pubblici

[Accedi al servizio](#)

Piattaforma per la pubblicità a valore legale

La Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) garantisce la pubblicazione in ambito nazionale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici. (artt. 27, 84, 85 D.Lgs. 36/2023)

[Cittadini](#) [Imprese](#) [Amministrazioni Pubbliche](#)



Contratti Pubblici

[Accedi al servizio](#)



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

[ANAC - Portale dei Servizi !\[\]\(a03a7eb2f4046e1d3c76772003e549ea_img.jpg\)](#)

Home

Home

Bandi e avvisi di indizione

Esiti

Altri avvisi

Ricerca avanzata

News

Dati aperti BDNCP

Ultime Pubblicazioni



Pubblicazioni del
14/03/2024

[Pubblicazione in elaborazione](#)

[Pubblicazione in elaborazione](#)

[Pubblicazione in elaborazione](#)



Pubblicazioni del
13/03/2024

[Bandi e avvisi di indizione](#) >

[Esiti](#) >

[Altri avvisi](#) >



Pubblicazioni del
12/03/2024

[Bandi e avvisi di indizione](#) >

[Esiti](#) >

[Altri avvisi](#) >

Publicità a Valore Legale (PVL)

Piattaforma per la pubblicità a valore legale degli avvisi e degli esiti di gara, che attua le previsioni degli articoli 27, 84 e 85 del D.Lgs. 36/2023, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

[ANAC - Portale dei Servizi](#)

[Home](#) / [Bandi e avvisi di indizione](#) /

[Home](#)

[Bandi e avvisi di indizione](#)

[Esiti](#)

[Altri avvisi](#)

[Ricerca avanzata](#)

[News](#)

[Dati aperti BDNCP](#)

[← Indietro](#)



Lotti presenti: 1

[Cronologia bando >](#)

lavori di restauro e adeguamento

Pubblicazione: 16/02/2024

Scadenza: 20/03/2024

URI

JSON

[SEZIONE A - Stazione Appaltante/Ente Concedente](#)

[Sezione B - Dati Generali](#)

[Sezione C - Oggetto](#)


[Documenti relativi alla procedura](#)

Tipo di procedura di aggiudicazione

Aperta

collegamento ipertestuale che consente di accedere al sito istituzionale della stazione appaltante, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto

Sito istituzionale della stazione appaltante, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto



The screenshot shows a web interface for procurement information. At the top right, there are two buttons: a blue button labeled 'VISUALIZZA SU BDNCP' and an orange button labeled 'TORNA AI BANDI DI GARA'. A red arrow points to the blue button. Below the buttons is a white box containing the following details:

Struttura Appaltante: |

Cig: |

Cup:

Stato: Aperta

Oggetto: - PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI I

Descrizione: COME MEGLIO DETTAGLIATO NEI DOCUMENTI DELLA PROCEDURA

Importo di gara: € 1.369.183,84

di cui:

- **Importo soggetto a ribasso:** € 1.267.502,90
- **Importo non soggetto a ribasso:** € 101.680,94

Scelta del Contraente: Procedura Aperta

Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

Attraverso questo portale è possibile accedere liberamente ai dati in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici gestiti dall'ANAC nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

[Home](#)

[RPCT](#)

[In-House](#)

[L.190/2012](#)

[Albo Arbitri](#)

[Dataset](#)

[Analytics](#)

[Registro Piattaforme Certificate](#)

DETTAGLIO APPALTO

STAZIONE APPALTANTE:

CODICE AUSA: **0000**

CF AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: |

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: **COMUNE DI NOLE**

ID CENTRO COSTO: |

DENOMINAZIONE CENTRO COSTO: |

REGIONE:

CITTA:

INDIRIZZO: |

ISTAT COMUNE: |

SEZIONE REGIONALE: |

:

Formato dell'Indirizzo pubblicazione:

https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=XXXXXXXXXX

ANAC, FAQ digitalizzazione

1.- La stazione appaltante può avvalersi di servizi di intermediazione per la pubblicazione di bandi ed esiti di gara?

No, in quanto la pubblicazione avviene esclusivamente per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

2.- Quali sono le modalità utilizzabili per assolvere gli oneri di pubblicazione sul TED?

Gli **oneri di pubblicazione sul TED** vengono assolti attraverso la comunicazione dei dati necessari sulla piattaforma digitalizzata.

3.- Con la presente si chiedono chiarimenti in merito alle pubblicazioni di Rettifiche al bando/documenti di gara per procedure in corso e avviate entro il 31/12/2023. Dove pubblico, a livello nazionale, l'avviso di rettifica di un bando di gara pubblicato prima del 1° gennaio 2024?

L'avviso di mera rettifica del bando va reso noto con le stesse forme di pubblicità dell'atto rettificato e, dunque, l'avviso di rettifica di bandi pubblicati prima del 1° gennaio 2024, a livello nazionale, assolve l'obbligo di pubblicità legale tramite la pubblicazione su GURI.

ANAC, FAQ digitalizzazione

F.4. - Per gare concluse entro il 31/12/2023, essendo venuto meno, a partire dal 1° gennaio 2024, il regime transitorio di pubblicità legale per i bandi di gara e i correlati avvisi di cui all'articolo 225, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023, è corretto pubblicare l'avviso di gara esperita sulla GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici oppure invece bisogna utilizzare la BDNCP?

Come chiarito nella Delibera n. 582/2023, ANAC pubblica attraverso la BCNCP i dati comunicati tramite SIMOG relativi all'aggiudicazione di gare indette fino al 31 dicembre 2023. In questi casi le stazioni appaltanti devono assicurare **l'invio tempestivo dei dati**, e comunque entro il termine stabilito dalla norma (art. 111 del D.Lgs. n. 36/2023) per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale. Le stazioni appaltanti sono anche tenute a garantire la completezza e la correttezza dei dati inviati.

ANAC, FAQ digitalizzazione

F.5. - Se ho inviato il bando al TED ai fini della pubblicazione sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023, come adempio gli obblighi di pubblicità a livello nazionale? E' ancora valida in questo caso la pubblicazione del bando su GURI in una data a partire dal 1° gennaio 2024?

Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, la pubblicità del bando a livello nazionale su GURI continua a soddisfare gli obblighi di pubblicità legale anche dopo il 31 dicembre 2023 **solo per quelle gare che sono state avviate entro tale data.**

Per gare "avviate" devono intendersi quelle gare il cui bando è stato **pubblicato** sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023. In questo caso il **bando può essere pubblicato in GURI** anche in una data a partire dal 1° gennaio 2024 e tale pubblicazione soddisfa gli obblighi di pubblicità legale.

Se invece il bando è stato solo inviato al TED **ma non anche pubblicato su GUUE entro il 31 dicembre 2023**, la gara rientra nell'ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e il bando deve essere **pubblicato a livello nazionale tramite la BDNCP**. In questo caso l'eventuale pubblicazione del bando su GURI non assolve gli obblighi di pubblicità legale.

F.6. - Come posso pubblicare su BDNCP il bando che ho inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicato su GUUE solo dopo tale data?

Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, per pubblicare sulla sezione della BDNCP dedicata alla pubblicità legale un bando inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma che è stato pubblicato su GUUE a partire dal 1° gennaio 2024 **occorre procedere in autotutela al ritiro del bando e all'impostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione**, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la BDNCP, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.

F.7. - Se ho inviato al Poligrafico un bando soggetto al solo obbligo di pubblicità in ambito nazionale entro il 31 dicembre 2023, l'eventuale pubblicazione su GURI successiva a tale data è valida?

Come chiarito nel Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024, recante Indicazioni per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale dei bandi di gara in ambito nazionale, in questo caso la pubblicazione su GURI non assolve l'obbligo di pubblicità legale e il bando deve essere pubblicato tramite la BDNCP. Per potere pubblicare tramite BDNCP, occorre procedere in autotutela **al ritiro del bando e all'impostazione ex novo della gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per potere procedere alla trasmissione alla BDNCP** dei dati necessari alla pubblicazione tramite interoperabilità, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.

ANAC, FAQ digitalizzazione

F.8. - L'avvio di una procedura negoziata senza bando ai sensi delle lettere c), d), e) del comma 1 dell'art. 50 del Codice deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 27 del Codice attraverso la BDNCP?

Le procedure negoziate senza bando ex art. 50, co. 1, lett. c), d), e), del Codice sono soggette agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 2, co. 2, Allegato II.1 al Codice (fase di avvio) e dall'art. 50, co. 9 (fase aggiudicazione).

Se la consultazione degli operatori avviene con **indagine di mercato**, il relativo **avviso di avvio dell'indagine di mercato è pubblicato in BDNCP (sezione altri avvisi della PVL)** ai sensi dell'art. 2, co. 2, Allegato II.1.

Se la consultazione avviene con lettera di invito a soggetti individuati in un **elenco di operatori economici**, non viene effettuata alcuna pubblicazione in BDNCP per la fase di invio.

L'esito di ciascuna procedura, in qualunque modo sia stata avviata, è pubblicato in BDNCP (sezione esiti della PVL) ai sensi dell'art. 50, comma 9.

Orchestratore ANAC e documenti per interoperabilità

Presupposti per l'interoperabilità sono da un lato la mappatura di tutti processi di approvvigionamento e l'individuazione del set di dati (le cc.dd. schede) elaborate da ANAC e che le Stazioni Appaltanti, durante il ciclo di vita dei contratti pubblici, devono inviare alla BDNCP attraverso le Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD), dall'altro lo sviluppo software delle suddette PAD da parte dei relativi Gestori.

A livello operativo, le Stazioni Appaltanti possono consultare le indicazioni fornite dall'ANAC attraverso il cd *Orchestratore*, un documento in formato excel attraverso il quale è possibile avere un quadro di insieme di tutte le schede ANAC Form con evidenza per ciascuna di esse di una serie di informazioni utili alla gestione degli affidamenti.

In particolare, l'Orchestratore consente di poter visualizzare (e, quindi, anche di effettuare ricerche con la funzione di filtro) le seguenti macro informazioni:

- **settore e regime dell'affidamento** (settore ordinario, settore speciale, settore della difesa e sicurezza, regime alleggerito..)
- **fase dell'appalto** (pianificazione, pubblicazione, affidamento, aggiudicazione, esecuzione)
- **identificativo scheda** (AD3, AD5, PL1_4, P7_1_3, P2_16)
- **descrizione** (avviso pubblico, adesione a Convenzione, avviso di aggiudicazione)
- **scheda normativa** (articolo di riferimento del Codice o della Direttiva europea)
- **pubblicazione TED** (viene precisato se la scheda prevede l'invio di dati anche ai fini della pubblicità a livello europeo)
- **pubblicazione nazionale** (viene precisato se la scheda prevede l'invio di dati ai fini della pubblicità a livello nazionale tramite la piattaforma Pubblicità a valore legale - PVL)
- **acquisizione CIG** (per ciascuna scheda è riportato se la Piattaforma Contratti Pubblici rilascia o meno il Codice CIG)

Orchestratore ANAC e Documenti Interoperabilità per i RUP



In questa sezione potrete trovare i documenti ufficiali rilasciati da ANAC in merito al nuovo sistema di approvvigionamento digitale e, in particolare, all'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

La pagina è monitorata e aggiornata per fornire ai RUP e agli addetti alla gestione degli appalti tutti i documenti necessari all'espletamento delle procedure, nelle loro più recenti versioni.

















Cod Area Funzione	Cod Famiglie di funzionali	Settore-regin	fase	evento	scheda	Versione	schedaDescrizione	schedaNormativa	pubblicazione ED	eForm	includeED	includeAcForm	pubblicazione Nazior	schedaPreinformazione	schedaDiIndirizzo	attribuis CIG	schedaSussiva	flu	
A_1	PL1	appalti settori ordinari pari /sopra soglia	pianificazione	preinformazione	PL1_1	10	relativo al profilo di committente — direttiva generale	Articolo 81 comma 1 decreto legislativo 36/2023	SI		1	NO	NO	SI	SI	NO	NO	STATO FINALE	
A_1	PL1	appalti settori speciali pari /sopra soglia	pianificazione	preinformazione	PL1_2	10	Avviso di pubblicazione di un avviso periodico indicativo relativo al profilo di committente — direttiva settoriale	Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE Articolo 161 comma 1 decreto legislativo 36/2023 Articolo 164 decreto legislativo 36/2023	SI		2	NO	NO	SI	SI	NO	NO	STATO FINALE	
A_1	PL1	appalti settore difesa e sicurezza pari /sopra soglia	pianificazione	preinformazione	PL1_3	10	Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione relativo al profilo di committente — direttiva per il settore della difesa	Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE Articolo 21 decreto legislativo 208/2011 Articolo 81 comma 1 decreto legislativo 36/2023	SI		3	NO	NO	SI	SI	NO	NO	STATO FINALE	
A_1	PL1	appalti settori ordinari pari /sopra soglia	pianificazione	preinformazione	PL1_4	10	Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi — direttiva generale	Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE Articolo 81 comma 1 decreto legislativo 36/2023	SI		4	NO	NO	SI	SI	NO	NO	STATO FINALE	
A_1	PL1	appalti settori speciali pari /sopra soglia	pianificazione	preinformazione	PL1_5	10	Avviso periodico indicativo a fini unicamente informativi — direttiva settoriale	Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE Articolo 161 comma 1 decreto legislativo 36/2023	SI		5	NO	NO	SI	SI	NO	NO	STATO FINALE	
A_1	PL1	appalti settore difesa e sicurezza pari /sopra soglia	pianificazione	preinformazione	PL1_6	10	Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi — direttiva per il settore della difesa	Articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE escluso difesa Articolo 21 decreto legislativo 208/2011 Articolo 81 comma 1 decreto legislativo 36/2023	SI		6	NO	NO	SI	SI	NO	NO	STATO FINALE	
A_1	PL1	appalti settori ordinari pari /sopra soglia	pianificazione	preinformazione	PL1_7	10	Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte — direttiva generale	Articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, Articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE Articolo 81 comma 1 decreto legislativo 36/2023 Articolo 45 paragrafo 2	SI		7	NO	NO	SI	SI	NO	NO	P1_16	

Orchestratore ANAC

scheda	scheda Versione	schedaDescrizione	schedaNormativa	pubblicazione ED	eForm	includeEPP D	includeA cForm	pubblica neNazior	schedaPreinf mazione	schedaDiInd ne	attribuis CIG	schedaSuc ssiva
AD3	1.0	Affidamento diretto >= 5k e entro i valori ammessi	Articolo 50 comma 9 decreto legislativo 36/2023	NO	nonPrevi sta	SI, NO	SI	SI	NO	SI	SI	SC1,S3,CO1
AD5	1.0	Affidamento diretto < 5k	Articolo 49 c. 6 e 50 decreto legislativo 36/2023	NO	nonPrevi sta	SI, NO	SI	NO	NO	SI	SI	CO2

evento	scheda	scheda Versione	schedaDescrizione	schedaNormativa	pubblicazione ED	eForm	includeEPP D	includeA cForm	pubblica neNazior	schedaPreinf mazione	schedaDiInd ne	attribuis CIG	schedaSuc ssiva
Avvio dell'indagine di mercato	P7_1_3	1.0	Procedura negoziata senza bando sottosoglia	Articolo 50 comma 1 lettere c) d) e) decreto legislativo 36/2023 Articolo 2 Allegato II.1 Articolo 50 comma 5 decreto legislativo 36/2023 e Libro III decreto legislativo 36/2023 Articolo 31 decreto legislativo 208/2011 Articolo 187 decreto legislativo 36/2023 Articolo 127 decreto legislativo 36/2023 Articolo 128 comma 8 decreto legislativo 36/2023	NO	nonPrevi sta	NO	SI	SI	NO	SI	SI	S1,NAG
lettera di invito	P7_2	1.0	Procedura negoziata senza bando; Procedura per appalti specifici in uno SDA	Articolo 50 comma 1 lettere c) d) e) decreto legislativo 36/2023 Articolo 2 Allegato II.1 Articolo 50 comma 5 decreto legislativo 36/2023 e Libro III decreto legislativo 36/2023 Articolo 31 decreto legislativo 208/2011 Articolo 127 decreto legislativo 36/2023 Articolo 128 comma 8	NO	nonPrevi sta	SI, NO	SI	NO	NO	SI	SI	S2,NAG

Schede fase di esecuzione

ESECUZIONE	SC1	Sottoscrizione del contratto	N/A	
ESECUZIONE	I1	Avvio dell'esecuzione	N/A	
ESECUZIONE	M1	Modifica contrattuale, direttiva generale	Articolo 72, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE Articolo 89, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE Articolo 141 comma 3 lettera i) decreto legislativo 36/2023 Articolo 120 comma 14 e comma 15 decreto legislativo 36/2023 Articolo 5 comma 11 e comma 12 Allegato II.14	
ESECUZIONE	M1_40	Modifica contrattuale, direttiva concessioni	Articolo 43, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE Articolo 189 comma 5 decreto legislativo 36/2023	
ESECUZIONE	SA1	Stato Avanzamento lavori per qualunque procedura	N/A	
ESECUZIONE	RSU1	Comunicazione richiesta di subappalto per qualunque procedura	Articolo 119 decreto legislativo 36/2023	
ESECUZIONE	ES1	Esito Richiesta subappalto Autorizzazione/diniego subappalto	Articolo 119 decreto legislativo 36/2023	
ESECUZIONE	CS1	conclusione subappalto	Articolo 119 decreto legislativo 36/2023	
ESECUZIONE	SO1	Sospensione in fase di esecuzione per qualunque procedura	Articolo 121 decreto legislativo 36/2023	
ESECUZIONE	SQ1	Superamento del quarto del tempo contrattuale	Articolo 121 decreto legislativo 36/2023	
ESECUZIONE	RI1	Ripresa Prestazione	Articolo 121 decreto legislativo 36/2023	
ESECUZIONE	AC1	Accordo bonario	Articoli 210 e 211 decreto legislativo 36/2023	
ESECUZIONE	IR1	Istanza di recesso	N/A	
ESECUZIONE	CO1	Conclusione	N/A	
ESECUZIONE	CO2	Conclusione	N/A	
ESECUZIONE	CL1	Collaudo	Articolo 116 decreto legislativo 36/2023 e allegato II.14	

ANAC ha mappato tutte le procedure dividendole in più fasi e prevedendo per ogni fase una scheda

ESEMPI

AFFIDAMENTI DIRETTI

- Scheda **AD5** ----- > scheda successiva **CO2** (conclusione affidamento diretto < 5K)
- Scheda **AD3** ----- > scheda successiva **SC1** (sottoscrizione contratto) ----- > **I1** (Inizio esecuzione) ----- > scheda successiva **CO1** (conclusione affidamento diretto ≥ 5K)


PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTO SOGLIA CON INVITO DA ELENCO è:

P7_2 "*procedura negoziata senza bando*" (con cui si prende il CIG) ----> **S2** "*Elenco offerte ricevute / OE invitati*" ----> **I1** - *Inizio esecuzione* ----> **A2_29** "*Avviso aggiudicazione*" (con cui avviene la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione in PVL) ---->..... **(di seguito eventuale S3 per comunicare incarichi tecnici e SC1 per la stipula del contratto)**

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTO SOGLIA TRAMITE INDAGINE DI MERCATO è:

P7_1_3 "*avvio indagine di mercato*" (con cui si prende il CIG e l'avviso viene pubblicato in PVL) ----> **S1** "*Elenco soggetti che hanno manifestato interesse nelle procedure a due fasi*" ----> **S2** "*Elenco offerte ricevute / OE invitati*" ----> **I1** - *Inizio esecuzione* ----> **A2_29** "*Avviso aggiudicazione*" (con cui avviene la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione in PVL) ---->..... **(di seguito S3 per comunicare incarichi tecnici e SC1 per la stipula del contratto)**

		PVL - AVVIO	PVL - ESITI
Procedura negoziata	INDAGINE DI MERCATO	ALTRI AVVISI	SI
	CON INVITO DA ELENCO	NO	SI
	RDO APERTA (?)	NO	SI



ANAC Delibera n. 507/2023 : anche una **R.d.O. aperta** è qualificabile come procedura negoziata senza bando (con invito a presentare l'offerta rivolto a tutti gli operatori iscritti ad una determinata categoria merceologica entro il termine di presentazione delle offerte).

Digitalizzazione: Cosa è cambiato

- Obbligo di ricorso alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale (PAD) certificate:
<http://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>
- Obbligo di acquisizione CIG tramite PAD
- In caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle piattaforme di approvvigionamento certificate, facoltà di utilizzo della PCP per gli affidamenti infra 5.000 euro fino al 30.9.2024
- Regime transitorio per alcune fattispecie fino al 30.6.2024
- Obbligo di pubblicazione dei bandi su PVL (piattaforma pubblicità legale - Pubblicità a valore legale) tramite PAD
- Obblighi di trasparenza su PUT (Piattaforma Unica Trasparenza) tramite PAD
- Verifica dei requisiti tramite FVOE 2.0
- Verifica di autenticità garanzia nativa digitale (delibera ANAC n.606/2023)
- Accesso agli atti (artt. 35 e 36 Codice)

Criticità nell'avvio della digitalizzazione

- Difficoltà tecnico-informatiche nell'accesso alla PCP
- Interoperabilità PAD – PCP non ancora pienamente efficiente
- Difficoltà tecniche nelle piattaforme regionali
- Mancata formazione tempestiva da parte dell'ANAC e delle centrali regionali
- Assenza di supporti e «tutorial» da parte di ANAC-MIT-Piattaforme regionali
- Moltiplicazione degli adempimenti informativi (compilazione schede)
- Trattativa diretta sul MePA (per acquisizione preventivo) e obbligo di indicare l'«aggiudicazione»
- per gli OdA sul MePA (ordini diretti di acquisto) il punto ordinante deve necessariamente validare l'ordine prima di compilare tutta la parte relativa all'ANACFORM
- Operatore nazionale o straniero che non intende profilarsi nelle PAD o sul MePA?
- In <https://www.acquistinretepa.it> introduzione scheda (P7_1_3) per avvio dell'indagine di mercato per individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata sottosoglia ma possibilità di utilizzarla solo nell'ambito della piattaforma ASP

STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

Allegato I.1. al D.Lgs. n. 36/2023 -- art. 3, co. 1, lett. cc) e dd)

cc) **«strumenti di acquisto»**, strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:

- 1) le convenzioni quadro di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;
- 2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono sono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;

dd) **«strumenti di negoziazione»**, strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:

- 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;
- 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;
- 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;
- 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;

STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

CONVENZIONE



CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO

SOGLIA COMUNITARIA
sopra e sotto soglia

MODALITA' DI ACQUISTO
ordine diretto

ACCESSO ALLE IMPRESE
partecipazione alla gara

POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE
bassa

PRESENZA DEL CATALOGO
sì

acquistinretepa

ACCEDI

STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

ACCORDO QUADRO



CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO

SOGLIA COMUNITARIA
sopra e sotto soglia

MODALITA' DI ACQUISTO
ordine diretto o negoziazione

ACCESSO ALLE IMPRESE
partecipazione alla gara

POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE
medio / alta

PRESENZA DEL CATALOGO
sì

acquistinretepa

ACCEDI

STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

SDAPA



CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO

SOGLIA COMUNITARIA
sopra e sotto soglia

MODALITA' DI ACQUISTO
negoiazione

ACCESSO ALLE IMPRESE
ammissione al Bando


PERSONALIZZAZIONE
alta

PRESENZA DEL CATALOGO
no

acquistinretepa

ACCEDI

STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE



CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO

SOGLIA COMUNITARIA
sotto soglia

MODALITA' DI ACQUISTO
ordine diretto o negoziazione

ACCESSO ALLE IMPRESE
abilitazione al Bando

POSSIBILITA' DI PERSONALIZZAZIONE
alta


PRESENZA DEL CATALOGO
sì per i beni
sì per alcune tipologie di servizi
no per i lavori

acquistinretepa

ACCEDI



STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE



STRUMENTO ▼	INIZIATIVA ▼	AREA MERCEOLOGICA ▼	STATO ▼	LOTTI/CAT. ATTIVI
ME	Lavori Mercato Elettronico della P.A. per l'affidamento di lavori e di opere generali e specializzate	 Lavori di manutenzione e opere pubbliche	 Attiva	53
ME	Servizi Mercato Elettronico della P.A. per l'acquisto di diverse tipologie di Servizi	 16 aree merceologiche	 Attiva	131
ME	Beni Bando del Mercato Elettronico della P.A. per la fornitura di diverse tipologie di Prodotti	 15 aree merceologiche	 Attiva	87

STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

acquistinretepa

Gare in ASP

Le Gare in ASP (*Application Service Provider*) sono procedure nelle quali le amministrazioni utilizzano in autonomia la piattaforma acquistinrete per svolgere la procedura di gara (sopra/sottosoglia).

La condizione per l'utilizzo della piattaforma in ASP nel sottosoglia (anche per affidamenti diretti) è che l'oggetto della fornitura o del servizio non sia disponibile sul MEPA (in tal caso ASP è utilizzabile anche espletando una procedura negoziata con un solo operatore economico).

Per i lavori ASP è utilizzabile solo in caso di procedure ordinarie (aperte/ristrette). **Questo perché le procedure di gara nell'ambito del MEPA sono classificabili come procedure negoziate (ivi inclusa la RdO aperta).**

ANAC, Parere di precontenzioso n. 507 del 8 novembre 2023:

«Il meccanismo di esclusione automatica delle offerte previsto dall'art. 1, comma 3, della L. n. 120/2020 è applicabile anche ad una R.d.O. aperta (con invito a presentare l'offerta rivolto a tutti gli operatori iscritti ad una determinata categoria merceologica), qualificabile come procedura negoziata senza bando».

STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

Strumenti telematici di acquisto	Sottosoglia	Sovrasoglia
Convenzione quadro	X	X
Mercato elettronico (Ordine diretto = limite affidamento diretto)	X	---
AQ senza riapertura confronto competitivo	X	X
Strumenti telematici di negoziazione	Sottosoglia	Sovrasoglia
Mercato elettronico Consip (RDO)	X	---
AQ con riapertura confronto competitivo	X	X
Sistema dinamico di acquisizione (es SDAPA)	X	X
Sistema di negoziazione della centrale di committenza /stazione appaltante (es ASP)	X	X
Asta elettronica	X	X

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ordine diretto di Acquisto

- affidamento diretto (art.50 co.1 lett.b Codice)

Trattativa diretta

- affidamento diretto (art.50 co.1 lett.a) e b) Codice)
- Procedura negoziata (art.76 Codice)

Confronto di preventivi


- affidamento diretto (art.50 co.1 lett.a) e b) Codice)

Richiesta di offerta «semplice»

- affidamento diretto (art.50 co.1 lett.a) e b) Codice)
- procedura negoziata (art.50, co. 1 lett. c), d) ed e) Codice)
- Procedura negoziata (art. 76 Codice)

Richiesta di offerta «evoluta»

- affidamento diretto (art.50 co.1 lett.a) e b) Codice)
- procedura negoziata (art.50, co. 1 lett. c), d) ed e) Codice)
- Procedura negoziata (art. 76 Codice)



MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

consip MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze

LISTE MEPA CARRELLO MESSAGGI CRUSCOTTO ITA

acquistinretepa Chi siamo Aree merceologiche Acquista Vendi Supporto cerca nel portale ...

Home > Cruscotto

AA

Gestione abilitazioni

ACQUISTI

- > Ordini diretti
- > **Negoziazioni**
- > MePA
- > Gare

Stai operando come **Punto Ordinante** per conto di:

Vuoi [cambiare ruolo?](#)

0

0

Cerca ordini e negoziazioni

Cerca ordini e negoziazioni inserendo il numero identificativo

numero ordine/negoziazione

▼ Ruoli ricoperti su gare (35)

Mercato Elettronico

- ✱ Avvia negoziazione
- ☰ Ordini
- ☰ Negoziazioni

AMBIENTE PRECEDENTE

☰ Ordini

Convenzioni

☰ Ordini

AMBIENTE PRECEDENTE

☰ Ordini

Eventi formativi

Per facilitare l'uso degli strumenti di acquisto e delle iniziative presenti sul Portale Acquisti in Rete, sono organizzati periodicamente eventi di formazione, sia in aula sia on line, per le Amministrazioni e per le Imprese.

Seleziona il tipo di RdO

Puoi scegliere di creare una trattativa diretta, un confronto di preventivi, una RdO di tipo semplice o evoluta.

TRATTATIVA DIRETTA



Negozia con un solo fornitore nell'ambito di un affidamento diretto

SELEZIONA

CONFRONTO DI PREVENTIVI



Richiedi un preventivo ad uno o più fornitori e decidi il criterio di aggiudicazione dell'offerta

SELEZIONA

RDO SEMPLICE



Usa questa RdO in caso di un solo lotto per il criterio di aggiudicazione all'offerta con il prezzo più basso

SELEZIONA

RDO EVOLUTA



Usa questa RdO in caso di più lotti o, nel caso di un unico lotto, per il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa

SELEZIONA

WIKI

https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Pagina_principale

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Trattativa Diretta

- TORNA INDIETRO
- GESTIONE AUTORIZZAZIONI
- RIEPILOGO RDO
- RICHIESTE CHIARIMENTI
- COMUNICAZIONI
- OFFERTE PRESENTATE
- ESAME OFFERTE
- STIPULA
- REVOCA RDO/LOTTO

Confronto di Preventivi

- TORNA INDIETRO
- GESTIONE AUTORIZZAZIONI
- RIEPILOGO RDO
- RICHIESTE CHIARIMENTI
- COMUNICAZIONI
- OFFERTE PRESENTATE
- ESAME OFFERTE
- AGGIUDICAZIONE
- STIPULA
- REVOCA RDO/LOTTO

RDO Semplice

- TORNA INDIETRO
- GESTIONE AUTORIZZAZIONI
- RIEPILOGO RDO
- RICHIESTE CHIARIMENTI
- COMUNICAZIONI
- OFFERTE PRESENTATE
- ESAME OFFERTE
- ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI
- AGGIUDICAZIONE
- STIPULA
- SOSPENSIONE RDO/LOTTO
- REVOCA RDO/LOTTO
- MODIFICA RDO

RDO Evoluta

- TORNA INDIETRO
- PERMESSI E AUTORIZZAZIONI
- RIEPILOGO GARA
- RICHIESTA CHIARIMENTI
- COMUNICAZIONI
- OFFERTE PRESENTATE
- ESAME OFFERTE
- GESTIONE PUNTEGGI
- ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI
- AGGIUDICAZIONE
- STIPULA
- SOSPENSIONE RDO/LOTTO
- REVOCA RDO/LOTTO
- MODIFICA RDO

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

	Categ. abilitaz.	Aperta	Lotti	Criterio	Esclus. Autom.	Scheda di prodotto	Richieste di default	Richieste e tecniche	Doc. disponibili a sistema	Prima seduta	Modifiche strutturali	Esclusioni a sistema	Classifica	Soggetto stipulante	Contratto di sistema
Trattativa diretta	1	-	-	-	- *	-	Off. Econ.	SI	-	-	-	-	-	1	-
Confronto preventivi	1	-	-	-	- *	-	Off. Econ.	SI	-	-	-	-	-	1	-
RDO semplice	1	SI	-	P	Solo evidenza	-	Off. Econ. + Dichiarazioni	NO	SI	SI	-	SI	SI	+	SI
RDO evoluta	+	SI	SI	P + OEP V	SI	SI	Off. Econ. + Dichiarazioni	SI	SI	SI	SI	SI	SI	+	SI

* Non esiste la funzione di esclusione dell'operatore

STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

Parere MIT n. 1153 del 28/01/2022

Oggetto: **È possibile derubricare una RdO MEPA ad una semplice richiesta di preventivi?**

Quesito: Secondo alcune correnti di pensiero, per svolgere procedure entro i limiti d'importo previsti dalla L. 108/21 Semplificazioni bis per l'affidamento diretto, sarebbe possibile utilizzare l'RdO MEPA per effettuare una ricerca di preventivi. Nello specifico, in tal caso, gli atti amministrativi della pratica d'acquisto conterrebbero, nell'oggetto, la dicitura "affidamento diretto previa indicazione di un'RdO sul MEPA" oppure "affidamento diretto previa acquisizione informale di offerte tramite RdO MEPA". Ad avviso di questa Stazione Appaltante tale prassi non è corretta poiché rischia di confondere, tra loro, le seguenti due distinte procedure diversamente normate:

1 – l'affidamento diretto mediato con cui vengono reperiti, quale best practice, due o più preventivi (Es.: tramite email o PEC ma non con RdO MEPA) col migliore dei quali si perfeziona l'acquisto tramite una Trattativa Diretta MEPA, finalizzata a spuntare un ulteriore miglioramento del prezzo; 2 – l'RdO MEPA che è invece una procedura negoziata a tutti gli effetti, molto più formale nonché subordinata a precise regole (Es.: l'obbligo di dover a priori formalizzare il criterio di aggiudicazione, l'eventuale controllo dell'anomalia dell'offerta, l'avviso di avvio e termine di procedura sopra gli € 40.000 + IVA ai sensi dell'art. 1 delle L. 120/20 e smi etc.). L'impossibilità d'utilizzo dell'RdO MEPA per la mera acquisizione di preventivi, finalizzati al successivo affidamento diretto, parrebbe condivisa dalla recente sentenza del TAR Sicilia di Palermo – Sez. III, n. 1892 dell'11/06/2021 con la quale, il giudice amministrativo, è intervenuto su un contenzioso vertente proprio tale argomento. In sintesi: è corretto oppure no utilizzare l'RdO MEPA quale semplice richiesta di preventivi finalizzati ad un successivo affidamento diretto, perfezionato tramite stipula della medesima RdO, negli acquisti al di sotto degli importi previsti dall'art. 1, lett. a) dalla L. 120/20 e smi?

STRUMENTI DI ACQUISTO E DI NEGOZIAZIONE

Parere MIT n. 1153 del 28/01/2022

Oggetto: È possibile derubricare una RdO MEPA ad una semplice richiesta di preventivi?

Risposta: Con riferimento a quanto richiesto, si ritiene che (entro le fasce di importo che consentono l'affidamento diretto) non sia precluso richiedere preventivi anche tramite Mepa o altro mercato elettronico. Resta fermo che, se trattasi di semplice richiesta di preventivi cui seguirà una trattativa diretta, la procedura non sarà inquadrata come procedura negoziata, bensì come affidamento diretto. Si ricorda che, al di là dello strumento di acquisto e di negoziazione prescelto, la stazione appaltante dovrà rendere chiaro in determina a contrarre quanto previsto all'art. 32, comma 2 del Codice e rispettare le regole della procedura prescelta, ai sensi del decreto semplificazioni e ss. mm. ii.

ACQUISTI IN RETE PA

Il Punto Ordinante

- Ha il *potere di firma* ed è autorizzato a firmare contratti per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
- Predisporre e pubblicare **RdO, ODA, Appalti Specifici e Gare**.
- Gestire le fasi di Aggiudicazione delle procedure (*per tutti gli strumenti di Negoziazione*).
- Procedere alla Stipula nei casi in cui è prevista.
- Indica il **Responsabile Unico di Progetto** abilitato alla richiesta del CIG, alla pubblicazione, alla pubblicità degli appalti e alle fasi successive alla post- pubblicazione.
- nell'elenco delle RdO da completare, visualizza le RdO da lui stesso predisposte, e, dopo la pubblicazione, anche quelle predisposte dal PI. Quindi, le RdO create dal PI nello stato "Bozza" non sono visibili al PO.

Il Punto Istruttore può:

- Predisporre e pubblicare direttamente una Trattativa Diretta.
- Predisporre e pubblicare direttamente un Confronto di Preventivi.
- Predisporre e inviare in approvazione al PO o pubblicare direttamente una RdO Semplice.
- Predisporre e inviare in approvazione al PO o pubblicare direttamente una RdO Evoluta.
- Predisporre e inviare in approvazione al PO un acquisto a Catalogo il quale, modifica, sottoscrive e lo invia al fornitore. tramite il Sistema di e- Procurement oppure lo invia nuovamente al PI per modificarlo.
- Indicare il **Responsabile Unico di Progetto** abilitato alla richiesta del CIG, alla pubblicazione, alla pubblicità degli appalti e alle fasi successive alla post- pubblicazione.

Il RUP, certificato dall'ANAC, ha a disposizione una **nuova sezione** in cui gestisce la comunicazione con i **sistemi ANAC** e può anche nominare ulteriori utenti per avere supporto nella gestione operativa delle singole attività sul sistema:

- Può indicare gli **utenti** a cui delegare le attività sul sistema;
- Sceglie la **Scheda ANAC** da usare per la procedura in corso;
- Compila l'**ANAC FORM** per la pubblicazione sulla piattaforma per la pubblicità legale;
- Compila l'**eFORM** per la pubblicazione sulla **GUCE**;
- Carica l'**European Single Procurement Document**;
- Comunica con la **Piattaforma Contratti Pubblici - PCP** richiedendo il **CIG** e inviando i dati.

R.d.P. piattaforma di acquistinrete – Gestione delle Autorizzazioni.

Le funzionalità che, in seguito alla pubblicazione di una procedura, svolgi sulla piattaforma di e-Procurement come R.d.P. (Responsabile del Procedimento) sono:

- Monitoraggio della ricezione delle Richieste di Chiarimenti ed invii delle comunicazioni;
- Gestione dei permessi e delle autorizzazioni;
- Sospensione della Gara/Lotto;
- Revoca della Gara/Lotto;
- Modifiche della Gara;
- Copia della Gara.

Il MEPA propone come RdP e Soggetto Stipulante il PO di riferimento (collegato al PI, se questo ha creato l'iniziativa, o coincidente col PO creatore). Tali soggetti possono essere modificati in sede di predisposizione nella sezione **Ruoli**.

Il ruolo di **RdP** permette la gestione delle richieste di chiarimenti e delle autorizzazioni.

Il menu di sinistra del **RdP** presenta inoltre la funzione di **Offerte Presentate**.

Il **RdP** accede alla Negoziazione dal **Cruscotto > Ruoli ricoperti su gare**.


Invece, il profilo di PO e il profilo di PI non permette di visualizzare né le **Offerte Presentate** e né l'**Esame delle Offerte**.

Per poter gestire queste specifiche fasi è necessaria l'attribuzione delle relative autorizzazioni. PI e PO accedono alla Negoziazione o dal **Riepilogo complessivo** o da **Ruoli ricoperti su gare** per le specifiche autorizzazioni di competenza.


Le autorizzazioni possono essere gestite dal RdP e dal PO.

Il PO può gestire le autorizzazioni delle Negoziazioni pubblicate da lui stesso e le autorizzazioni delle Negoziazioni pubblicate dal PI. L'esame delle offerte, l'aggiudicazione e la stipula necessitano di una specifica autorizzazione. Invece modifiche, sospensioni e revoche possono essere gestite indifferentemente dal PI se pubblica la Negoziazione, dal PO di riferimento e dal RdP.

ACQUISTI IN RETE PA



ACQUISTI IN RETE PA



ACQUISTI IN RETE PA

RdP

- Il sistema di propone di default il PO
- può essere modificato al momento della predisposizione della RdQ

di default

Gestore Chiarimenti

Gestore Autorizzazioni

Offerte Presentate

deve essere autorizzato (da
RdP stesso o PO)

altre funzioni

La voce di menu **Offerte presentate** è visibile sempre ed esclusivamente ai seguenti utenti:

- RdP della RdO;
- Soggetti stipulanti dell'RdO;
- Qualsiasi utente che ha l'autorizzazione, in visualizzazione o in modifica, su almeno una busta (qualsiasi);
- Qualsiasi utente che ha l'autorizzazione per l'aggiudicazione di almeno un lotto;
- Qualsiasi utente che ha l'autorizzazione per la stipula di almeno un lotto.

Come gestire le tue Autorizzazioni?

Come Responsabile del Procedimento (RdP), **dopo la pubblicazione della Negoziazione**, accedi alla sezione **Ruoli ricoperti su gare** per poter gestire le Autorizzazioni.

Dopo aver cercato la RdO di tuo interesse, seleziona uno specifico ruolo per poter gestire una determinata fase. Per poter gestire le autorizzazioni seleziona il ruolo di RdP.

Il PO, invece, se non ha il ruolo da RdP, deve passare dal Riepilogo complessivo delle Negoziazioni e successivamente entrare nella specifica RdO.

Nella sezione Gestione autorizzazioni il PO e il RdP possono aggiungere:

- Uno o più utenti, che, insieme al RdP, possono gestire i chiarimenti pervenuti a Sistema;
- Uno o più utenti per gestire l'esame delle offerte, l'esame delle buste (nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta), l'aggiudicazione (nel Confronto di Preventivi, nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta), la stipula;
- Uno o più utenti ai fini della gestione della sola Busta Amministrativa, nella RdO Semplice e nella RdO Evoluta.

ACQUISTI IN RETE PA

Stipula

In conformità a quanto previsto dalle [Regole del Sistema di eProcurement](#), anche la stipula del contratto deve essere effettuata in via telematica.

Nr. partecipazione ▲	Denominazione concorrente ▲	Importo presunto di fornitura (€)
1090362	Denominazione O.E.	1

Dati e documenti di stipula

Inserisci, esclusivamente ai fini di un corretto monitoraggio del transato sul Mercato Elettronico, il valore complessivo e la durata del contratto stipulato con il concorrente contraente, comprensivo di importi eventualmente non ricompresi nel documento di stipula generato automaticamente dal sistema (i valori indicati non saranno visibili al concorrente, ma saranno utilizzati da Consip esclusivamente a fini statistici).

Data stipula contratto	<input type="text"/>	Data di attivazione contratto	<input type="text"/>	Durata contratto (mesi)	<input type="text"/>
Valore contratto in € (iva esclusa)	<input type="text"/>	,	<input type="text"/>		
			,0		

Modalità stipula del contratto

- Documento di stipula generato automaticamente dal sistema
 Contratto Prodotto dalla Stazione Appaltante

Allega documento

Procedi al caricamento del documento.
E' possibile aggiungere ulteriori file da allegare alla stipula.

Non sono stati inseriti documenti di stipula

SFOGLIA

ALLEGA

ANNULLA


STIPULA

Può un P.O. firmare digitalmente un contratto generato dal SISTEMA e rimandarlo al P.I. che lo allega in piattaforma?

Si a condizione che il P.I. che avvia la procedura si nomini RdP e si autorizzi alla stipula. In questo caso sarà sufficiente che alleghi il contratto firmato digitalmente dal PO inserendo il flag nel campo modalità di stipula del contratto in «contratto prodotto dalla Stazione Appaltante»

Gestioni Ruoli (post lancio procedura)

- Il Punto Istruttore che lancia la trattativa ha la gestione dei quesiti (il PO deve essere aggiunto).
- Il Punto Ordinante che lancia la trattativa ha la gestione dei quesiti (non il suo o i suoi PI).
- La gestione dei ruoli spetta al PO e al RdP.
- Per accedere con il ruolo RdP è necessario cliccare (dal Cruscotto) sulla funzione:



▼ Ruoli ricoperti su gare (28)

Strumento:

3021427	Trattative dirette	Gestore dei chiarimenti	27/05/2022
trattativa 5			
3021427	Trattative dirette	N.A.	27/05/2022
trattativa 5			

Ruolo Aggiudicatore

ACQUISTI IN RETE PA

Accedi al portale di e-Procurement utilizzando le modalità di autenticazione previste dal Sistema. Seleziona ACCEDI o REGISTRATI dal menu posizionato in alto a destra.

Se sei un utente italiano scegli il livello di garanzia per l'accesso con SPID e CIE: LoA3 o LoA4.

Puoi accedere anche con SPID PROFESSIONALE.

Se non sei un utente italiano ma **fai parte di uno degli Stati membri della Comunità Europea**, puoi sfruttare il nodo eIDAS italiano per accedere alla piattaforma.

Se non sei un utente italiano e non fai parte della Comunità Europea o lo Stato non è coperto da eIDAS, puoi registrarti e accedere ad acquistinrete tramite la modalità di LOGIN USERNAME/PASSWORD.

ACCEDI o REGISTRATI ITA

Utenti italiani

1 **Seleziona il livello di autenticazione**

Per alcuni dei servizi disponibili sulla piattaforma potrebbe essere richiesto un livello di autenticazione di tipo LoA.

Consulta [l'elenco dei servizi](#)

Livello di garanzia 3 (LoA3)

2 **Seleziona il provider**

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

Maggiori informazioni su SPID

Utilizza SPID per uso professionale

Entra con SPID

CIE è la Carta di Identità Elettronica che, oltre ad attestare l'identità del cittadino, permette l'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Maggiori informazioni su CIE

Entra con CIE

Foreign users

UE users

eIDAS allows access with the digital identity of another European Union country. Learn more about eIDAS

[Learn more about eIDAS](#)

Login con eIDAS

Extra UE users

If you are a user from outside the EU or from a country not covered by the eIDAS node, use this access method.

Sign in or Sign up

Utenti italiani

1 **Seleziona il livello di autenticazione**

Per alcuni dei servizi disponibili sulla piattaforma potrebbe essere richiesto un livello di autenticazione di tipo LoA.

Consulta [l'elenco dei servizi](#)

Livello di garanzia 3 (LoA3)

Livello di garanzia 4 (LoA4)

2 **Seleziona il provider**

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

Maggiori informazioni su SPID

Utilizza SPID per uso professionale

Entra con SPID

CIE è la Carta di Identità Elettronica che, oltre ad attestare l'identità del cittadino, permette l'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Maggiori informazioni su CIE

Entra con CIE

Foreign users

UE users

eIDAS allows access with the digital identity of another European Union country. Learn more about eIDAS

[Learn more about eIDAS](#)

Login con eIDAS

Extra UE users

If you are a user from outside the EU or from a country not covered by the eIDAS node, use this access method.

Sign in or Sign up

Utenti italiani

1 **Seleziona il livello di autenticazione**

Per alcuni dei servizi disponibili sulla piattaforma potrebbe essere richiesto un livello di autenticazione di tipo LoA.

Consulta [l'elenco dei servizi](#)

Livello di garanzia 3 (LoA3)

2 **Seleziona il provider**

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati.

Maggiori informazioni su SPID

Utilizza SPID per uso professionale

Entra con SPID

CIE è la Carta di Identità Elettronica che, oltre ad attestare l'identità del cittadino, permette l'accesso ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.

Maggiori informazioni su CIE

Entra con CIE

Foreign users

<< back

If you are a user from outside the EU or from a country not covered by the eIDAS node, use the credentials that have been issued to you.

Username

Utente

Password

Password

LOGIN

If you do not have credentials, proceed to sign up.

ACQUISTI IN RETE PA – DOVE AVVIENE LA RICHIESTA DEL CIG

La richiesta del CIG si svolge nel contesto della procedura di acquisto, all'interno del modulo Gestione Anac Form e Eform. Questa sezione diventa accessibile dopo aver completato i passaggi precedenti.

- **Ordini diretti** (applicabile a tutti gli strumenti di acquisto, Convenzioni, Accordi quadro e Mercato Elettronico):

Dopo la validazione dell'ordine da parte del Punto ordinante, la sezione "*Gestione Anac Form e eForm*" diventa disponibile nel menu a sinistra della procedura.

Al suo interno - a seguito della nomina dei ruoli e della selezione della scheda Anac di interesse - il sistema imposta automaticamente le sezioni necessarie AnacForm, eForm e ESPD/DGUE. Solo al termine della compilazione di queste sezioni (ove previsto dalla scheda), il Responsabile Unico del Progetto (RUP) potrà accedere alla sezione dedicata "**Comunica con PCP**" (Piattaforma Contratti Pubblici) e inoltrare la richiesta dei CIG.

- **Negoziazioni** (applicabile a tutti gli strumenti di acquisto, Accordi quadro, Mercato Elettronico, Sistema dinamico e Gare ASP)

Dopo la compilazione dei dati principali della procedura, la sezione "*Gestione Anac Form e eForm*" diventa disponibile nel menu a sinistra della procedura.

Al suo interno - a seguito della nomina dei ruoli e della selezione della scheda Anac di interesse - il sistema imposta automaticamente le sezioni necessarie AnacForm, eForm e ESPD/DGUE. Al termine della compilazione di queste sezioni (ove previsto dalla scheda), il Responsabile Unico del Progetto (RUP) potrà accedere alla sezione dedicata "*Comunica con PCP*" (Piattaforma Contratti Pubblici) e inoltrare la richiesta dei CIG.

ACQUISTI IN RETE PA – DOVE AVVIENE LA RICHIESTA DEL CIG – ORDINI O APPALTI SPECIFICI SU CONVENZIONI/ACCORDI QUADRO

La richiesta e la gestione del CIG avverranno tramite integrazione con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC per:

- Ordini o Appalti specifici inviati su Convenzioni e Accordi quadro attivati sul nuovo Sistema di e-Procurement dopo il 1° gennaio 2024. Dopo tale data verranno comunque cancellati gli AS, gli Ordini in bozza e le bozze relative a fasi avviate e non concluse*. *Consultare sempre la Scheda riassuntiva di ogni Accordo quadro e Convenzione per scoprire le modalità di richiesta del CIG.*

Iniziative attivate nel 2023 sul nuovo Sistema di e-Procurement

Le iniziative che seguono sono state attivate nel corso del 2023 sul nuovo Sistema di e-Procurement, per cui la gestione degli Ordini si avvale delle nuove modalità di integrazione con ANAC.

Strumento	Iniziativa
Accordo Quadro	Autobus elettrici in acquisto 2
Accordo Quadro	Buoni pasto 10
Accordo Quadro	Dispositivi impiantabili attivi per funzionalità cardiaca 2
Convenzione	Energia elettrica 21
Accordo Quadro	Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali - Enti Grandi
Convenzione	Licenze software multibrand 6
Convenzione	Microsoft Enterprise Agreement 8
Convenzione	PC Desktop, Workstation e Monitor 3
Accordo Quadro	Prodotti cloud in modalità Software as a Service
Convenzione	Reti locali 8
Accordo Quadro	Sanità Digitale - Sistemi Informativi Gestionali - Servizi applicativi
Convenzione	Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) e Servizi REM-IT 2

Ultimo aggiornamento: 27/12/2023

acquistinretepa

Strumento	Iniziativa
Accordo Quadro	Servizi di pulizia uffici, università e enti di ricerca - Grandi Immobili
Convenzione	Telefonia mobile 9
Accordo Quadro	Trocac 2
Accordo Quadro	Veicoli 2 bis

ACQUISTI IN RETE PA – DOVE AVVIENE LA RICHIESTA DEL CIG – ORDINI O APPALTI SPECIFICI SU CONVENZIONI/ACCORDI QUADRO

Facility Management 4

Convenzione per i servizi di pulizia e igiene ambientale, manutenzione impianti, altri servizi operativi e servizi gestionali presso gli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio delle Pubbliche Amministrazioni e negli immobili delle Istituzioni Universitarie Pubbliche e degli Enti ed Istituti di Ricerca



Interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma contratti pubblici – PCP
<https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici>

Piattaforma Contratti Pubblici

La Piattaforma dei Contratti Pubblici è la nuova piattaforma gestita da ANAC che abilita la digitalizzazione del ciclo di vita dei Contratti Pubblici, in conformità a quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

Accedi al servizio

ACQUISTI IN RETE PA - DOVE AVVIENE LA RICHIESTA DEL CIG - ORDINI O APPALTI SPECIFICI SU CONVENZIONI/ACCORDI QUADRO

Servizi di pulizia uffici, università e enti di ricerca - Grandi immobili

Accordo Quadro multi-fornitore per l'affidamento di servizi di pulizia degli immobili



Gestione degli Immobili

5

lotti

AQ

Accordi
Quadro



Erogazione
Servizi



Lotti



Modalità di acquisto



Richiesta CIG



Principali benefici/punti di forza



Per la presente iniziativa puoi richiedere il CIG su Acquisti in Rete in modalità integrata con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC. Per saperne di più consulta la [pagina Wiki](#) dedicata.

La creazione della TD deve avvenire da parte di un soggetto abilitato; non basta il profilo di solo registrato. Solo come P.I./P.O. puoi creare TD. Non si ha la possibilità di passare la pubblicazione della T.D. da P.I a P.O.

Vedremo che ci sono delle attività in ANAC FORM che necessariamente dovrà fare il RUP

- Si negozia con un fornitore (quindi solo ad invito);
- Non è prevista indicazione di lotti;
- Offerta economica sempre a corpo;
- Formulazione dell'offerta economica: Percentuale a ribasso – Valore economico (euro);
- Non è prevista la cd “*Scheda di prodotto*”;
- La stazione appaltante può inserire le caratteristiche del proprio acquisto utilizzando il campo “Descrizione” ovvero allegando direttamente a sistema uno o più file (esempio: capitolato, scheda tecnica ...);
- Una sola categoria di riferimento anche se con più CPV; è possibile, comunque, richiedere un preventivo anche per attività secondarie connesse alla prestazione principale;
- Documento di default: Offerta Economica; è possibile aggiungere altri documenti;

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA

Se viene lanciata da un PI, la Trattativa diretta è visibile anche al PO (non viceversa)

Il Responsabile del Procedimento (RdP) e il Soggetto Stipulante sono preimpostati automaticamente (ruolo PO).

È possibile indicare solamente un Responsabile del Procedimento e un Soggetto stipulante.

Se si utilizza la funzione di Copia RdO, occorre specificare RdP e Soggetto Stipulante.

L'indicazione del CPV identifica la categoria merceologica di abilitazione.

Dopo il lancio, solo il PO/RdP possono inserire altri utenti per la gestione della procedura.

Le modifiche funzionano anche per riaprire i termini (una volta scaduta la trattativa) o per anticipare la scadenza.

Occorre prevedere le righe per chiedere i documenti; in mancanza l'operatore non può inserire nulla. È opportuno, prevedere sempre una riga facoltativa

In fase di risposta, non è prevista la partecipazione in forma aggregata (RTI / Consorzi).

■ Ulteriori Input Fornitori

<input type="checkbox"/>	Dichiarazione relativa all'art. 2359 del c.c.
<input type="checkbox"/>	Dichiarazione relativa al subappalto

Essendo una negoziazione con un solo operatore non è coerente chiedere la dichiarazione sul collegamento tra operatori economici

Dal lato operatore economico, quando si «flegga» su tale opzione il sistema non prevede alcuna ulteriore dichiarazione: esempio parti o percentuali oggetto di subappalto.

È preferibile prevedere nella lex specialis che il concorrente presenti una dichiarazioni autonome di subappalto; anche per questo motivo si suggerisce di prevedere sempre una riga facoltativa per eventuale documentazione amministrativa.

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA

Trattativa diretta

Documentazione

AGGIUNGI DOCUMENTAZIONE

Descrizione	Tipologia	Obbligatorietà	Modalità di invio	Firma digitale	Allegato/Link	Categoria
Offerta economica di ...	Economica	SI	Invio telematico	SI		Da reinviare

Aggiungi documentazione

Scegli la tipologia di documentazione che vuoi caricare.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE



Aggiungi una documentazione che necessita di essere prodotta. Potrai allegare un documento facsimile

SELEZIONA

DOCUMENTAZIONE DA REINVIARE



Aggiungi una documentazione che necessita di essere reinviata. Potrai allegare un modello da compilare

SELEZIONA

DOCUMENTAZIONE DA CONSULTARE



Aggiungi una documentazione che necessita di essere consultata. Potrai allegare un file o inserire un URL

SELEZIONA

3 ipotesi

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DGUE

Comunicato MIT del 30 giugno 2023, n. 6212 - Comunicato relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Ambito di applicazione del DGUE

Quanto all'ambito di applicazione, la circolare del MIT del 30 giugno scorso chiarisce che il DGUE è utilizzato per tutte le procedure relative ad appalti di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali nonché per le procedure di affidamento di contratti di concessione e di partenariato pubblico-privato disciplinate dal Codice.

Il DGUE deve essere presentato per la partecipazione a procedure aperte, procedure ristrette, competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l'innovazione e nelle procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a) del Codice.

Negli altri casi previsti dall'articolo 76, comma 2, invece, l'utilizzo del DGUE rimane una scelta discrezionale della stazione appaltante procedente.

Per gli affidamenti diretti al di sotto dei 40.000 euro, pur richiamando l'articolo 52 del Codice in base al quale gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, le linee guida del MIT ammettono comunque l'utilizzo del DGUE.

La stazione appaltante, in questi casi, ha quindi facoltà di scegliere se optare per un modello semplificato di dichiarazione oppure per il DGUE, per esigenze di standardizzazione e uniformità nella gestione di tutte le procedure di acquisto.

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – TRATTATIVA DIRETTA



L'operatore economico invitato può presentare richiesta di chiarimenti alla stazione appaltante.
La stazione appaltante riceve una mail di cortesia quando arriva un quesito.

La stazione appaltante può inviare comunicazioni solo dopo il termine di scadenza della presentazione dell'offerta.

Per poter comunicare con l'operatore **prima della scadenza**, la stazione appaltante può:

- A. Inviare una comunicazione extra Mepa
- B. Aggiungere un documento **attraverso la funzione modifica** dando evidenza della novità/comunicazione

Con la funzione modifica è possibile anche anticipare la chiusura della Trattativa

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - TRATTATIVA DIRETTA



L'Operatore Economico riceverà notifica dell'operazione di stipula effettuata a Sistema ma non riceverà in automatico il documento.

Puoi inviare il documento di stipula attraverso la sezione COMUNICAZIONI oppure extra-Sistema.

* In alternativa «Rifiuta»

RdO Aperte sul MEPA

N.B.: Parere di precontenzioso ANAC n. 507/202 – RdO aperta ha comunque le caratteristiche di una negoziata

La R.d.O. (Richiesta di offerta) sul Mercato elettronico di Consip presenta tutte le caratteristiche per essere annoverata tra le procedure negoziate senza bando. Si tratta, infatti, di uno strumento di negoziazione attraverso il quale la Stazione appaltante seleziona il fornitore di una specifica prestazione tra gli operatori abilitati al Me.PA. per una determinata categoria o sottocategoria merceologica. **La peculiarità della R.d.O. c.d. aperta** - rispetto a quella definita “ad invito” (in cui una SA, prima di trasmettere gli inviti, opera una ulteriore selezione, in base a criteri predefiniti, tra gli operatori con cui negoziare) – consiste nel fatto che l’invito a presentare l’offerta viene rivolto indistintamente a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica di interesse, nonché a coloro che entro i termini per la presentazione dell’offerta ottengono l’abilitazione. **Si tratta di una procedura che va tenuta distinta dalla procedura ordinaria aperta.** Nel caso di R.d.O. “aperta” è, infatti, del tutto carente la pubblicazione preliminare di un bando di gara previsto per le procedura aperta, inoltre è preclusa a priori la possibilità di formulazione dell’offerta da parte degli operatori economici non abilitati al Me.PA.

N.B.: In Piattaforma ASP – Consip (per affidamenti soprasoglia/non gestibili sul MEPA) non è presente la scheda (P2_16) per pubblicazione procedura aperta sottosoglia utile in caso di affidamento lavori e applicazione dell’istituto inversione procedimentale di cui all’art. 107, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – Principio di rotazione

Articolo 49 - Principio di rotazione degli affidamenti

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del **principio di rotazione**.
2. In applicazione del principio di rotazione **è vietato** l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente **nei casi in cui due consecutivi affidamenti** abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante **può ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico**. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

ANAC, parere funzione consultiva n. 58/2023: «Il principio di rotazione costituisce un riferimento normativo "inviolabile" del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sottosoglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, e così ad evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese e, quindi, di rendite di posizione in capo al gestore uscente (Consiglio di Stato, V, n. 2292/2021 e tutta la giurisprudenza ivi citata)»

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – – Corretta applicazione principio di rotazione – due consecutivi affidamenti

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2177

Data ricezione: 25/07/2023

Argomento: **Rotazione**

Oggetto: **art. 49, comma 2, D.Lgs. 36/2023**

Quesito: Il comma 2 dell'art. 49, D.Lgs. 36/2023 stabilisce che "In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi". L'espressione "i due consecutivi affidamenti " vuol dire che, dopo il primo affidamento in una categoria di opere, non posso fare un affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nella stessa categoria di opere? oppure significa che il divieto opera dopo i primi due affidamenti? grazie

Risposta: Come si ricava dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023 relativo al principio di rotazione, è vietato l'affidamento di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. In caso la stazione appaltante abbia previsto di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico, il divieto di affidamento si applica con riferimento a ciascuna fascia (commi 2 e 3). Quindi i presupposti che determinano il divieto di affidamento (o aggiudicazione) consecutivo risultano: 1) stesso settore merceologico, stessa categoria di opere, stesso settore di servizi; 2) stessa fascia di valore economico. Pertanto risulta corretta la prima delle due affermazioni da voi riportate nel quesito, eventualmente integrata con il riferimento anche alla fascia di importo.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – Corretta applicazione principio di rotazione – due consecutivi affidamenti

T.A.R. Sicilia, Catania, I, 19 marzo 2024, n. 1099

«L'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023 dispone che gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie avvengono nel rispetto del principio di rotazione e il successivo comma 2° specifica che, in applicazione del citato principio, "è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi". ***I "due consecutivi affidamenti" fanno, quindi, riferimento a quello da aggiudicare e a quello "immediatamente precedente" con la conseguenza che la disposizione vieta il secondo consecutivo affidamento*** (avente ad oggetto la stessa categorie di opere) e non - come dalla ravvisato dalla parte ricorrente (v. pag. 12- 13 del ricorso introduttivo) - il "terzo" affidamento da parte dell'operatore già affidatario di due consecutivi affidamenti, non rivenendosi, per una simile interpretazione, né elementi testuali, né elementi sistematici tenuto anche conto che la disposizione si pone in linea di continuità con la precedente regolamentazione di cui alle linee guida ANAC n. 4 che al punto 3.6 faceva espresso riferimento all'affidamento "precedente" e a quello "attuale". *Peraltro, in tal caso, la norma avrebbe utilizzato il termine "abbiano avuto", piuttosto che "abbiano", tempo presente che "attualizza" la sequenza temporale al momento immediatamente precedente*».

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia . Ripartizione in fasce

Esempio di schema

per servizi e forniture:

- 1) fino a 4.999 euro
- 2) da 5.000 euro fino a 39.999 euro
- 3) da 40.000 euro fino a 139.999 euro
- 4) da 140.000 euro fino a 220.999 euro

Per gli appalti di servizi dell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE (soglia 750.000 euro)

- 5) da 215.000 euro a 500.000 euro
- 6) Da 500.001 euro a 749.999 euro

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia . Ripartizione in fasce

Per i lavori si potrebbe utilizzare il seguente schema:

per lavori:

- 1) fino a 39.999 euro
- 2) da 40.000 euro a 149.999 euro;
- 3) da 150.000 euro fino a 309.600 euro (classifica I incrementata di un quinto);
- 4) da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto);
- 5) da 619.201 euro fino a 1.239.600 euro (classifica III incrementata di un quinto);
- 6) da 1.239.601 € fino a 1.800.000 euro (classifica III-bis incrementata di un quinto);

....

[si possono prevedere ulteriori classifiche fino a 5.537.999 euro]

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia . Ripartizione in fasce

T.A.R. Basilicata, I, 12 febbraio 2021, n. 125. «Principio di rotazione nei lavori ed elenco suddiviso per fasce di importo -- Il principio di rotazione non scatta per identici lavori, qualora l'invito riguardi due diverse fasce di iscrizione all'elenco»

T.A.R. Sicilia, Catania, I, 19 marzo 2024, n. 1099: «3.2 E', inoltre, privo di rilevanza il richiamo di parte ricorrente al comma 3° dell'art. 49 cit. che **si riferisce alla facoltà della stazione appaltante di ripartire gli affidamenti in fasce che - ove previamente esercitata - comporta il divieto solo per le medesime fasce**; la norma, infatti, va letta unitamente all'allegato II.1 al Codice, all'art. 1, c. 3, lett. a) e b), che - regolamentando la conduzione delle indagini di mercato - stabilisce che "Le stazioni appaltanti **possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinate:** a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione degli affidamenti; b) le modalità di costituzione e revisione dell'elenco, distinti per categoria e fascia di importo". **Nel caso in esame, tuttavia, non risulta adottato alcun regolamento per la ripartizione degli affidamenti in fasce di importo»**

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – Principio di rotazione

Relazione illustrativa al Codice

In continuità con la disciplina pregressa e con le previsioni delle Linee Guida ANAC n. 4 si impone il rispetto del principio di rotazione già nella fase degli inviti, con lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della commessa da realizzare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici (Consiglio di Stato, sez. V., 12 giugno 2019, n. 3943), e stabilisce che:

- **il principio di rotazione si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente** nei casi in cui i due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi (comma 2);
- ai fini della rotazione, la stazione appaltante, con proprio provvedimento, **può ripartire** gli affidamenti in fasce in base al valore economico e la rotazione si applica con riferimento a ciascuna fascia (comma 3);

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – Principio di rotazione

Relazione illustrativa al Codice

In termini innovativi la norma in commento stabilisce, invece, quanto segue:

in caso di procedura negoziata il principio di rotazione comporta il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente (comma 2). **La rotazione si ha, quindi, solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l'aggiudicazione** (al contrario, le Linee guida ANAC cit. stabilivano che «il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento»). **Si è ritenuto di escludere la rotazione a carico del mero invitato, poiché in tale ipotesi la contrazione del principio concorrenziale non risulta in alcun modo giustificata dalla necessità di contenere asimmetrie informative a carico del precedente aggiudicatario;**

Il principio di rotazione

■ Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4125/2017

- Il gestore uscente affidatario è in una posizione di vantaggio rispetto alle altri concorrenti;
- l'aumento delle chances di partecipazione dei competitors «esterni» (assicurata dal principio di rotazione) favorisce l'efficienza e l'economicità dell'approvvigionamento dei servizi;
- comprime, entro i limiti della proporzionalità, la parità di trattamento che va garantita anche al gestore uscente, al quale, salvo motivate eccezioni, si impone soltanto di "saltare" il primo affidamento, di modo che alla successiva gara esso si ritrovi in posizione paritaria con le altre concorrenti.

■ TAR Campania, Napoli, 02.03.2022, n. 1425

- La ratio sottesa a tale impostazione giurisprudenziale si fonda sul confronto – non infrequente in materia di affidamento di contratti pubblici – tra i principi di favor participationis, posto a presidio della posizione del concorrente che sia gestore uscente del servizio, e di par condicio, che impone di evitare che la precedente esperienza maturata da quest'ultimo nella gestione proprio di quel servizio, possa determinare condizioni a sé favorevoli in punto di maggiore conoscenza di aspetti tecnici ed economici oggettivamente idonei a agevolarlo nel confronto concorrenziale.

■ ANAC, Parere Funzione Consultiva n. 1/2021

- Sul principio di rotazione si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa, affermando che **lo stesso «...costituisce necessario contrappeso alla notevole discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione nel decidere gli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata**; esso ha l'obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l'effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo all'Amministrazione di cambiare per ottenere un miglior servizio (...). In quest'ottica non è causale la scelta del legislatore di imporre il rispetto del principio della rotazione già nella fase dell'invito degli operatori alla procedura di gara; lo scopo, infatti, è quello di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza delle strutturazione del servizio da espletare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici pur se anch'essi chiamati dalla stazione appaltante a presentare l'offerta e, così, posti in competizione tra loro».

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – Principio di rotazione

Articolo 49 - Principio di rotazione degli affidamenti

4. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione **quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata**.
6. È comunque consentito **derogare** all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

***Nota:** Saltare un turno ; il comma 4 regola la deroga – in casi motivati*

Non è sufficiente la mera corretta esecuzione del precedente contratto (già leggendo la norma si capisce che non sono presupposti alternativi ma concorrenti tra loro)

Principio di rotazione degli affidamenti

Non si applica:

- ❖ nel caso di procedure ordinarie su bando o negoziate «**di tipo aperto**» (quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata/RDO aperta);
- ❖ nel caso in cui l'importo del nuovo affidamento ricada in una fascia di importo diversa rispetto a quello precedente (**a condizione che il regolamento interno preveda la suddivisione in fasce di importo**);
- ❖ nel caso in cui l'oggetto del contratto ricada in un settore merceologico o categorie di opere diverso.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia

Principio di rotazione degli affidamenti

Può essere derogata:

- ❖ per importi infra 5.000 euro (riallineato al limite di cui all'art. 1, co. 450, L. n. 296/2006)

Può essere motivatamente derogata:

- ❖ per importi pari o superiori a 5.000 euro: **con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative**, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto (presupposti concorrenti e non alternativi)

Esempi:

- **unicità dell'operatore economico** (infungibilità, esclusività, art. 76, co. 2, lett. b), del nuovo Codice);
 - forniture complementari (art. 76, co. 4, lett. b), del nuovo Codice);
 - prestazioni supplementari (art. 120, co. 1, lett. b), del nuovo Codice).
-
- ❖ **per i servizi alla persona in relazione al principio di continuità e tutela utenti svantaggiati** (art. 128, commi 3 e 8, del nuovo Codice)

Motivazione della mancata rotazione

- Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 4125/2017: «L'invito ad un numero di operatori economici (sette) maggiore di quello minimo (cinque) previsto dall'art. 36, co. 2, lett, b), del D.Lgs. n. 50/2016 **escluda che possa essere ravvisata, nella fattispecie, l'ipotesi della presenza di un numero ridotto di operatori sul mercato.**
- Il principio di rotazione delle imprese, previsto dall'art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trova fondamento nella esigenza di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento), soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti economici attivi non è elevato. Pertanto, il principio di rotazione comporta in linea generale che l'invito all'affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo:
 - al numero ridotto di operatori presenti sul mercato,
 - al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
 - ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento
- **T.A.R. Ancona, n. 707/2019:** «il mancato invito della ditta – omissis - avrebbe implicato la presentazione di una sola offerta, la quale, come si è visto supra, era peraltro nettamente superiore a quella dell'aggiudicatario. Il principio di rotazione, che non è disciplinato nelle cd. Direttive appalti (essendo un istituto del diritto interno, specifico delle gare sotto soglia), si deve dunque coordinare con alcuni principi costituzionali ai quali la P.A. è tenuta ad ispirare la propria azione. Vengono in particolare in rilievo i principi di cui all'art. 97 Cost., nella parte in cui esso impone alle Amministrazioni Pubbliche di concorrere all'obiettivo del pareggio di bilancio di cui all'art. 81 Cost. (e dunque al contenimento della spesa pubblica) e di agire in modo da garantire il buon andamento;...**nella specie, dunque, bene ha fatto il Comune ad invitare tutte le ditte che avevano presentato la manifestazione di interesse, perché questo ha imposto agli operatori interessati di formulare offerte competitive ed ha consentito all'Amministrazione di ottenere un risparmio cospicuo;**

Motivazione della mancata rotazione – numero minimo previsto ex lege – esempio di stralcio manifestazione di interesse

In caso di manifestazioni di interesse inferiore al numero minimo di operatori economici stabilito:

(scegliere opzione)

➤ Ai sensi dell'art. 49 comma 4 del d.lgs. n. 36/2023, qualora non sia raggiunto il numero minimo di operatori previsto dall'art. 50, co. 1, lett. f), la stazione appaltante inviterà tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse ivi compreso il gestore uscente

➤ non verrà invitato il gestore uscente, ma verranno invitati tutti coloro che hanno manifestato interesse.

T.A.R. Ancona, n. 187/2020: «**non occorre invece motivare la scelta di non invitare alla procedura il gestore uscente**, stante l'obbligo ex lege di applicazione del principio di rotazione negli affidamenti sotto-soglia; né il precedente gestore può vantare alcuna legittima pretesa ad essere invitato alla nuova gara;»

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2084

Data ricezione: 29/06/2023

Argomento: **Rotazione**

Oggetto: **D.Lgs. n. 36/2023, art. 49, co. 4 – Particolare struttura del mercato e dimostrazione d'effettiva assenza di alternative**

Quesito: La deroga al principio di rotazione, disciplinata dall'articolo in oggetto, non appare di facile attuazione in ragione dell'oggettiva difficoltà, incontrata dalla Stazione Appaltante (SA), al dover motivare l'esistenza di una particolare struttura di mercato con dimostrazione dell'effettiva assenza di alternative. Sarebbe possibile, per l'SA, dotarsi di un regolamento interno in base al quale viene disciplinato che, quanto precede, e da ritenersi dimostrato qualora, a seguito della pubblicazione di un avviso d'indagine di mercato sul profilo del committente, manifestino interesse un numero di operatori economici (OE) inferiore a 10 (oppure un altro numero a discrezione dell'SA) a prescindere dalla procedura da adottare nell'ambito di quelle indicate all'art. 50, comma 1 del Codice? Nell'avviso in parola s'indicherebbe altresì che: 1 – qualora manifestino interesse OE in un numero INFERIORE alla predetta cifra, in ragione della dimostrata scarsa concorrenzialità del mercato, l'SA procederà col rinviare l'OE uscente che ha svolto un'accurata esecuzione del precedente contratto; 2 - qualora manifestino interesse OE in un numero SUPERIORE alla predetta cifra, in ragione della dimostrata concorrenzialità del mercato, l'SA procederà col NON rinviare l'OE uscente a prescindere che, lo stesso, abbia svolto o meno un'accurata esecuzione del precedente contratto. Si chiede un autorevole parere sulla possibilità di attuare la procedura illustrata, ai fini di rendere operativamente possibile l'attuazione della deroga al principio di rotazione, indicata dall'articolo 49, comma 4 del nuovo Codice.

Risposta: L'art. 49, co. 4, D.lgs. 36/2023 stabilisce che "in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto". La Relazione Illustrativa al Codice, p. 73, prevede che, nel caso di interesse, "ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell'art. 49 debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro". Emerge, allora, che la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione motivando in relazione ai requisiti tutti di cui all'art. 49, co. 4, D.lgs. 36/2023, in esplicitazione della discrezionalità amministrativa. La disposizione in esame impone una verifica concreta e specifica, come emerge dalla formula di apertura della disposizione. Ne consegue che un Regolamento interno come quello proposto rischia di contrastare con quanto previsto dalla norma determinando condizioni generali e astratte ed omettendo verifiche specifiche e concrete, come ivi richiesto.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – Principio di rotazione – deroga infra 5.000 €

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2145

Data ricezione: 18/07/2023

Argomento: **Rotazione**

Oggetto: **D.Lgs. 36/2023, art. 49 comma 6 - Deroga al principio di rotazione per gli affidamenti sotto gli € 5.000 + IVA.**

Quesito: L'importo indicato dal comma in oggetto, è riferito al singolo affidamento? Oppure dev'essere inteso come importo limite raggiunto il quale, a seguito della somma di più micro affidamenti consecutivi, occorre applicare il principio di rotazione? Dalla lettura della relazione al nuovo Codice, parrebbe prevalere la prima ipotesi rispetto alla seconda. In calce a pag. 73 del predetto documento viene infatti chiarito che, l'elevazione da € 1.000 + IVA ad € 5.000 + IVA, è stata effettuata allo scopo di allineare tale limite a quello previsto dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296 del 2006 per il ricorso obbligatorio al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle procedure d'acquisto sotto soglia di beni e servizi. Ovviamente, qualora il predetto ragionamento fosse corretto, il limite di € 5.000 + IVA sarebbe applicabile non solo all'acquisto di beni e servizi ma anche agli ordinativi di lavori emessi singolarmente entro tale soglia. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

Risposta: Relativamente alla domanda n. 1) la risposta è affermativa. Le Linee Guida ANAC n. 4 prevedevano la medesima deroga per affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro. Il nuovo Codice ha ritenuto di confermare e, anzi, estendere, tale previsione, che favorisce la semplificazione e velocizzazione degli affidamenti di importo minimo (inferiore a 5.000€). Tuttavia si ricorda che anche per gli affidamenti di importi inferiori a 5.000€, vale il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parte I, Titolo I ed in particolare il principio di cui all'art. 2 (principio della fiducia) e di cui ai commi 4, 5, e 6 dell'art. 14. In particolare, quest'ultimo comma 6 dispone che "un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino". Al fine, quindi, di evitare possibili abusi per reiterazione senza limiti degli affidamenti ad un medesimo operatore economico, si suggerisce di dotarsi di una specifica disciplina al riguardo che consenta l'affidamento diretto in deroga al principio della rotazione ma nel rispetto dei principi che regolano gli affidamenti pubblici, anche sopra richiamati. Relativamente alla domanda n. 2 la risposta è affermativa. Il comma 6 dell'art. 49 trova applicazione anche per i lavori pubblici.

Articolo 49 - Principio di rotazione degli affidamenti

5. Per i contratti affidati con le procedure di cui **all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e)**, le stazioni appaltanti **non applicano** il principio di rotazione **quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.**

Ma è possibile utilizzare le previsioni del comma 5 anche per gli affidamenti diretti?

Per l'affidamento diretto la deroga al principio di rotazione è ammessa soltanto in caso di coesistenza di determinate condizioni:

- 1) elemento oggettivo: per la particolare struttura del mercato e (dimostrata) assenza di alternative;*
- 2) elemento soggettivo: per il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);*
- 3) ulteriore elemento soggettivo: certificata competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, in presenza delle quali l'invito e l'affidamento al gestore uscente del servizio non potrebbero avere in alcun modo un fine anticoncorrenziale e sarebbero pertanto ammessi.*

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – Principio di rotazione

- La procedura negoziata sostanzialmente aperta **non è prevista per l'affidamento diretto**, in quanto quest'ultimo non configura, appunto una procedura.
- Cfr., infatti, l'ALLEGATO I.1, art. 3, comma 1, lett. d):
- «Nel codice si intende per (...) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice».
- Una lettura giuridico-formale del codice porterebbe ad affermare che, così come non è prevista la procedura aperta né per i lavori da EUR 150.000 fino a sotto EUR 1.000.000, né per i servizi e le forniture da EUR 140.000 fino a sotto la soglia comunitaria, così non è prevista la possibilità della procedura negoziata per la fascia dell'affidamento diretto.
- Tuttavia, la possibilità di esperire la procedura aperta (verosimilmente con inversione procedimentale) al posto della procedura negoziata è stata ormai acclarata anche dall'ANAC.
- Rimane la questione della possibilità di gestire un affidamento rientrante nella fascia di quello diretto nella modalità di una procedura negoziata con avviso di indagine di mercato, sostanzialmente aperta, al fine di far partecipare liberamente alla selezione anche il precedente affidatario.
- Il problema nasce dalla difficoltà di superamento del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49, comma 4: «In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto». **Se la lettura deve necessariamente essere quella della congiuntività dei presupposti, rimarrebbe impossibile operare deroga al rispetto del principio di rotazione.**

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – Principio di rotazione

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2081

Data emissione: 27/06/2023

Argomenti: Affidamento diretto

Oggetto: D.Lgs. 36/2023, art. 49, co. 5 - Procedura "aperta", RdO MEPA aperta e RdO con avviso d'indagine di mercato

Quesito:

Secondo alcune correnti di pensiero, la deroga al principio di rotazione di cui all'art. 49 comma 5 del nuovo Codice, sarebbe attuabile solo operando una procedura ordinaria aperta sotto soglia oppure tramite un'RdO MEPA "aperta". Ad avviso di questa Stazione Appaltante (SA), entrambe le interpretazioni sarebbero però errate: la procedura di cui all'art. 71 è applicabile solo alle negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. d) pertanto, con tale interpretazione, le lett. c) ed e) del medesimo comma, verrebbero impropriamente escluse dalla deroga. Per quanto concerne invece l'RdO MEPA "aperta", denominata anche "maxi negoziata", oltre a non essere una vera procedura aperta poiché carente delle pubblicazioni preliminari previste per le ordinarie, potrebbe non rientrare nemmeno tra la c.d. procedure "aperte al mercato", in quanto escludente a priori di tutti gli operatori economici (OE) non iscritti al MEPA.

Tutto ciò premesso questa SA ritiene che, poiché la norma si riferisce espressamente all'istituto denominato "indagine di mercato" il modo corretto di operare, nel caso di utilizzo del MEPA, sia quello di pubblicare sul profilo del committente un preliminare "avviso d'indagine di mercato" indicando che, verranno invitati all'RdO, tutti gli OE manifestanti interesse in possesso dei requisiti richiesti, senza che l'SA ne operi una riduzione del numerico a qualsiasi titolo. Gli OE non presenti sul MEPA, avrebbero così la possibilità d'iscriversi ex novo alla piattaforma mentre quelli già iscritti potrebbero, qualora in possesso dei requisiti, registrarsi al corretto bando sul quale verrà elaborata la procedura. Con tale modo di operare, si configurerebbe quindi una procedura "aperta al mercato", non soggetta al principio di rotazione. Si chiede un autorevole parere in merito.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – Principio di rotazione

Risposta aggiornata

Si rileva che l'art. 49, co. 5, D.lgs. 36/2023 prevede che “per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”. **Le citate lett. c), d) ed e) dell'art. 50, co. 1, D.lgs. 36/2023 fanno riferimento alle procedure negoziate senza bando (“(...) Orbene, dalla lettera della norma emerge che la deroga al principio di rotazione possa aversi solo nei casi di procedure negoziate senza pubblicazione di un bando.** Quest'ultima, poi, si differenzia da quella aperta e da quella ristretta perché non è previsto un procedimento formale. Nel caso in cui si ricorra a quest'ultima procedura, inoltre, ai sensi dell'art. 76, co. 1, D.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti devono darne “motivatamente conto nel primo atto della procedura in relazione alla specifica situazione di fatto e alle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. A tali fini le stazioni appaltanti tengono conto degli esiti delle consultazioni di mercato eventualmente eseguite, rivolte anche ad analizzare i mercati europei oppure, se del caso, extraeuropei”.

NOTA: La RDO Aperta – Formalmente e strutturalmente non configura una procedura aperta in senso stretto. Ma si ricade pur sempre nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 36/2023 – vedi Delibera ANAC n. 507/2023

RdO aperte sul MEPA e principio di rotazione

N.B.: Parere di precontenzioso ANAC n. 507/2023 – RdO aperta ha comunque le caratteristiche di una negoziata

La R.d.O. (Richiesta di offerta) sul Mercato elettronico di Consip presenta tutte le caratteristiche per essere annoverata tra le procedure negoziate senza bando. *Si tratta, infatti, di uno strumento di negoziazione attraverso il quale la Stazione appaltante seleziona il fornitore di una specifica prestazione tra gli operatori abilitati al Me.PA. per una determinata categoria o sottocategoria merceologica. La peculiarità della R.d.O. c.d. aperta - rispetto a quella definita “ad invito” (in cui una SA, prima di trasmettere gli inviti, opera una ulteriore selezione, in base a criteri predefiniti, tra gli operatori con cui negoziare) – consiste nel fatto che l’invito a presentare l’offerta viene rivolto indistintamente a tutti i fornitori abilitati alla categoria merceologica di interesse, nonché a coloro che entro i termini per la presentazione dell’offerta ottengono l’abilitazione. Si tratta di una procedura che va tenuta distinta dalla procedura ordinaria aperta. Nel caso di R.d.O. “aperta” è, infatti, del tutto carente la pubblicazione preliminare di un bando di gara previsto per le procedura aperta, inoltre è preclusa a priori la possibilità di formulazione dell’offerta da parte degli operatori economici non abilitati al Me.PA.*

(...) Per tale ragione, l’applicazione del principio di rotazione è esclusa non solo in presenza di procedure ordinarie ex art. 60 del Codice, ma anche di procedure che presentano una fase di apertura al mercato, posto che si tratta di procedure che soddisfano ex se l’esigenza di massima concorrenza che l’applicazione della rotazione mira a realizzare

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – Principio di rotazione – avvalimento/subappalto/collegamento sostanziale tra imprese/raggruppamenti/consorzio stabile/sorteggio/urgenza

- **Rotazione e avvalimento: Delibera ANAC 25/10/2022, n. 500:** «Non sussiste alcuna ragione di ritenere esclusa, per gli operatori aggiudicatari di precedenti gare o partecipanti alle stesse, la possibilità di porre la propria capacità tecnica e/o amministrativa a disposizione di una diversa ditta invitata alla nuova procedura, rivestendo così il ruolo di ausiliari in un rapporto di avvalimento. In tale fattispecie, invero, il soggetto beneficiario dell'invito, e per ipotesi dell'aggiudicazione, non coincide con l'ausiliaria, bensì con la ditta invitata».
- **Rotazione e subappalto: Delibera ANAC 22/4/2020, n. 344:** «Non sussiste un obbligo di esclusione dalla gara del concorrente che intende indicare come subappaltatore l'operatore economico che ha in essere un contratto con la medesima stazione appaltante avente ad oggetto lavori appartenenti alla stessa categoria dei lavori oggetto di affidamento.»
- **Rotazione e collegamento sostanziale: Parere di precontenzioso n. 567 del 6/12/2023:** «Costituisce una elusione fraudolenta del meccanismo di rotazione l'invito (senza giustificazione) e l'aggiudicazione ad un operatore legato da uno stretto legame di parentela con il legale rappresentante dell'impresa uscente, nonché detentore di quota di capitale sociale dell'impresa precedente aggiudicataria; la pluralità di tali indizi induce a ritenere che vi sia stato un accordo tra le due società per eludere la rotazione.»
- **Rotazione e raggruppamento temporaneo: Delibera ANAC 22/4/2020, n. 344-ANAC n. 422/2019 e MIT 919:** «qualora la stazione appaltante decida di non estendere l'invito alla gara all'impresa aggiudicataria del precedente affidamento, l'eventuale partecipazione di quest'ultima, **anche se nella veste di mandante di un R.T.I., si pone in contrasto con il principio di rotazione e, dunque, legittima l'esclusione dell'intero raggruppamento**».
- **Rotazione e Sorteggio:** <https://www.anticorruzione.it/-/linee-guida-n.-4-procedure-per-l-affidamento-dei-contratti-pubblici-di-importo-inferiore-alle-soglie-di-rilevanza-comunitaria-indagini-di-mercato-e-formazione-e-gestione-degli-elenchi-di-operatori-economici> «5. Con riguardo all'applicazione del principio di rotazione,, è legittimo nelle procedure negoziate il re-invito all'operatore uscente, che abbia manifestato interesse alla candidatura a seguito di avviso pubblico e sia stato poi estratto tramite sorteggio con estrazione casuale?»

Come previsto al paragrafo 3.7 delle Linee guida n.4, il re-invito all'operatore uscente costituisce ipotesi di stretta eccezionalità, ammissibile al ricorrere delle circostanze ivi indicate. Fermo quanto previsto ai paragrafi 3.6 e 3.7, **il meccanismo dell'estrazione casuale**, sia pure a seguito di avviso pubblico, **non assicura il rispetto del principio di rotazione**, come declinato all'articolo 36, primo comma del Codice dei contratti pubblici, novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56....»

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – Principio di rotazione – avvalimento/subappalto/collegamento sostanziale tra imprese/raggruppamenti/consorzio stabile/sorteggio/urgenza

- **Rotazione e consorzio stabile:** MIT quesito 1775/2023 Oggetto: Principio di rotazione applicato alla consorziata/retista esecutrice e non al consorzio stabile/rete d'impresa.

Quesito:

Può la Stazione Appaltante (SA), **reinviare il medesimo consorzio stabile o rete d'impresa** (operatori economici ai sensi dell'art. 45, c. 2 lett. f del Codice) uscente ad una nuova procedura per lavori (negoziata o anche richiesta di preventivi finalizzata ad un confronto quale best practice per un successivo affidamento diretto) **indicando in lex specialis che in caso di aggiudicazione, in applicazione del principio di rotazione, non potrà assegnare l'esecuzione contrattuale alla medesima consorziata/retista che ha operato nell'ultima procedura indetta dall'SA, in riferimento alla medesima categoria merceologica** (Es.: OG1 edile, OS30 elettrico etc.)? Ad avviso della scrivente SA quanto precede sarebbe possibile in virtù delle seguenti considerazioni: 1 - il consorzio stabile/rete d'impresa di per sé, non ha materialmente eseguito nemmeno l'1% del precedente contratto, avendone affidata l'intera esecuzione ad una propria consorziata/retista che verrebbe obbligatoriamente esclusa da una possibile consecutiva riassegnazione, in ossequio al principio di rotazione; 2 – ragionando all'inverso, considerando che un consorzio stabile/rete d'impresa annovera, di norma, decine di operatori economici associati non appare logico penalizzare le restanti consorziate/retiste precludendo loro, a priori, la possibilità d'esecuzione di un appalto in ragione di una precedente esecuzione contrattuale condotta da un'azienda facente parte del medesimo consorzio stabile/rete d'impresa.

Risposta aggiornata

Il principio della rotazione è applicabile, salvo deroga motivata. La motivazione è scelta discrezionale della stazione appaltante. L'attuale ordinamento richiede alle stazioni appaltante di compiere scelte, a volta anche di opportunità. Ogni scelta (motivata) è attinente al singolo caso concreto. Qualunque sia la Vs scelta, sarà opportuno valutare se nel previo affidamento il consorzio/consorziate esecutrice hanno avuto un comportamento adempiente o meno alle obbligazioni contrattuali di quell'appalto. In linea generale **non appare in linea con il principio di autonomia organizzativa del consorzio procedere ad un invito del consorzio stesso, impedendo poi di poter scegliere in modo autonomo (ed in base al patto consortile) quale proprio consorziato indicare come esecutore.**

- **Rotazione e urgenza:** Parere funzione consultiva n. 58/2023 – Urgenza non è presupposto legittimante ex se per deroga rotazione

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – Principio di rotazione

Comunicato del Presidente del 8 novembre 2023: Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in merito all'ammissibilità delle modifiche soggettive del contratto, nel rispetto del principio di rotazione.

Nei casi di modifiche soggettive al contratto, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare tutti gli approfondimenti del caso per accertare che **la modifica non sia finalizzata a eludere il principio di rotazione degli affidamenti posto a garanzia del rispetto dei principi di concorrenza e di parità di trattamento.**

Tra le operazioni di modifica aziendale che comportino una successione nei rapporti pendenti, l'Autorità suggerisce di valutare attentamente la **cessione di azienda, la trasformazione, la fusione o la scissione di società**. Sono tutte ipotesi che, secondo Anac, possono presentare maggiori criticità: il suggerimento alla stazione appaltante è di verificare che il soggetto subentrante sia legittimato a proseguire l'esecuzione del contratto in sostituzione dell'originario affidatario, acquisendo tutte le informazioni utili alla corretta identificazione dell'operazione aziendale, per escludere che la successione nel contratto violi il principio di rotazione.

Ad esempio, **nel caso di cessione di azienda, una violazione del principio di rotazione potrebbe ravvisarsi più facilmente nei casi in cui l'operazione non abbia ad oggetto un settore specifico dell'azienda, dotato di sufficiente autonomia operativa e dedicato a specifiche attività aziendali.** In tali casi, infatti, l'operazione potrebbe dissimulare una cessione del contratto, che rimane vietata, e nell'ipotesi di subentro del contraente uscente, non invitato in virtù dell'applicazione del principio di rotazione, una violazione del codice.

Altri elementi utili a individuare una violazione sono la fase dell'esecuzione del contratto in cui sia intervenuto il subentro – se ad inizio contratto oppure al termine dello stesso –, **oppure la tipologia, il settore e l'area merceologica nelle quali il contraente subentrante abbia operato in precedenza.** “Ciascuno di questi elementi – scrive Anac - non è di per sé idoneo a fondare il giudizio circa la lesione del principio di rotazione ma, insieme agli altri elementi di indagine raccolti dalla stazione appaltante rispetto alla fattispecie concreta esaminata, costituisce un indice a fronte del quale la stessa è tenuta ad effettuare gli idonei approfondimenti”.

Articolo 50 - Procedure per l'affidamento

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti **procedono** all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

- a) **affidamento diretto** per lavori di importo **inferiore a 150.000 euro**, **anche senza consultazione di più operatori economici**, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate **esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) **affidamento diretto** dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Procedure di scelta del contraente

Allegato I.1

Articolo 3 (Definizioni delle procedure e degli strumenti)

1. Nel Codice si intende per:

- a) **«affidamento del contratto»**, l'atto o la procedura attraverso i quali il contratto è aggiudicato all'operatore economico **selezionato o scelto** dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;
- b) «scritto» o «per iscritto», un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni generate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici e con piattaforme di *e-procurement*;
- c) **«procedura di evidenza pubblica», la procedura selettiva tramite gara** fra operatori economici che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e della disciplina dettata dal Codice, è finalizzata, attraverso la valutazione comparativa delle offerte e la **selezione** del contraente, all'affidamento del contratto;
- d) **«affidamento diretto»**, l'affidamento del contratto **senza una procedura di gara**, nel quale, anche nel caso di **previo interpello di più operatori economici**, **la scelta** è operata **discrezionalmente** dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice;

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia

ALLEGATO I.1 - Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti

Articolo 3 - Definizioni delle procedure e degli strumenti

d) “**affidamento diretto**”, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice;

h) “**procedure negoziate**”, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

***Interpello** (non si traduce in uno schema di gara in senso stretto) ≠ **consultazione di operatori economici** (si traduce in una gara in cui occorre definire il criterio di aggiudicazione)*

Procedure sotto soglia – Affidamento diretto

Affidamento diretto

- Rispetto limite soglia massima: si applica l'art. 14, co. 4, del codice relativamente ai criteri di calcolo del valore del contratto
- Rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II
- Rispetto del principio di rotazione degli affidamenti
- Inammissibilità dell'esclusione automatica delle offerte anomale negli affidamenti diretti (art. 54, co. 1, codice)
- Inammissibilità della richiesta della garanzia provvisoria (art. 53, co. 1, codice)
- Non indispensabilità di un confronto competitivo ma necessità di scelta di soggetti in possesso di documentate **esperienze pregresse idonee** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali al fine di ampliare il margine valutativo della stazione appaltante, che può apprezzare attività precedenti dell'operatore economico anche se in ambito non strettamente analogo all'oggetto della gara, ma tuttavia idonee a dare adeguate garanzie circa la buona riuscita dell'affidamento (art. 50, co. 1, lett. a) e b) del codice)
- Scelta di soggetti in possesso dei requisiti generali e, ove richiesti, anche speciali (art. 3, co. 1, lett. d) Allegato I.1 al codice)
- Verifica dei requisiti semplificata infra 40.000 euro (controlli a campione) – (art. 52 codice)
- Esenzione imposta di bollo infra 40.000 euro («valore» del contratto) – (Allegato I.4 al codice)
- Motivazione circa le ragioni della scelta del contraente (art. 17, co. 2 al codice)

Frazionamento artificioso

ANAC - PARERE FUNZIONE CONSULTIVA N. 60/2023 «Come sottolineato dall’Autorità, la corretta individuazione dell’importo a base di gara costituisce un obbligo per la stazione appaltante (e non una scelta discrezionale della stessa), quale adempimento necessario sia per rendere edotto il mercato del valore economico dell’appalto posto in gara (in modo da consentire la formulazione di offerte adeguate e sostenibili), sia per calibrare correttamente i requisiti per la partecipazione, sia infine per l’individuazione del giusto procedimento di gara (parere sulla normativa AG 2/2016/AP, pareri Funz Cons n. 2/2021, n. 9/2023).

La suindicata disposizione dell’art. 14 del Codice stabilisce inoltre al comma 6, che «La scelta del metodo per il calcolo dell’importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l’applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. **Un appalto non può essere frazionato per evitare l’applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino**».

Il divieto di frazionamento di un appalto, sancito da tale disposizione (come già dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016) assurge quindi a principio generale, avendo la finalità di sottrarre da indebite ed arbitrare scelte di “comodo” l’affidamento diretto di commesse che richiedono invece procedure di evidenza pubblica (del. n. 567 del 12.06.2019).

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate e con specifico riferimento all’affidamento di incarichi tecnici, l’Autorità ha osservato che **«per stabilire la normativa applicabile all’affidamento di incarichi di progettazione è necessario verificare se gli stessi siano o meno riferiti ad un medesimo intervento.**

In tale circostanza l’importo presunto della prestazione deve essere calcolato cumulativamente, ossia sommando gli importi di tutti i servizi oggetto di ciascun appalto e devono essere applicate le procedure previste per l’importo totale dei servizi da affidare (ex multis, determinazioni Autorità n. 8/1999, n. 30/2002, n. 2/2002 e deliberazioni n. 26/2012, n. 5/2006, n. 67/2005, n. 153/2004).

Di contro, l’artificioso frazionamento degli incarichi in più lotti ed il conseguente loro affidamento a trattativa privata, comporta l’elusione delle procedure concorsuali, non solo sotto il profilo delle forme di pubblicità richieste dal valore della prestazione, ma anche in rapporto alle procedure di scelta del contraente contemplate nella disciplina di settore.

Dunque sia il dato normativo di riferimento, sia l’avviso espresso dall’Autorità sull’argomento, confermano l’obbligo per la stazione appaltante di stimare in via unitaria l’importo totale degli incarichi da conferire; in caso contrario, si assisterebbe ad un frazionamento ingiustificato degli stessi, in violazione della disciplina normativa di riferimento. Pertanto, «Ai fini dell’individuazione della procedura da espletare per l’affidamento degli incarichi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, la stazione appaltante è tenuta alla stima preventiva ed unitaria dell’importo totale dei servizi» (parere AG49/2015/AP cit.).»

Frazionamento artificioso - medesimo finanziamento – Acquisti di due forniture per realizzazione laboratorio affidenti a due categorie merceologiche (attrezzature e arredi) – possibilità di considerare autonomi gli acquisti

ANAC - PARERE FUNZIONE CONSULTIVA N. 40/2023 «

Art. 14, co. 6 D.Lgs. n. 36/2023: «La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino».

Art. 14, co. 10 D.Lgs. n. 36/2023: Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

*La norma, quindi, nel disciplinare i metodi di calcolo del valore stimato di un contratto pubblico, stabilisce che **per gli appalti di fornitura suscettibili di affidamento per lotti distinti**, deve essere considerato il valore complessivo degli stessi e se tale valore è superiore o pari alla soglia comunitaria si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto le norme dettate dal Codice*

*Al fine di **evitare un artificioso frazionamento dell'appalto**, volto a eludere la disciplina comunitaria, **le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo**»*

*La stazione appaltante, pertanto, pur essendo libera di frazionare l'appalto, **deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara.***

*In relazione al quesito sollevato nell'istanza, riferito alla **possibilità di affidare separatamente le diverse forniture inerenti l'appalto finalizzato alla realizzazione di "laboratori green, sostenibili e innovativi"**, secondo le disposizioni richiamate, **tali forniture possono formare oggetto di affidamento mediante lotti separati, ove rispondenti alle caratteristiche di autonomia e funzionalità sopra indicate, fermo restando l'obbligo di considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario** al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara ai sensi dell'art.14 del d.lgs. 36/2023»*

Frazionamento artificioso

SIA – POSSIBILITÀ DI AFFIDARE SEPARATAMENTE DL E CSE

ANAC - PARERE FUNZIONE CONSULTIVA N. 60/2023 «La stazione appaltante, pertanto, pur essendo libera di frazionare l'appalto [nдр: in lotti], deve considerare i lotti come **parte di un progetto di acquisizione unitario al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara.**

La stazione appaltante, in particolare, dovrà fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell'affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti (cfr. Cons St, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1681; Cons. St, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101; Cons. St., sez. V, n. 4767 del 2 ottobre 2008; Tar Lazio, sez. III, n. 1722 del 7 marzo 2006)" (AVCP, Parere sulla normativa del 24 aprile 2013, rif. AG 02/13)" (Delibera ANAC 628/2021)» (delibera n. 34/2022).

Per quanto sopra, in risposta al quesito posto, riferito essenzialmente alla possibilità di affidare separatamente i diversi servizi tecnici connessi ad un unico intervento, si evidenzia che **l'importo degli stessi deve essere calcolato cumulativamente e, ai fini del relativo affidamento, devono essere applicate le procedure previste dal Codice per l'importo totale dei servizi da affidare.**»

La normativa prevede una deroga?

Frazionamento artificioso

Regolamento unico sugli appalti (mai entrato in vigore - luglio 2020) – Art 7, comma 1.

«Agli effetti del presente titolo, il valore stimato dell'appalto si calcola applicando i criteri enunciati nell'articolo 35 del codice. **Ai fini della valutazione del divieto di frazionamento** di cui al comma 6 del predetto articolo **si tiene conto dei periodi temporali, rispettivamente, della programmazione dei lavori pubblici, del programma degli acquisti di beni e servizi,** nonché delle relative disponibilità finanziarie»

Cons. Stato, V, 27 luglio 2021, n. 5561: Artificioso frazionamento (temporale) dell'appalto.

Una stazione appaltante bandiva una procedura negoziata per il servizio di vigilanza armata, della durata di 20 mesi, e con importo di poco inferiore alla soglia comunitaria prevista per i servizi di cui all'allegato IX (appalto di € 738.528,00).

Maggiore pregnanza assume il sub-motivo con cui si deduce l'artificioso frazionamento temporale dell'appalto, con durata di soli venti mesi, onde rimanere al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria (per soli 11.000 euro), in violazione di quanto prescritto dall'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, mentre sarebbero bastati dieci giorni in più per superare la predetta soglia;

«peraltro appare incoerente una siffatta durata con la programmazione biennale, in quanto non è consentito che nello stesso ambito programmatico possano coesistere due o più procedure per lo stesso servizio, ma “spezzettate”.

Per l'appellante, se il bisogno è biennale, la durata del contratto deve essere almeno biennale; in ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, il frazionamento deve essere correlato a “ragioni oggettive”, che non sono invece esternate nella deliberazione a contrarre».

Segue ->

Frazionamento artificioso

Cons. Stato, V, 27 luglio 2021, n. 5561: Artificioso frazionamento (temporale) dell'appalto.

L'art. 35, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che «un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano».

Nella fattispecie controversa la determinazione a contrarre non contiene alcuna esternazione delle ragioni idonee a giustificare il frazionamento dell'appalto su base temporale, limitandosi a rappresentare la necessità del rispetto del principio di rotazione e di garantire la continuità del servizio.

In assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l'artificialità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria; a tale dimostrazione concorre **la prefissazione della durata del contratto a venti mesi, implicante il raggiungimento di un importo che "lambisce" la soglia comunitaria, non coerente con la programmazione biennale, e soprattutto con l'affermazione che «i servizi di vigilanza degli Uffici giudiziari sono necessari ed irrinunciabili in quanto funzionali al mantenimento di adeguati livelli di sicurezza pubblica ed all'ordinato svolgimento delle attività giudiziarie», sì da risultare illogica una durata limitata nel tempo**, se non con lo scopo di non superare la soglia comunitaria, che appare dunque l'obiettivo, non dichiarato apertis verbis, ma evidentemente strumentale, che domina la determinazione gravata»

La prassi di molte stazioni appaltanti di reiterare affidamenti annuali per il medesimo servizio è, ancor di più alla luce della riportata sentenza, assai pericolosa.

Frazionamento artificioso

T.A.R. Veneto, II, 2 dicembre 2021, n. 1448: «L'uso strumentale dell'affidamento diretto e il frazionamento artificioso».

Secondo il ricorrente «la durata contrattuale, contenuta in soli quattro mesi, sarebbe giustificabile solo con l'esigenza di mantenere il valore del contratto al di sotto della soglia di € 139.000,00 che, ai sensi dell'art. 1, D.L. 76/2020, consente il ricorso all'affidamento diretto».

Secondo l'amministrazione «Con riguardo alla durata, essa è stata prevista in quattro mesi a causa dell'imminente attivazione di una nuova convenzione Consip».

Secondo il T.A.R. «Ritiene il Collegio che, perché il divieto di frazionamento possa ritenersi rispettato, **l'oggetto e la durata del contratto devono rispondere ad esigenze della stazione appaltante oggettivamente riscontrabili, la cui individuazione – su un piano logico e cronologico – deve precedere e non seguire la scelta della procedura di affidamento, secondo un principio di programmazione** (consacrato nell'art. 21, comma 1, D.Lgs. 50/2016) **che ha portata obbligatoria, con evidente finalità di pianificazione e di trasparenza** (così Consiglio di Stato, sez. V, 27 luglio 2021, n. 5561). (...)

Appare, pertanto, fondata la censura di violazione dell'art. 35, comma 6, D.Lgs. 50/2016 atteso che, come affermato dal Consiglio di Stato “In assenza di motivazione sulle ragioni del frazionamento, l'artificialità del medesimo può essere dimostrata in via indiziaria” (Consiglio di Stato, Sez. V, 27 luglio 2021, n. 5561). (...)

In definitiva, la procedura è stata espletata in assenza di un rigoroso rispetto dei principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa essendo mancata - o comunque non essendo dimostrata - una programmazione e valutazione preventiva delle esigenze dell'amministrazione, **essendo emerso un frazionamento temporale dell'appalto non riconducibile a ragioni oggettive ed essendo stato seguito un procedimento non pienamente rispettoso del principio di trasparenza**»

COMMISSIONE UE - orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti su come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai fondi strutturali e d'investimento europei -- FEBBRAIO 2018

Frazionamento artificioso del valore dell'appalto è illegale.

Per i lavori, occorre riunire tra loro tutti i singoli appalti qualora questi siano collegati dal punto di vista funzionale

e della tempistica. In generale, Se i valori sommati superano la soglia **gli appalti presi nel loro insieme fanno**

referimento allo stesso oggetto, i valori devono essere sommati.a, gli appalti devono essere pubblicati nella GUUE.

I progetti collaborativi con più partner devono tener conto dei requisiti fissati per gli appalti pubblici a livello di progetto, ossia non a livello di singolo partner.

Ad esempio, se un'amministrazione aggiudicatrice ha l'esigenza di tinteggiare un edificio di 10 stanze, non può frazionare l'appalto in 10 appalti o meno (ad esempio 6) e così assegnare gli appalti senza procedura di aggiudicazione dell'appalto.

Tutti i servizi/le forniture o i lavori devono essere "riuniti" per creare un insieme funzionale. Di conseguenza, nell'esempio in esame, il valore dell'appalto deve essere il valore totale dei 10 appalti. Il valore complessivo stabilisce se è necessario o meno effettuare una procedura di gara conforme alla direttiva 2014/24/UE.

Un complesso immobiliare unitario (importo complessivo lavori superiore alla s.r.c.), artatamente suddiviso in tre distinte procedure, assegnate mediante altrettante procedure negoziate, ai sensi dell'art. 1 d.l. 32/2019 (come modificato dall'art. 51 d.l. 77/2021), **ciascuna di importo inferiore alla soglia comunitaria** (in particolare omissis), con conseguente effetto elusivo della normativa comunitaria.

Il carattere unitario dell'intervento (ritenuto desumibile dalla premessa dell'avviso di manifestazione di interesse pubblicato in data 12.8.2022) avrebbe infatti richiesto, anche in caso di suddivisione in lotti degli affidamenti in esame, **l'esperimento di procedure di affidamento sopra soglia comunitaria.**

LA S.A. ha asserito che le tre diverse opere oggetto di distinte procedure negoziate fossero funzionalmente e strutturalmente autonome, e che gli unici interventi tra loro interconnessi (omissis) erano stati preventivamente accorpati in un'unica procedura di affidamento, ai fini di una migliore gestione del progetto. Per tale ragione, *omissis* ha affermato la non applicabilità dell'art. 35, comma 9, d. lgs. n. 50/2016 alla procedura di specie, per insussistenza del presupposto fattuale dell'unicità dell'opera.

Per ANAC appare chiaro il nesso funzionale tra i diversi blocchi costruttivi, con la conseguenza per cui deve trovare applicazione l'art. 35, comma 9, d. lgs. n. 50/2016 (oggi art. 14, comma 9, d.lgs. n. 36/2023), con conseguente obbligo per la stazione appaltante di indire una procedura di gara sopra soglia comunitaria in funzione del rideterminato valore dell'appalto.

Partendo dalla definizione di lotto funzionale, l'art. 3 comma 1 lett. qq) del previgente Codice lo qualifica quale "specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti"; **tale previsione, che consente espressamente di aggiudicare i distinti lotti funzionali con autonome procedure di affidamento, deve tuttavia essere letta in combinato disposto con l'art. 35, comma 9, d. lgs. n. 50/2016.** Ai sensi di tale disposizione, quando la realizzazione di un'opera prevista può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, "è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti" (lett. a), e, nel caso in cui il valore cumulato di tali lotti sia pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, **le disposizioni codicistiche "si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto" (lett. b). Viene poi in rilievo la previsione del comma 6 della medesima disposizione** (richiamato anche dalla Stazione appaltante), per cui "un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino."

ANAC Atto del Presidente del 16 aprile 2024 - fasc.757.2024

«Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto e una possibile violazione della soglia per l'utilizzo dell'affidamento diretto o della procedura negoziata, **le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti.** Si tenga infatti presente che, se sommati tra loro per ambito di attività, gli affidamenti diretti alla P. (omissis) potrebbero aver superato la soglia dell'affidamento diretto»

Art. 14 d.lgs. n. 36/2023 (Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti)

9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:


- a) quando un'opera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

10. Per gli appalti di forniture:

- a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nell'applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti;
- b) quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del codice si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.

11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le stazioni appaltanti possono aggiudicare l'appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del codice, quando l'importo stimato al netto dell'IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi, oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purché l'importo cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l'opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee o il progetto di prestazione servizi.

CONTRATTI SOTTO SOGLIA – Attività ripetitive



Possibili criticità nell'applicazione reiterata dell'affidamento diretto :


- ❖ Possibilità di frazionamento artificioso ed elusione dell'obbligo di programmazione;
- ❖ Rotazione ed eccezionalità del riaffidamento diretto;
- ❖ Decisione a contrarre per ciascun affidamento diretto;
- ❖ Verifica dei requisiti per ciascun affidamento diretto (per importi pari o superiori a 40.000 €).

CONTRATTI SOTTO SOGLIA – Attività ripetitive – Accordo Quadro con un solo operatore economico – art. 54 D. Lgs. 50/2016.

1. Procedura di aggiudicazione dell'accordo quadro ----- GARA

Art. 14, co. 16 d.lgs. 36/2023: Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, l'importo da prendere in considerazione è l'importo massimo stimato al netto dell'IVA del complesso dei contratti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

2. Procedura di affidamento dei contratti applicativi



Considerando 62 direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014

«**Lo strumento degli accordi quadro** è stato ampiamente utilizzato ed è considerato una tecnica di aggiudicazione efficiente in tutta Europa. Pertanto, esso dovrebbe essere mantenuto sostanzialmente inalterato. Tuttavia, alcuni aspetti dovrebbero essere chiariti, in particolare il fatto che **gli accordi quadro non dovrebbero essere utilizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che non vi sono identificate.**

A tal fine, è opportuno che **le amministrazioni aggiudicatrici che sono parti di un accordo quadro specifico fin dall'inizio siano chiaramente indicate attraverso la denominazione o con altri mezzi**, ad esempio un riferimento a una determinata categoria di amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito di un'area geografica chiaramente delimitata, in modo che le amministrazioni aggiudicatrici interessate possano essere facilmente e chiaramente individuate. **Analogamente, un accordo quadro non dovrebbe essere aperto all'adesione di nuovi operatori economici dopo essere stato concluso».**

L' accordo quadro: strumento contrattuale o procedura di affidamento

Art. 2, co. 1, lett. n) Allegato I.1 al Codice, «accordo quadro», l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;



Il ricorso a tale strumento pare presupporre che siano stabilite tutte le condizioni dell'affidamento e, dunque, anche quelle concernenti le modalità con cui dovranno svolgersi le prestazioni o le opere che saranno aggiudicate, potendo restare indefinite le sole quantità che saranno effettivamente richieste dalla stazione appaltante.

L' accordo quadro: strumento contrattuale o procedura di affidamento

T.A.R. Napoli, sez. I, n. 4264/2016

«un simile **modello negoziale, riconducibile, lato sensu, agli schemi del contratto normativo** e del contratto preliminare, si sostanzia in un **accordo con efficacia limitata nel tempo, concluso con uno o più operatori economici** al fine di stabilire i termini e le condizioni dei futuri contratti da affidare, e, quindi, le caratteristiche generali dei beni, servizi e lavori richiesti dalla stazione appaltante.

Quest'ultima non assume, dunque, nell'immediato, in virtù di tale strumento negoziale, alcuno specifico obbligo contrattuale nei confronti della controparte privata, ma consegue, per un determinato arco temporale, la possibilità di acquisire le prestazioni oggetto dell'accordo, allorquando ne ravvisi la necessità»

L' accordo quadro: strumento contrattuale o procedura di affidamento

Parere A.V.C.P. n. 24 del 23 febbraio 2012

«Con l' accordo quadro l'Amministrazione effettua una gara unica, accorpendo per un periodo determinato prestazioni di tipo omogeneo e ripetitivo, **rispetto alla quali non v'è certezza ex ante in ordine alla quantità di lavori, servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti** (ed ai relativi prezzi), cosicché essa procede all'affidamento dei singoli appalti man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite con l'operatore economico selezionato mediante procedura di evidenza pubblica.

La dottrina ha ricondotto l' accordo quadro al *pactum de modo contrahendo*, ovvero al contratto normativo, **con il quale la stazione appaltante non si obbliga fin da principio alla realizzazione completa del programma negoziale**, ma si riserva la facoltà di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti, **in base alla disponibilità finanziarie ed alle concrete esigenze di servizio**, fermo restando l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nell' accordo con l'operatore economico»

L' accordo quadro: strumento contrattuale o procedura di affidamento

T.A.R. Lombardia, Milano, II, 24 gennaio 2020, n. 174.

«contratto quadro realizza un pactum de modo contrahendi ossia un contratto “normativo” **dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori**, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (cfr., per simile configurazione dell'accordo quadro, Corte dei Conti per la Campania, Sez. Contr., deliberazione 6 giugno 2018, n. 77; v., inoltre, il parere di ANAC n. 213/2013).»

COMMISSIONE UE - orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti su come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai fondi strutturali e d'investimento europei -- FEBBRAIO 2018

«Gli accordi quadro **non sono una procedura specifica o un tipo di appalto** quanto piuttosto uno strumento consigliato per **esigenze consolidate e ripetitive** quando l'amministrazione aggiudicatrice **non conosce preventivamente l'importo del contratto** o non sa esattamente quando si verificherà l'esigenza rilevata.

Gli accordi quadro sono uno degli strumenti e delle tecniche per gli appalti aggregati definiti nella normativa UE. Gli accordi quadro **possono essere applicati a lavori, forniture o servizi** e vengono conclusi all'interno di un'amministrazione aggiudicatrice (o tra diverse amministrazioni aggiudicatrici) con uno o più operatori economici».

COMMISSIONE UE - orientamenti in materia di appalti pubblici per professionisti su come evitare gli errori più comuni nei progetti finanziati dai fondi strutturali e d'investimento europei -- FEBBRAIO 2018

Esempi di accordi quadro

« L'uso più appropriato di un accordo quadro si ha quando un'amministrazione aggiudicatrice ha un'esigenza ripetuta di lavori, servizi o forniture, ma le quantità esatte che saranno richieste non sono note, come nei seguenti casi:

1. “Una centrale di committenza, che agisce per conto di 10 enti sanitari, stipula un accordo quadro con quattro fornitori per la fornitura di veicoli di emergenza”;
2. “Quattro autorità locali vicine stipulano un accordo quadro con un operatore economico per la **manutenzione di strade**”;
3. “Un singolo dipartimento governativo stipula un accordo quadro per l'approvvigionamento di articoli di cancelleria con tre fornitori”».

LO STRUMENTO DELL' ACCORDO QUADRO NEL NUOVO CODICE

Art. 59 d.lgs. n. 36/2023 comma 1 –

*«Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro **di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati**, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro.*

L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale.

In ogni caso la stazione appaltante non può ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non è ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.»

FAQ ANAC:

D13. Quali sono i casi eccezionali che consentono di fissare una durata dell'accordo quadro superiore ai limiti previsti dalla norma?

R13. Tali casi, debitamente motivati, sono collegati a particolari esigenze dell'appalto connaturate all'oggetto della prestazione; **potrebbero ad esempio presentarsi quando gli operatori economici hanno necessità per l'esecuzione dell'appalto di un preventivo approvvigionamento di materiali, che devono essere disponibili in qualsiasi momento per tutta la durata dell'accordo quadro, il cui ammortamento è superiore a quattro anni.**

LO STRUMENTO DELL' ACCORDO QUADRO NEL NUOVO CODICE

Art. 59 d.lgs. n. 36/2023 comma 2

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, **applicabili tra le stazioni appaltanti**, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

FAQ ANAC:

D6. Si può estendere l'accordo quadro ad Amministrazioni diverse da quelle che lo hanno stipulato?

R6. [...] **l'accordo quadro può essere eseguito solo dalle amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse.** Sul punto la **Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 19 dicembre 2018 causa C-216/17**, ha **precisato** che le disposizioni del Diritto Europeo **"non ostano** a un accordo quadro ai sensi del quale un'amministrazione aggiudicatrice che non abbia partecipato direttamente alla sua stipulazione né lo abbia sottoscritto può aderire ai contratti basati su tale accordo, **a condizione che tale amministrazione aggiudicatrice venga identificata nel medesimo accordo o in un documento allegato al capitolato d'onori"**. Pertanto le Amministrazioni beneficiarie dell'accordo quadro devono essere preventivamente identificate negli atti della procedura di gara

LO STRUMENTO DELL' ACCORDO QUADRO NEL NUOVO CODICE

Art. 59 d.lgs. n. 36/2023 commi 3 e 4

3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante può consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

4. L'accordo quadro **concluso con più operatori economici** è eseguito secondo una delle seguenti modalità:

- a) **secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro**, senza riaprire il confronto competitivo, **quando l'accordo quadro contenga tutti i termini** che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuerà la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuerà la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione;
- b) **riaprendo il confronto competitivo** tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture;
- c) **sussistendo le condizioni di cui alla lettera a)**, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), **se questa possibilità è stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro**. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilità previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.

LO STRUMENTO DELL' ACCORDO QUADRO NEL NUOVO CODICE

D26. Come si aggiudica il contratto attuativo nel caso di **accordo quadro con un solo operatore economico?**

R26. Nell'ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, **gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso.** Trattandosi di accordo quadro completo è consentito alla SA unicamente di fare all'aggiudicatario dell'accordo quadro una richiesta di quotazione di prestazioni che non erano state quotate in fase di aggiudicazione dell'accordo quadro e che si sono rese successivamente necessarie nei casi e ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti.

D27. Come si aggiudica il contratto attuativo nel caso di **accordo quadro completo con più operatori economici?**

R27. In caso di accordo quadro completo il contratto attuativo si aggiudica direttamente agli aggiudicatari dell'accordo quadro alle stesse condizioni fissate per l'accordo quadro medesimo.

D28. In caso di accordo quadro completo con più operatori economici è possibile effettuare comunque un rilancio competitivo?

R28. Anche se l'accordo quadro è completo e quindi contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, **la Stazione Appaltante si può riservare di riaprire il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro.**

D29. Nel caso di accordo quadro completo con più operatori economici quali sono le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione?

R29. Nell'accordo quadro concluso con più operatori economici senza rilancio competitivo, **si deve indicare nei documenti di gara il metodo di scelta dell'affidatario dello specifico contratto attuativo, che può essere a titolo esemplificativo,** la rotazione, lo scorrimento "a cascata" (quando il contratto attuativo viene stipulato con l'operatore economico che ha presentato la migliore offerta durante la prima fase della procedura e solo in caso di incapacità o rinuncia di tale operatore, le stazioni appaltanti potranno scorrere la graduatoria) **o la previsione di rapporti percentuali (sul valore o sul volume) da attribuire alla graduatoria degli operatori economici con cui è stato concluso l'accordo quadro.** Alcune metodologie sono suggerite in Commissione UE, Explanatory note – framework agreements – classic directive.

LO STRUMENTO DELL' ACCORDO QUADRO NEL NUOVO CODICE

Art. 59 d.lgs. n. 36/2023 comma 5 –

5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

- a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;
- b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
- c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non è reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
- d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

D32. Nel caso di accordo quadro concluso con più operatori economici come avviene il rilancio competitivo?

R32. È possibile richiedere un rilancio di tipo economico, ovvero, in caso dell'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, su una miglioria di una parte dell'offerta tecnica o su un elemento di valutazione, purché sia definito a monte nella documentazione predisposta per l'accordo quadro e che non comporti modifiche sostanziali. È il caso ad esempio della possibilità di ricevere offerte migliorative su materiali più performanti ovvero tecnologicamente più avanzati che si sono resi disponibili sul mercato successivamente all'offerta.

LO STRUMENTO DELL' ACCORDO QUADRO NEL NUOVO CODICE

D11. L'accordo quadro **deve essere inserito nei documenti programmatori**?

R11. Ai sensi dell'art. 21, comma 3 del Codice dei Contratti (ndr: art. 37, co. 2, D.Lgs. 36/2023) **l'accordo quadro deve essere inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici**, con la precisazione che, per il rilascio del CIG per l'affidamento dell'accordo quadro, il sistema SIMOG richiede obbligatoriamente anche il CUI, ossia il Codice Unico Intervento associato ad ogni acquisto inserito all'interno del programma.

LO STRUMENTO DELL' ACCORDO QUADRO NEL NUOVO CODICE

D36. Quale documentazione devo verificare per l'affidamento del contratto attuativo?

R36 Prima dell'affidamento del contratto attuativo le stazioni appaltanti devono verificare il mantenimento dei requisiti di carattere generale, ivi compresa la verifica della documentazione antimafia, fatte salve le ordinarie verifiche da effettuare durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di accordo quadro di lavori le Stazioni appaltanti devono verificare il mantenimento della qualificazione SOA richiesta ai fini della partecipazione.

D21. Cosa occorre porre a base di gara per un accordo quadro di servizi di ingegneria e architettura?

R21. Le Amministrazioni che intendono ricorrere all'istituto dell'accordo quadro devono prioritariamente **identificare gli interventi oggetto di progettazione** facendo riferimento preferibilmente agli strumenti di programmazione; conformemente al DM 17 giugno 2016 devono identificare le categorie omogenee di lavori da progettare inserendo il riferimento a tutte le ID coinvolte nell'accordo quadro, con identificazione delle classi ed il relativo grado di complessità, nonché con riferimento alle specifiche prestazioni progettuali richieste

ACCORDO QUADRO E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

ANAC - Delibera n. 453 del 13 settembre 2023

Affidamento, mediante **accordi quadro**, dei servizi di ingegneria e architettura per la **progettazione di interventi connessi** agli esiti delle indagini di vulnerabilità sismica su edifici di competenza della XXX, suddiviso in n. 5 (cinque) lotti distinti e indipendenti.

La discrezionalità della stazione appaltante nel definire il dettaglio dei contenuti dell'accordo quadro è da correlarsi alla possibilità di procedere direttamente alla stipula dei singoli affidamenti qualora le clausole contenute nell'accordo quadro consentano di definire puntualmente il rapporto contrattuale oggetto del successivo contratto attuativo; viceversa, qualora sia necessario procedere alla definizione di ulteriori clausole rispetto a quelle previste nel bando di gara per l'affidamento dell'accordo quadro, la stazione appaltante dovrà, in caso di più operatori economici, avviare un'ulteriore fase comparativa tra i soggetti sottoscrittori dell'accordo quadro, sempre nel rispetto delle clausole fissate nell'accordo quadro stesso (cfr. Delibera 383 del 26 luglio 2023). Si rileva pertanto, per il caso in esame, la non corretta applicazione dell'istituto dell'accordo quadro considerato che, non essendo stati esplicitati tutti i termini che disciplinano la prestazione di servizio, la stazione appaltante avrebbe dovuto prevedere la riapertura del confronto concorrenziale tra gli operatori economici parte degli accordi quadro ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/16 (oggi 59, co. 4, lett. c, d.lgs. 36/2023) .

ACCORDO QUADRO E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

ANAC - Delibera n. 453 del 13 settembre 2023

Affidamento, mediante **accordi quadro**, dei servizi di ingegneria e architettura per la **progettazione di interventi connessi** agli esiti delle indagini di vulnerabilità sismica su edifici di competenza della XXX, suddiviso in n. 5 (cinque) lotti distinti e indipendenti.

La discrezionalità della stazione appaltante nel definire il dettaglio dei contenuti dell'accordo quadro è da correlarsi alla possibilità di procedere direttamente alla stipula dei singoli affidamenti qualora le clausole contenute nell'accordo quadro consentano di definire puntualmente il rapporto contrattuale oggetto del successivo contratto attuativo; viceversa, qualora sia necessario procedere alla definizione di ulteriori clausole rispetto a quelle previste nel bando di gara per l'affidamento dell'accordo quadro, la stazione appaltante dovrà, in caso di più operatori economici, avviare un'ulteriore fase comparativa tra i soggetti sottoscrittori dell'accordo quadro, sempre nel rispetto delle clausole fissate nell'accordo quadro stesso (cfr. Delibera 383 del 26 luglio 2023). Si rileva pertanto, per il caso in esame, la non corretta applicazione dell'istituto dell'accordo quadro considerato che, non essendo stati esplicitati tutti i termini che disciplinano la prestazione di servizio, la stazione appaltante avrebbe dovuto prevedere la riapertura del confronto concorrenziale tra gli operatori economici parte degli accordi quadro ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50/16 (oggi 59, co. 4, lett. c, d.lgs. 36/2023) .

LO STRUMENTO DELL' ACCORDO QUADRO NEL NUOVO CODICE

Art. 53. (Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive)

4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte **oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro**. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.

Art. 117. (Garanzie definitive)

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. **Nel caso di procedure aventi ad oggetto accordi quadro** di cui all'articolo 59, **l'importo della garanzia per tutti gli operatori economici aggiudicatari è indicato nella misura massima del 2 per cento dell'importo dell'accordo quadro; l'importo della garanzia per i contratti attuativi può essere fissato nella documentazione di gara dell'accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti stessi con l'indicazione delle modalità di calcolo della maggiorazione prevista dal comma 2.**

Delibera ANAC n . 6 11 gennaio 2023 – Affidamento diretto Motivazione della scelta dell'affidatario

« La stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell'affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione ».

Art. 1. (Principio del risultato) D. Lgs. n. 36/2023

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la **massima tempestività** e il **migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo**, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

.....

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Affidamento diretto

Consiglio di Stato, sez. V, 15/02/2022, n. 1108

Il ricorso a tale procedura semplificata **non presuppone una particolare motivazione né l'esperimento di indagini di mercato o di consultazioni di operatori economici** (infatti non è neppure previsto l'obbligo di richiedere preventivi).

Infatti, come emerge dalla comparazione tra la lettera a) e la lettera b), comma 2, dell'art. 1 del D.L. n. 76/2020 - vigente al momento dell'assunzione dei provvedimenti impugnati - **nell'ipotesi di affidamento diretto è riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente**, senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici, da individuarsi tramite indagini di mercato o elenchi, essendo ciò espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando di cui alla lettera b).

.....**il legislatore ha eliminato il riferimento all'adeguata motivazione, prevedendo inoltre un affidamento non necessariamente preceduto da un confronto competitivo tra aspiranti e rimesso a una diretta individuazione dell'affidatario da parte della stazione appaltante.**

Segue →

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Affidamento diretto

Consiglio di Stato, sez. V, 15/02/2022, n. 1108

È stato anche chiarito (cfr. parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 764 del 20 ottobre 2020, richiamato dalla difesa comunale) che "L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una *best practice*, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la *ratio* che informa l'intero Decreto «Semplificazione».

Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione.

Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto.

Segue →

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Affidamento diretto

Consiglio di Stato, sez. V, 15/02/2022, n. 1108

Il Comune ha adeguatamente chiarito le ragioni a fondamento della scelta operata evidenziando di **aver deciso di esternalizzare la gestione del servizio, non essendo in grado di gestire direttamente la struttura**, In effetti, non sono stati in concreto violati nel caso in esame i principi sanciti dall'art. 36, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, come invece sostiene l'appellante, in quanto **la procedura applicabile e difatti applicata alla fattispecie prescinde dalla previa consultazione di più operatori, non incidendo perciò la mera dichiarazione di interesse presentata dalla società Borgo di (omissis) sulle scelte discrezionali dell'Amministrazione (che non era per questo obbligata all'avvio di un procedimento selettivo tra più operatori economici, previsto per i contratti di importo superiore)**.....

La sentenza appellata ha dunque correttamente ritenuto che **non sussistesse per l'Amministrazione alcun obbligo di espletare una gara informale o una consultazione di mercato.**

Di conseguenza, se la concessione è stata correttamente affidata, facendo applicazione della previsione per cui non vi era necessità, in ragione del valore dell'affidamento, di alcun confronto competitivo, non sussiste l'asserita violazione della par condicio e del principio di imparzialità in cui sarebbe incorsa l'Amministrazione; né potrebbe ritenersi violato il criterio della rotazione, trattandosi del primo affidamento effettuato.

Affidamento diretto puro – congruità dell'offerta

In caso di unico preventivo alla stazione appaltante, per evitare il rischio che l'assenza di un confronto tra diverse proposte implichi da un lato l'appiattimento sulle proposte delle aziende, o dall'altro la formulazione di prezzi eccessivamente alti e fuori mercato, potrà ricorrere:

- alla comparazione dei listini di mercato;
- alla comparazione di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe anche di affidamenti di medesime prestazioni effettuati da altre Amministrazioni (reperibili online, o dai siti dell'Amministrazione trasparente);
- all'analisi dei prezzi praticati da altre Amministrazioni;
- alla consultazione dei dati aperti della BDNCP di ANAC (ricerca per cpv, ricerca per oggetto, ricerca dell'o.e., etc)

Caratteristiche dell'affidamento diretto in caso di richiesta di preventivi con criteri valutativi

T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 dicembre 2023, n. 2968:

11. La **disciplina normativa di cui è stata fatta applicazione porta a escludere la riconducibilità del caso di specie al paradigma delle procedure competitive**, siano esse negoziate o aperte, con il corredo di regole procedimentali e adempimenti, anche formali, che devono essere rispettate dalla stazione appaltante. **Quest'ultima, infatti, ha stabilito di soddisfare il proprio fabbisogno attraverso l'affidamento diretto**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, caratterizzato da modalità ulteriormente semplificate e accelerate per favorire la ripresa economica dopo l'emergenza pandemica, rispetto a quelle disciplinate in via ordinaria dal Codice dei Contratti Pubblici.

11.1 **Tale dato risulta chiaramente dalla "Richiesta di Offerta", nella quale è stato precisato che "il Comune ... intende effettuare un'indagine di mercato per l'eventuale successivo affidamento diretto della concessione", che "avverrà in via diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020".** L'ente ha quindi ulteriormente chiarito che **"la presente procedura di richiesta preventivi non costituisce gara, si configura quale mero sondaggio del mercato volto ad un potenziale successivo affidamento e non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale all'affidamento del servizio"**. E ancora, "atteso che la presente procedura consiste in un affidamento diretto e non in una procedura di gara, le suddette operazioni non verranno effettuate in seduta pubblica, fermo restando che la trasparenza della procedura è garantita dal sistema telematico SINTEL".

11.2 **Non vi è dubbio, pertanto, che la stazione appaltante abbia fatto ricorso ad un affidamento diretto** per individuare il concessionario del servizio di gestione, manutenzione ed installazione di impianti pubblicitari delle transenne parapetonali sul territorio comunale. Né la ricorrente ha contestato in giudizio tale scelta, impugnando le previsioni della determina a contrarre e dei documenti della procedura che ne erano espressione, per cui la modalità di affidamento adottata dal Comune di Busto Arsizio non può essere messa in discussione.

Segue →

Caratteristiche dell'affidamento diretto in caso di richiesta di preventivi con criteri valutativi

T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 dicembre 2023, n. 2968:

12. Partendo da detto presupposto, non trovano fondamento le doglianze con cui la ricorrente contesta i risultati della valutazione del R.U.P. in merito alle caratteristiche delle due offerte esaminate, lamentando, in sostanza, l'erronea sottostima della propria proposta e l'incomprensibilità delle ragioni che hanno condotto la stazione appaltante a preferire quella della controinteressata. Tali censure non si attagliano alla modalità di affidamento in esame, **priva ex se di carattere propriamente comparativo e non soggetta ad una rigida procedimentalizzazione**, nella quale prevalgono, in ragione del limitato valore della spesa – o, in questo caso, in considerazione di preminenti motivazioni sanitarie – esigenze di semplificazione per una maggiore accelerazione delle procedure di acquisto.

13. **Nella fattispecie, non modifica la natura dell'affidamento diretto e non lo trasforma in una gara la circostanza che la stazione appaltante abbia individuato criteri latu senso valutativi per l'individuazione del migliore servizio offerto** (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23.04.2021, n.3287; TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 17.04.2023, n. 949; TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 25.11.2022, n. 750). Tale scelta risulta infatti funzionale, per un verso, a consentire la puntuale articolazione della proposta delle imprese partecipanti rispetto al fabbisogno specifico della stazione appaltante e, per altro verso, a garantire la trasparenza dell'azione dell'amministrazione attraverso l'assolvimento dell'onere di motivazione in merito all'individuazione del contraente, anche nell'ambito di una procedura che non prevede, di norma, alcuna forma preventiva di pubblicità e neppure obbliga alla consultazione informale del mercato. **L'offerta, in sostanza, è una mera "proposta contrattuale" articolata dall'impresa in modo da rispondere alle richieste specifiche dell'amministrazione acquirente, sulla base dei parametri dalla stessa indicati, che non impegna a un confronto comparativo strutturato, né tantomeno a una "pesatura" dei contenuti delle proposte dei diversi operatori.**

Segue →

Caratteristiche dell'affidamento diretto in caso di richiesta di preventivi con criteri valutativi

T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 dicembre 2023, n. 2968:

14. **Che non si tratti di una procedura competitiva è poi dimostrato anche dall'assenza di una commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, per cui l'individuazione del preventivo ritenuto più conveniente per l'amministrazione è effettuata direttamente dal R.U.P.,** senza le formalità della seduta pubblica e senza l'elaborazione di una graduatoria finale tra le diverse proposte.

15. Sul punto, in un analogo caso la giurisprudenza ha chiarito che, "attese le caratteristiche del procedimento di acquisto concretamente posto in essere - ovvero un affidamento diretto sotto - soglia, caratterizzato da modalità ulteriormente semplificate rispetto a quelle disciplinate in via ordinaria dal Codice dei contratti, in ragione dell'emergenza sanitaria in atto - **l'Amministrazione era quindi libera di individuare il prodotto più rispondente alle proprie esigenze, cosa di cui essa ha peraltro dato chiaramente atto nel provvedimento di affidamento**". Ne deriva che "**la mera proceduralizzazione dell'affidamento diretto, mediante l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori** (proceduralizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull'avvio della procedura), **non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall'Amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze**" (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, Sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Basilicata, Sez. I, 11.02.2022 n. 108; TAR Marche, Sez. I, 07.06.2021 n. 468).

16. Il procedimento in questione, dunque, si configura **come mero confronto tra preventivi, imponendo esclusivamente la motivazione della scelta in termini di rispondenza dell'offerta alle esigenze dell'amministrazione**. Difatti, l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, attraverso il richiamo all'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, richiede solo che la stazione appaltante motivi in merito all'individuazione dell'affidatario, indicando sinteticamente nella determina a contrarre, o in un atto equivalente, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»

Caratteristiche dell'affidamento diretto in caso di richiesta di preventivi con criteri valutativi

Dalla decisione del **Consiglio di Stato, sez. V., 15.01.2024, n. 503** si desume che, anche se si decide di «aprire l'affidamento al mercato attraverso l'introduzione di regole improntate al confronto concorrenziale», **non occorre**:

- **prestabilire i criteri di valutazione (in senso stretto) delle offerte;**
- **comparare le offerte tra loro, in base ai criteri di valutazione delle offerte (scelta solo in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze);**
- **redigere una graduatoria finale (perché la scelta degli operatori è discrezionale)**

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento)

1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano **la decisione di contrarre** individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

*La nuova terminologia utilizzata «**decisione**» sembra tesa a sottolineare l'accresciuta discrezionalità che permea l'intera impostazione codicistica sia nella scelta che nella gestione del modello di affidamento, nonché espressiva della concentrazione del momento decisorio in capo al RUP (Allegato I.2, art. 6)*

Art. 17. (Fasi delle procedure di affidamento)

2. In caso di **affidamento diretto**, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

*L'esistenza di una **norma specifica per l'affidamento diretto** (per cui la decisione a contrarre è direttamente costitutiva dell'affidamento), contrapposta a quella di cui al comma 1 che riguarda le procedure, evidenzia che l'affidamento diretto non costituisce "procedura".*

Termini generali di conclusione delle procedure di gara

Articolo 17 - Fasi delle procedure di affidamento

co. 3: Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti **concludono le procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3.** Il superamento dei termini costituisce silenzio inadempimento e rileva anche al fine della verifica del rispetto del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso. [...]

Superamento dei termini

- **Silenzio inadempimento:** legittima gli operatori economici a incardinare in sede giudiziaria la relativa azione (art. 2bis L. n. 241/1990); profili di possibile responsabilità disciplinare e per danno erariale (art. 2, co. 9, L. n. 241/1990)
- **Eventuale violazione principio di buona fede** (es. inerzia ingiustificata): conseguenze in tema di responsabilità per lesione dell'affidamento (art. 5 Codice)

Termini generali di conclusione delle procedure di gara

ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione (Art. 17, comma 3, del Codice)

1. A norma dell'articolo 17, comma 3, del codice le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi, ove venga sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita:

- a) procedura aperta: nove mesi;
- b) procedura ristretta: dieci mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi;
- e) dialogo competitivo: sette mesi;
- f) partenariato per l'innovazione: nove mesi.

2. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti:

- a) procedura aperta: cinque mesi;
- b) procedura ristretta: sei mesi;
- c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
- d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.

Termini generali di conclusione delle procedure di gara

ALLEGATO I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione (Art. 17, comma 3, del Codice)

3. I termini decorrono **dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire**, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

4. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente **debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia**, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

5. In presenza di **circostanze eccezionali** il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di **ulteriori situazioni imprevedibili** di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure di gara sotto soglia

Articolo 50 - Procedure per l'affidamento

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di **almeno dieci operatori economici, ove esistenti**, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, **salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro**;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di **almeno cinque operatori economici, ove esistenti**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

Possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie nell'ambito del sottosoglia

Circolare del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture del 20 novembre 2023, n. 298

«Al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. Pertanto, va ribadito che l'art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il **principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici.**

Tale richiamo conferma che le procedure del sottosoglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell'ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza.

In considerazione di quanto esposto, si ribadisce che **le disposizioni contenute nell'art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE.»**

Possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie nell'ambito del sottosoglia

Parere in funzione consultiva n. 13 del 13 marzo 2024

L'Autorità anticorruzione, sulla base dei chiarimenti forniti dalla circolare del Ministero infrastrutture e trasporti ritiene «**debba considerarsi consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del Codice Appalti (anche) il ricorso alle procedure ordinarie**, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi».

Unico limite: il principio di risultato che impone al Rup di valutare attentamente il risultato da conseguire e quindi di salvaguardare/tutelare gli interessi della stazione appaltante. In sostanza, pur potendo il Rup scostarsi dalla disposizione – che in verità è perentoria -, è comunque tenuto a chiarire, almeno a livello interno, le ragioni per le quali sceglie di operare con una dinamica di affidamento maggiormente dispendiosa in termini di tempo e lavoro. **Il Rup quindi, preventivamente, in sede di predisposizione della decisione a contrarre, deve chiarire che il risultato, dell'affidamento e di una esecuzione tempestiva del contratto, lo si persegue meglio/in modo più efficace.**

Articolo 50 - Procedure per l'affidamento

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti **non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate**, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

3. In sede di prima applicazione del Codice, l'allegato II.1 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente Regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, co. 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al Codice.

Allegato II.1, Art. 1, cc. 1 e 2:

1. **Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate** per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 e di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del codice **sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici**, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice.
2. **La procedura prende avvio con la determina a contrarre** ovvero con atto equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante che contiene l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta, **i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi**, *i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali».*

Relazione al codice: L'inserimento di tale previsione già nella determina a contrarre (potendosi, in alternativa, ipotizzare la loro indicazione nel solo atto di invito a presentare le manifestazioni di interesse) è **coerente con la peculiare rilevanza che tali criteri assumono ai fini dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata** dopo che l'art. 1, comma 2, lettera f), della legge 21 giugno 2022, n. 78 ha vietato, a tal fine, il ricorso al sorteggio o ad altri criteri casuali.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Procedure negoziate sottosoglia Individuazione operatori economici

Allegato II.1. - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (art. 50, commi 2 e 3, del Codice)

Articolo 2 (Indagini di mercato)

1. **L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare** alle procedure di selezione per lo specifico affidamento. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

2. La **stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato**, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. **A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul suo sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.** La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

3 **L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica** il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, **il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.**

Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al terzo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Procedure negoziate sottosoglia Individuazione operatori economici

Cons. Stato, V, 29 agosto 2023, n. 8025 (no al criterio cronologico): « Il Comune avrebbe fondato la decisione di affidare la gestione del Centro anziani alla “APS XXX” limitandosi a rilevare “che la prima manifestazione di interesse pervenuta a questo Ente è quella dell’Associazione APS XXX; (...) Sarebbe stata pertanto omessa – *per tabulas* – qualsiasi valutazione della manifestazione d’interesse della ricorrente. (...)

Il semplice richiamo a vaghi principi quali quello di dare la priorità alle domande pervenute prima risulta arbitrario ed irragionevole»

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Procedure negoziate sottosoglia Individuazione operatori economici

Allegato II.1. - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (art. 50, commi 2 e 3, del Codice)

Articolo 3 (Elenchi di operatori economici)

1. In alternativa all'indagine di mercato, la stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, **selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate nelle seguenti disposizioni e nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 3**. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale è rappresentata la volontà della stazione appaltante di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare. **L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC**. L'avviso indica i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere, la modalità di selezione degli operatori economici da invitare, le categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata a una o più fasce di importo, ovvero a singole categorie. La dichiarazione del possesso dei requisiti può essere facilitata tramite la predisposizione di formulari standard da parte dell'amministrazione allegati all'avviso pubblico. **L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.**

2. L'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. **L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa. La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.** Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Procedure negoziate sottosoglia Individuazione operatori economici

Allegato II.1. - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (art. 50, commi 2 e 3, del Codice)

Articolo 3 (Elenchi di operatori economici)

3. **La stazione appaltante stabilisce le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza prefissata – ad esempio semestrale – o al verificarsi di determinati eventi e, comunque, provvede alla cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o alla loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco.** La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC. Possono essere esclusi dall'elenco quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

4. **La scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali** in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre o in altro atto equivalente.

ANAC ha mappato tutte le procedure dividendole in più fasi e prevedendo per ogni fase una scheda

AFFIDAMENTI DIRETTI

- Scheda **AD5** ----- > scheda successiva **CO2** (conclusione affidamento diretto < 5K)
- Scheda **AD3** ----- > scheda successiva **SC1** (sottoscrizione contratto) ----- > scheda successiva **CO1** (conclusione affidamento diretto ≥ 5K)

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTO SOGLIA TRAMITE INDAGINE DI MERCATO è:

P7_1_3 "avvio indagine di mercato" (con cui si prende il CIG e l'avviso viene pubblicato in PVL) ----> **S1** "Elenco soggetti che hanno manifestato interesse nelle procedure a due fasi" ----> **S2** "Elenco offerte ricevute / OE invitati" ----> **A2_29** "Avviso aggiudicazione" (con cui avviene la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione in PVL) ---->..... **(di seguito S3 per comunicare incarichi tecnici e SC1 per la stipula del contratto)**


COSTITUZIONE ELENCO FORNITORI

P7_3 "avvio per la costituzione elenco" (l'avviso viene pubblicato in PVL)

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO SOTTO SOGLIA CON INVITO DA ELENCO è:

P7_2 "procedura negoziata senza bando" (con cui si prende il CIG) ----> **S2** "Elenco offerte ricevute / OE invitati" ----> **A2_29** "Avviso aggiudicazione" (con cui avviene la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione in PVL) ---->..... **(di seguito eventuale S3 per comunicare incarichi tecnici e SC1 per la stipula del contratto)**

		PVL - AVVIO	PVL - ESITI
Procedura negoziata	INDAGINE DI MERCATO	ALTRI AVVISI	SI
	CON INVITO DA ELENCO	NO	SI
	RDO APERTA (?)	NO	SI



ANAC Delibera n. 507/2023 : anche una **R.d.O. aperta** è qualificabile come procedura negoziata senza bando (con invito a presentare l'offerta rivolto a tutti gli operatori iscritti ad una determinata categoria merceologica entro il termine di presentazione delle offerte).

Orchestratore ANAC e Documenti Interoperabilità per i RUP



In questa sezione potrete trovare i documenti ufficiali rilasciati da ANAC in merito al nuovo sistema di approvvigionamento digitale e, in particolare, all'interoperabilità con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

La pagina è monitorata e aggiornata per fornire ai RUP e agli addetti alla gestione degli appalti tutti i documenti necessari all'espletamento delle procedure, nelle loro più recenti versioni.

Cod Area Funzione	Cod Famiglie di funzionali	Settore-regin	fase	evento	scheda	Versione	schedaDescrizione	schedaNormativa	pubblicazione ED	eForm	includeED	includeAcForm	pubblicazione Nazior	schedaPreinformazione	schedaDiIndine	attribuis CIG	schedaSussiva	flu	
A_1	PL1	appalti settori ordinari pari /sopra soglia	pianificazione	preinformazione	PL1_1	10	relativo al profilo di committente — direttiva generale	Articolo 81 comma 1 decreto legislativo 36/2023	SI		1	NO	NO	SI	SI	NO	NO	STATO FINALE	
A_1	PL1	appalti settori speciali pari /sopra soglia	pianificazione	preinformazione	PL1_2	10	Avviso di pubblicazione di un avviso periodico indicativo relativo al profilo di committente — direttiva settoriale	Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE Articolo 161 comma 1 decreto legislativo 36/2023 Articolo 164 decreto legislativo 36/2023	SI		2	NO	NO	SI	SI	NO	NO	STATO FINALE	
A_1	PL1	appalti settore difesa e sicurezza pari /sopra soglia	pianificazione	preinformazione	PL1_3	10	Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione relativo al profilo di committente — direttiva per il settore della difesa	Articolo 30, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE Articolo 21 decreto legislativo 209/2011 Articolo 81 comma 1 decreto legislativo 36/2023	SI		3	NO	NO	SI	SI	NO	NO	STATO FINALE	
A_1	PL1	appalti settori ordinari pari /sopra soglia	pianificazione	preinformazione	PL1_4	10	Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi — direttiva generale	Articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE Articolo 81 comma 1 decreto legislativo 36/2023	SI		4	NO	NO	SI	SI	NO	NO	STATO FINALE	
A_1	PL1	appalti settori speciali pari /sopra soglia	pianificazione	preinformazione	PL1_5	10	Avviso periodico indicativo a fini unicamente informativi — direttiva settoriale	Articolo 67, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE Articolo 161 comma 1 decreto legislativo 36/2023	SI		5	NO	NO	SI	SI	NO	NO	STATO FINALE	
A_1	PL1	appalti settore difesa e sicurezza pari /sopra soglia	pianificazione	preinformazione	PL1_6	10	Avviso di preinformazione a fini unicamente informativi — direttiva per il settore della difesa	Articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE escluso difesa Articolo 21 decreto legislativo 209/2011 Articolo 81 comma 1 decreto legislativo 36/2023	SI		6	NO	NO	SI	SI	NO	NO	STATO FINALE	
A_1	PL1	appalti settori ordinari pari /sopra soglia	pianificazione	preinformazione	PL1_7	10	Avviso di preinformazione utilizzato per abbreviare i termini per la ricezione delle offerte — direttiva generale	Articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, Articolo 28, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE Articolo 81 comma 1 decreto legislativo 36/2023 Articolo 45 paragrafo 2	SI		7	NO	NO	SI	SI	NO	NO	P1_16	

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure di gara sotto soglia

Procedura negoziata senza bando

- Soppresso il riferimento all'art. 63 del DLgs. n. 50/2016 (ora art. 76 D.Lgs. n. 36/2023)
- Soppresso l'obbligo di pubblicazione dell'avviso di avvio della procedura negoziata di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020
- Soppresso il criterio di rotazione «territoriale» di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), D.L. n. 76/2020
- Le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori.
- Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento unitamente i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure negoziate
- Possibilità di adottare una procedura ordinaria su bando o avviso di cui alla parte IV del Libro II **per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'art. 14**
- Applicazione criteri di aggiudicazione e, in presenza dei presupposti dell'esclusione automatica offerte anomale
- Costituzione degli elenchi aperti e modalità di conduzione indagini di mercato disciplinate nell'allegato II.1

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Procedure negoziate sottosoglia Individuazione operatori economici

Criteri di selezione degli operatori economici diversi dal sorteggio:

- **oggettivi,**
- **coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e**
- con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Criteri tecnici: questi criteri valutano la competenza tecnica degli operatori economici in relazione all'opera o al servizio richiesto. Possono includere l'analisi delle competenze specifiche, dell'esperienza settoriale e delle risorse tecniche disponibili. Ad esempio, un criterio tecnico potrebbe valutare la presenza di personale qualificato e specializzato nell'organico dell'impresa, dimostrando la sua capacità di gestire aspetti tecnici complessi.

Criteri economici e finanziari: questi criteri si concentrano sulla salute finanziaria degli operatori economici. Possono includere l'analisi del fatturato, dei margini di profitto e dell'affidabilità finanziaria. L'obiettivo è garantire che le imprese abbiano la solidità finanziaria necessaria per affrontare l'appalto senza compromettere la qualità o la tempestività delle prestazioni.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Procedure negoziate sottosoglia Individuazione operatori economici

Criteri ambientali: questi criteri **valutano l'impegno dell'operatore economico nei confronti dell'ambiente** e la sua capacità di adottare pratiche sostenibili durante l'esecuzione dell'appalto. Possono includere l'analisi delle politiche aziendali per la riduzione dell'impatto ambientale, l'utilizzo di risorse rinnovabili o l'implementazione di tecnologie *eco-friendly*.

Criteri di qualità: questi criteri si concentrano sulla **capacità dell'operatore economico di fornire prodotti o servizi di alta qualità**. La valutazione può includere la conformità a *standard* di settore, certificazioni di qualità o referenze da parte di clienti soddisfatti.

Criteri di integrità ed etica questi criteri **valutano l'integrità e l'etica dell'operatore economico**. Possono includere la verifica di precedenti comportamenti anti-etici, il rispetto delle leggi e degli standard etici e il mantenimento di un comportamento responsabile.

Criteri di capacità organizzativa: questi criteri **esaminano l'organizzazione interna dell'operatore economico**. Vengono valutati fattori come la struttura aziendale, la disponibilità di risorse umane qualificate e l'esperienza nel gestire progetti complessi.

Criteri di sostenibilità sociale: questi criteri **esaminano l'impatto sociale delle attività dell'operatore economico**. Vengono valutate iniziative che dimostrino un impegno per la responsabilità sociale d'impresa, inclusione sociale e promozione di condizioni di lavoro dignitose.

Criteri legati all'esperienza passata: questi criteri **valutano l'esperienza pregressa dell'operatore economico in progetti simili**. Possono considerare il **numero di attività analoghe completate con successo, le referenze da parte di clienti precedenti e la dimostrazione di competenze specifiche**. Questi criteri evidenziano la capacità dell'operatore di adattarsi e di affrontare sfide simili a quelle dell'appalto in questione.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Procedure negoziate sottosoglia Individuazione operatori economici

Criteri illegittimi o non appropriati

- Sede legale dell'operatore economico (discriminazione territoriale)
- Fatturato globale elevato (penalizzazione per le MPMI)
- Esperienza generica (non correlazione con l'oggetto dell'appalto)
- Valutazione di una relazione metodologica dell'operatore economico (complessità, tempistica e rischi di contenzioso)
- Priorità temporale presentazione domanda

ANAC Parere funz consultiva n. 11/2024: il **criterio cronologico**, ossia l'ordine di arrivo delle manifestazioni di interesse alla stazione appaltante, sembra qualificabile – al pari del sorteggio - quale criterio di selezione che determina di fatto un'individuazione "casuale" degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in quanto **non ancorato ai criteri oggettivi indicati dal d.lgs. 36/2023**. Tale criterio, al pari del sorteggio, non appare quindi conforme alle norme sopra richiamate, in quanto non idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività e di coerenza con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, né appare conforme ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, determinando un limite all'accesso alla procedura negoziata fondato essenzialmente su un criterio del tutto casuale e non coerente con la ratio delle predette norme.

ANAC, Delibera del 10 gennaio 2024 n. 1 CLAUSOLA TERRITORIALE non come requisito di partecipazione

Il Dlgs 36/2023, nuovo Codice degli Appalti, prevede la possibilità di introdurre clausole territoriali (clausole relative alla vicinanza delle sedi dell'operatore economico con il luogo di esecuzione del servizio) **solo quali criteri premiali** da valorizzare nell'offerta tecnica (art. 108) e non anche quale requisito di partecipazione, deponendo in tal senso sia i principi codicistici (artt. 3, 4 e 10) sia le disposizioni sui requisiti di partecipazione (art. 100), che richiedono di tenere conto della necessità di garantire la massima apertura al mercato. Inoltre l'ANAC nota che i requisiti di partecipazione sarebbero tassativi, potendosi prevedere requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati dal Codice solo per favorire la concorrenza e non per restringerla

ANAC - Parere di precontenzioso n. 14 del 10 gennaio 2024 -- Manifestazione di interesse - criteri per la scelta degli operatori da invitare

Anche in una indagine di mercato, preordinata all'affidamento di un appalto di lavori, il **possesso di una adeguata attestazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti**. Il possesso di qualificazione SOA infatti assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione, con l'effetto che ogni ulteriore richiesta di requisiti ulteriori, a pena di esclusione, è da ritenersi illegittima. La previsione di "criteri di selezione" in aggiunta ad una specifica attestazione SOA, appare illegittima.

Altro sarebbe stato, invece, chiedere l'indicazione di elementi (es. **esplicitazione del fatturato globale posseduto; Importo complessivo dei lavori eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio; ecc.**), senza la prescrizione di una soglia minima, **sulla cui base stilare una graduatoria secondo il criterio del maggior importo: graduatoria a cui attingere, in ordine di posizione decrescente, per invitare gli operatori economici alla successiva procedura di affidamento;**

ANAC - Parere funz consultiva n. 11/2024 --Manifestazione di interesse - criteri per la scelta degli operatori da invitare

.

A titolo indicativo - fermo per i lavori il possesso della qualificazione SOA quale requisito necessario e sufficiente - **si potrebbero utilizzare ulteriori elementi curriculari (fatturato specifico, elenco lavori, ecc.) che siano pertinenti all'oggetto dell'affidamento e diano evidenza della solidità ed affidabilità dei concorrenti, senza in ogni caso introdurre soglie di sbarramento, sì da garantire a tutti l'ingresso nell'elenco o nel ventaglio dei soggetti da invitare, opportunamente graduati sulla base degli elementi previsti, e invitando il numero che la procedura richieda partendo da quelli più alti in graduatoria.**

In sostanza, le norme richiamate mirano ad evitare che le stazioni appaltanti scelgano gli operatori economici nell'ambito delle procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice, ricorrendo a sistemi di selezione del tutto casuali come il sorteggio o simili, senza individuare e utilizzare criteri selettivi connessi all'oggetto e alla finalità dell'affidamento.

Delibera ANAC n. 26/2021 Manifestazione di interesse - criteri per la scelta degli operatori da invitare

Ulteriore criterio di territorialità nella selezione degli operatori viene rinvenuto nell'attribuzione di un punteggio maggiore per gli operatori aventi sede legale/operativa più prossima al luogo di esecuzione dei lavori.

Tale previsione comporta una selezione basata sulla vicinitas territoriale dell'impresa, ed in quanto tale, restrittivo della concorrenza e lesivo dei principi di non discriminazione e parità di trattamento degli operatori economici, poiché, di fatto, limita l'accesso alla procedura ai soggetti già operanti sul territorio. Tale disposizione, dunque, si pone in contrasto con quanto previsto dall'articolo 30 del D.lgs. 50/2016 secondo cui le amministrazioni nell'affidamento degli appalti garantiscono i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, ed in particolare non possono limitare in alcun modo artificialmente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici.

Indagine di mercato

La procedura di gara è suddivisa in due fasi:

Fase A: acquisizione manifestazioni di interesse ed individuazione dei soggetti da invitare, gestite dalla stazione appaltante e disciplinate da un Avviso.

Fase B: caricamento procedura e presentazione offerta, gestiti sulla piattaforma telematica, da attivarsi a conclusione della Fase A e disciplinati con successivi atti di gara trasmessi unitamente all'invito.

Nell'avviso occorre prevedere l'obbligo di presentare le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di partecipazione già in fase di presentazione delle manifestazioni unicamente nell'ipotesi in cui sia prevista la selezione degli operatori da invitare, al fine di evitare possibili turbative / interferenze sulla corretta gestione della procedura.

Ipotesi n.1 (vengono invitati tutti gli operatori che hanno manifestato interesse)

Indagine di mercato

Ipotesi n.2 (è previsto un numero massimo di operatori da invitare)

Fase A (Fase di individuazione degli oo. ee. da invitare)

- le manifestazioni di interesse devono pervenire unicamente tramite il Portale Gare secondo le modalità contenute nella documentazione tecnica / manuali / guide disponibili sul Portale; a ciascuna manifestazione pervenuta è assegnato un numero di protocollo informatico; nell'ipotesi in cui un operatore invii più manifestazioni di interesse entro il termine di scadenza stabilito, si precisa che l'ultima acquisita al sistema invalida le precedenti;
- nell'ambito della manifestazione di interesse, l'operatore economico deve dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione nonché il possesso degli elementi premianti individuati nell'ambito dell'Avviso;
- scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, sarà formato l'elenco degli operatori interessati (con esclusione delle manifestazioni di interesse eventualmente invalidate) tra i quali selezionare i concorrenti che riceveranno l'invito a presentare offerta;
- in conformità a quanto previsto dall'art.2 dell'Allegato II.1 del Codice, è previsto l'invito ad un numero massimo di X operatori economici;
- qualora il numero di manifestazioni di interesse (con esclusione di quelle invalidate) sia pari o inferiore al suddetto numero massimo, si procederà ad inoltrare l'invito a tutti gli operatori economici interessati come sopra individuati;
- qualora il numero di manifestazioni di interesse (con esclusione di quelle invalidate) sia superiore al numero massimo stabilito come sopra definito, si procederà ad individuare un nuovo elenco secondo le modalità previste nell'avviso.

Fase B (Fase di gara)

- sulla base dell'esito delle operazioni descritte nella Fase A, si procederà ad inoltrare l'invito a presentare offerta tramite il Portale
- le modalità di presentazione dell'offerta saranno comunicate ai concorrenti in fase di invito.

Per le procedure Mepa: "Si precisa che qualora si riscontrasse che uno o più operatori economici da invitare non dovesse/ro risultare in possesso della necessaria abilitazione Mepa, la Stazione Appaltante procederà ad inoltrare la Richiesta di offerta ad ulteriori operatori economici seguendo un ordine progressivo di collocazione fino alla concorrenza del numero massimo di inviti prestabilito e sempre che sia possibile in base al numero di manifestazioni di interesse pervenute.

Nell'ipotesi in cui siano previste più categorie occorre aggiungere il seguente periodo: "Essendo previste più categorie di abilitazione MEPA, si procederà ad invitare anche gli operatori in possesso della sola abilitazione alla categoria Mepa qualificata come principale fermo restando che la presentazione dell'offerta è subordinata al possesso di tutte le abilitazioni previste nel presente avviso anche mediante partecipazione in RTI

Indagine di mercato

Ipotesi n.2 (è previsto un numero massimo di operatori da invitare)

▪ Documentazione da presentare

Nell'ambito dell'invio della manifestazione di interesse, l'operatore deve allegare – nel rispetto della documentazione tecnica / manuali / guide disponibili sul Portale – i documenti di seguito riportati debitamente sottoscritti utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante:

- Dichiarazione di partecipazione completa delle dichiarazioni di cui al paragrafo .. del presente avviso;
- DGUE secondo quanto previsto dal paragrafo ... del presente avviso ;
- **Dichiarazione relativa al possesso degli elementi premianti;**
- (in caso avvalimento) Documentazione prevista dal paragrafo dell'Avviso ai sensi dell'art.104 del Codice
- Documentazione ulteriore per i soggetti associati prevista dal paragrafo dell'Avviso

Indagine di mercato

▪ Alcuni esempi di elementi premianti

Elemento premiante	Punteggi
Fatturato globale maturato nel triennio antecedente alla data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse di valore almeno pari al ... (non superiore al doppio) dell'importo complessivo dell'affidamento: SI NO	3 0
Contratti <u>analoghi</u> espletati <u>negli ultimi 36 mesi</u> antecedenti alla data di scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse e di <u>valore pari ad</u> <u>almeno al 60% dell'importo complessivo del presente affidamento:</u> 5 contratti analoghi 4 contratti analoghi 3 contratti analoghi 2 contratti analoghi 1 contratto analogo	10 6 4 2 1
Possesso certificazione ISO 9001 SI NO	2 0
Possesso certificazione ISO 14001 o registrazione sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS) Regolamento (CE) n. 1221/2009 SI NO	2 0

Indagine di mercato

- Alcuni esempi di elementi premianti

Elemento premiante	Punteggi
Possesso certificazione ISO 45001:2018 (salute e sicurezza sul lavoro) SI NO	2 0
Possesso certificazione ISO 22000 (Sicurezza Alimentare) SI NO	2 0
Possesso certificazione ISO/IEC 27001 (sicurezza delle informazioni) SI NO	2 0
Possesso certificazione ISO 50001 (gestione dell'energia) SI NO	2 0
Possesso certificazione ISO 37001 (anti corruzione) SI NO	4 0

Indagine di mercato

- Alcuni esempi di elementi premianti

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione	Tipologia
SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014	Processo
UNI CEI EN ISO 50001	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso	2018	Processo
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.	2022	Processo
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	Processo
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015	Processo
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018	Processo
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022	Processo
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009	Prodotto
UNI CEI 11352	Requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCo)	2014	Prodotto
UNI EN ISO 14064-1	Gas a effetto serra	2019	Prodotto
UNI EN ISO/TS 14067	Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (<i>Carbon footprint</i>)	2018	Prodotto
	Ulteriori attestazioni rilasciate sulla base di norme nazionali già censite dalla normativa esistente		

Indagine di mercato

- Alcuni esempi di elementi premianti

Elemento premiante	Punteggi
<p>Disponibilità attrezzatura tecnica</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>3</p> <p>0</p>
<p>Disponibilità, già in fase di presentazione della manifestazione di interesse, di macchine operatrici con motori termici di fase IIIA, con impegno ad utilizzare le stesse in fase esecutiva.</p> <p>almeno 1 macchina operatrice</p> <p>almeno 2 macchine operatrici</p>	<p>2</p> <p>3</p>
<p>Per gli appalti di lavori:</p> <p>Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) per il prestatore che sia stato sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).</p> <p>In fase di controllo attivato dalla Stazione Appaltante, l’operatore dovrà presentare un’attestazione di conformità al presente criterio, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio “Get It Fair-GIF ESG Rating scheme”.</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>4</p> <p>0</p>
<p>Per gli appalti di lavori:</p> <p>Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) per il prestatore fornisce evidenza di adottare dei criteri di selezione dei propri fornitori di materiali, privilegiando le organizzazioni che siano state sottoposte ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”).</p> <p>In fase di controllo attivato dalla Stazione Appaltante, l’operatore dovrà presentare un’attestazione di dell’adozione di criteri per la selezione dei propri fornitori di materiali, privilegiando organizzazioni che dispongano di un’attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio “Get It Fair-GIF ESG Rating scheme”.</p> <p>SI</p> <p>NO</p>	<p>4</p> <p>0</p>

Indagine di mercato

Alcuni esempi di elementi premianti

Elemento premiante	Punteggi
Aver eseguito negli ultimi 10 anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse i seguenti contratti relativi a servizi analoghi di ingegneria e/o architettura che comprendano la modellazione e/o verifica di modelli secondo il processo "Building Information Modeling"	
almeno 10	8
almeno 7	6
almeno 5	4
almeno 3	2
Disponibilità di un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. In fase di controllo attivato dalla Stazione appaltante, l'operatore dovrà presentare i certificati in corso di validità, rilasciati da organismi accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. La conformità al criterio, a dimostrazione della formazione e competenza dell'operatore economico, è dimostrata dall'evidenza che l'esame superato sia basato sui protocolli sostenibilità energetico-ambientale, oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali.	4
- SI	0
- NO	
Valutazione dei rischi non finanziari o ESG (Environment, Social, Governance) per il prestatore di servizi di architettura e ingegneria di cui all'art 66 del D.Lgs.n.36/2023, che sia stato sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics"). In fase di controllo attivato dalla Stazione Appaltante, l'operatore dovrà presentare un'attestazione di conformità al presente criterio, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme".	
SI	4
NO	0

Indagine di mercato

- in caso di RTI/ Consorzi ordinari è possibile dichiarare la presenza del requisito premiante solo se lo stesso sia posseduto da tutti gli operatori associati; per i Consorzi di cui all'art.65 co.2 lett. b), c) e d) del D.Lgs.n.36/2023 trova applicazione la disciplina di cui all'art.67 dello stesso Decreto 36/2023.
- qualora il numero di manifestazioni di interesse (con esclusione di quelle invalidate) sia **pari o inferiore** al suddetto numero massimo, si procederà ad inoltrare l'invito a tutti gli operatori economici interessati come sopra individuati;
- qualora il numero di manifestazioni di interesse (con esclusione di quelle invalidate) sia **superiore** al numero massimo stabilito come sopra definito, si procederà a definire un elenco di operatori interessati ordinandoli in maniera decrescente tenuto conto del punteggio assegnato a ciascun operatore sulla base degli elementi premianti dichiarati; è possibile che più operatori abbiano lo stesso punteggio;
- **Opzione 1: sulla base della suddetta graduatoria**, saranno individuati gli operatori da invitare fino alla concorrenza del numero massimo di inviti come sopra definito, nel rispetto del principio di rotazione ai sensi di quanto disposto dall'art.49 del D.Lgs.n.36/2023; se due o più operatori hanno lo stesso punteggio sono presi in considerazione distintamente **fermo restando che, una volta individuato l'ultimo operatore selezionato, si procederà ad invitare tutti gli operatori che abbiano avuto lo stesso punteggio.**
- **Opzione 2** Si **può individuare una soglia minima di punteggio**; vengono invitati tutti gli operatori che raggiungono almeno tale soglia; qualora non sia raggiunto il numero minimo previsto dal Codice, **la soglia viene ridotta progressivamente di un punto al fine di individuare nuovi operatori economici da invitare e raggiungere così il numero minimo previsto per legge.** Una volta individuata la soglia minima "definitiva", sono invitati tutti gli operatori che raggiungono tale soglia.
- **Una volta individuati gli operatori da invitare, si procederà ad effettuare la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli stessi**; qualora si dovesse disporre l'esclusione di uno o più dei suddetti operatori, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino alla concorrenza del numero massimo di inviti stabilito nell' Avviso tenuto conto delle modalità sopra definite e sempre che ciò sia possibile in base al numero di manifestazioni di interesse pervenute

Articolo 50 - Procedure per l'affidamento

4. Per gli **affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e)**, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure, del prezzo più basso **ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.**

- *Negli affidamenti diretti, non essendo configurabile una procedura di gara, non sono neppure applicabili i criteri di aggiudicazione previsti solo per le procedure negoziate oppure ordinarie*
- *Ne è confermata la previsione dell'art. 54, co. 1, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale: «1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. **Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b).** In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.*

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia

Articolo 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

2. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai **servizi ad alta intensità di manodopera**, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei **servizi di ingegneria e architettura** e degli **altri servizi di natura tecnica e intellettuale** di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di **servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro** caratterizzati da **notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo**;
- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
- e) **gli affidamenti di appalto integrato**;
- f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da **notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo**.

Articolo 31, co.7, lettera c), Allegato I.7: Categorie SIOS: categorie di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica

Articolo 40, co.2, lettera f), punto 9, dell'Allegato I.7: il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori;

Procedura aperta sotto soglia – criterio di aggiudicazione

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2034

Data ricezione: 06/05/2023

Argomento: **Sotto-soglia**

Oggetto: **Art. 50 D. Lgs. 36/2023 - criterio di aggiudicazione**

Quesito: In caso di procedura aperta sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, co.1, lett. d), del D. Lgs. 36/2023, è ancora applicabile il criterio del minor prezzo?

Risposta: Con riferimento al quesito posto, va premesso che l'art. 50, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 36/2023 fa salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro, in particolare alla procedura aperta (art. 71). Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di cui al comma 1, lett. c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2. Ne deriva, quindi, la possibilità per la stazione appaltante, nell'ambito di una procedura aperta, di procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso, a condizione che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 108, comma 2.

Articolo 108 - Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture

3. Può essere utilizzato il criterio del **minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate** o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui alla definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1.

4. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. **Nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici** per la pubblica amministrazione, le stazioni appaltanti, incluse le centrali di committenza, nella valutazione dell'elemento qualitativo ai fini dell'individuazione del miglior rapporto qualità prezzo per l'aggiudicazione, **tengono sempre in considerazione gli elementi di cybersicurezza**, attribuendovi specifico e peculiare rilievo nei casi in cui il contesto di impiego è connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici. Nei casi di cui al quarto periodo, quando i beni e servizi informatici oggetto di appalto sono impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 10 per cento.

Per i contratti ad alta intensità di manodopera, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

Articolo 50 - Procedure per l'affidamento

5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'art. 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'art. 141, co. 1, secondo periodo applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.
6. **Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;** nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al **rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori** ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

*Nota: nell'ambito delle procedure sotto soglia, **dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario**, la stazione appaltante può procedere **all'esecuzione anticipata del contratto**, **anche nel caso in cui non ricorrano specifici motivi di urgenza** (previsto invece in via generale dal comma 9 dell'art. 17 del codice);*

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia

Articolo 50 - Procedure per l'affidamento

7. Per i contratti di cui alla presente Parte **la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.** Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. I **bandi** e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte **sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'articolo 85**, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

9. **Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo (nota: non è prevista alcuna esclusione per importi infra 40.000 €).** Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, esso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati (*ndr: vedi orchestratore ANAC*)

Nota: Nel nuovo codice scompare l'obbligo di pubblicare l'avviso di avvio. Rimane fermo l'obbligo di avviso ex post anche per appalti infra 40.000,00 €

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure negoziate sotto soglia – Termine minimo per ricezione offerte

Art. 92, co. 4, D.Lgs. n. 36/2023 (Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte) : «

4. Se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, **tale termine è di dieci giorni**, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante.

Nello stesso senso Parere MIT 2449/2024

Art. 72 (Procedura ristretta)

6. Quando per motivate ragioni di urgenza è impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, la stazione appaltante può fissare:

- a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
- b) per la ricezione delle offerte, **un termine non inferiore a dieci giorni** a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

DELIBERA ANAC . 131 28 marzo 2023:

«Nella procedura negoziata si dovrebbe fare riferimento al termine previsto (per la procedura ristretta) dall'art.61, co.6, lett. b) (ndr: oggi 72, co. 6, lett. b) D.Lgs. 36/2023) , che consente, in caso di urgenza, la riduzione dei **termini di ricezione delle offerte fino a dieci giorni.**»

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Commissione giudicatrice

Articolo 51 - Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione dei contratti di cui alla presente Parte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.**

Articolo 93 - Commissione giudicatrice

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, **dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte**, è nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, **esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto**. Possono essere nominati componenti supplenti.
3. La commissione è presieduta da un dipendente della stazione appaltante ed è composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. **Della commissione giudicatrice può far parte il RUP.** In manca di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere e i singoli componenti della commissione **anche tra funzionari di altre Amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.**
Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione

Articolo 93 - Commissione giudicatrice

4. La commissione **può riunirsi con modalità telematiche** che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.
5. Non possono essere nominati commissari:
 - a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati **componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante**;
 - b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;
 - c) **coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi** con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.
7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Commissione giudicatrice

- La commissione è **presieduta da un dipendente** della stazione appaltante ed è composta da suoi funzionari (la regola è la commissione interna).
- Della commissione giudicatrice **può far parte il RUP**.
- **Eccezionalità del ricorso a membri esterni**: in mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre Amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.
- **Scompare la generale incompatibilità endoprocedimentale di cui all'art. 77, co. 4, D.Lgs. n. 50/2016**, che aveva comportato disagi alle stazioni appaltanti (specie di dimensioni ridotte) impendendo loro di nominare commissari dipendenti che nelle fasi precedenti della procedura si erano occupati dell'appalto. Si è reputato opportuno superare la presunzione di condizionamento sulla scelta dell'aggiudicataria, preferendo l'idea che essi, conoscendo in maniera più approfondita l'oggetto dell'appalto, possano più agevolmente individuare l'offerta migliore.
- Nel caso di aggiudicazione col criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un **seggio di gara, anche monocratico**, composto da personale della stazione appaltante.

Conflitto di parentela – Delibera ANAC n. 63 dell'8 febbraio 2023

Appalti, ecco quando scatta il conflitto di parentela

«Nel caso di assegnazione di appalti, non può esserci legame di parentela fra il **RUP (Responsabile unico del procedimento)** del Comune e uno dei mandanti del Raggruppamento temporaneo di imprese aggiudicatario del servizio di progettazione.

In base all'articolo 42 del Codice degli Appalti, **la nozione di parentela includerebbe i parenti fino al sesto grado**. Non può essere nemmeno avanzata come giustificazione la scusante, adottata dal Comune, che il legame di parentela fra il **Rup** e il mandante del Rti era notorio in ambito locale, tanto da non richiedere alcuna dichiarazione. E nemmeno vale come discolpa il fatto, sostenuto sempre dal Comune, che la carenza del personale rende difficile la sostituzione del **Rup**.

“La dichiarazione di (in)sussistenza del legame è condizione per l'assunzione dell'incarico e deve essere resa in ogni caso”, sottolinea **Anac**. “Ove il legame astrattamente rilevante come ipotesi di conflitto d'interessi emerga successivamente (ad esempio, dopo l'apertura delle buste contenenti le offerte), il dipendente è tenuto ad astenersi, oppure a comunicare la sussistenza del legame, al fine di consentire al superiore gerarchico di valutarne la eventuale sostituzione”. “La finalità – aggiunge **Anac** – è proprio quella di evitare che le valutazioni del dipendente siano, anche solo in apparenza, influenzate da legami con il concorrente” ».

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia

Articolo 52 - Controllo sul possesso dei requisiti

1. Nelle **procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b)**, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla
 - risoluzione del contratto,
 - all'escussione della eventuale garanzia definitiva,
 - alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Articolo 53 - Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, la stazione appaltante non richiede le **garanzie provvisorie** di cui all'art. 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, **il relativo ammontare non può superare l'1%** dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la **garanzia definitiva** per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. **Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% dell'importo contrattuale.**

Articolo 93, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

(Nota: garanzia riferita al solo periodo compreso tra l'aggiudicazione e il contratto)

Articolo 106, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023

6. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

(Nota: pare che la garanzia contempli sia la mancata aggiudicazione sia la mancata sottoscrizione del contratto; a seguito del richiamo contenuto nel comma 3, dell'art. 53, valevole anche nel sottosoglia)

Garanzia definitiva procedure sotto soglia d.lgs. n. 36/2023

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2129
Data emissione: 13/07/2023
Argomenti: **Garanzie**

Oggetto: **Incremento garanzia definitiva in appalto sotto soglia europea.**

Quesito: Si chiede di conoscere se, in caso di appalto sotto soglia europea, l'ammontare della garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 (5% dell'importo contrattuale) sia soggetto ad incremento in caso di offerta di ribasso superiore al 10%, come previsto dall'art. 117, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 36/2023 per la garanzia definitiva (10% dell'importo contrattuale) relativa ad appalto sopra soglia.

Risposta aggiornata In merito al quesito posto, alla luce di una prima lettura degli artt. 53, comma 4, e 117, comma 2, del d.lgs. n.36/2023, potrebbe propendersi per un'interpretazione restrittiva della disposizione da ultimo richiamata. Ciò, in primo luogo, sulla base dell'argomento letterale, potendosi ritenere che l'art. 53, comma 4, diversamente dall'art. 117 comma 2, non avendo espressamente previsto l'incremento della garanzia in caso di ribassi superiori al 10%, abbia inteso escluderlo per le procedure sottosoglia. Anche sotto un profilo sistematico, potrebbe pervenirsi alla medesima conclusione, in ragione del differente regime dei contratti sottosoglia rispetto a quello previsto per i contratti sopra soglia. È evidente, infatti, come l'art. 53, comma 4, nell'ambito delle procedure sottosoglia, persegua un chiaro intento di semplificazione dell'esecuzione di tali contratti (cfr. Relazione illustrativa del Consiglio di Stato, pag. 80). Occorrerebbe, in ogni caso, fornire un'interpretazione del quadro normativo coerente con i principi e, segnatamente, con quello del risultato di cui all'art. 1 e con quello della fiducia di cui all'art. 2. In ultimo, la quantificazione della garanzia è da ritenersi esaustiva, nel senso che non si applicano né gli aumenti né le riduzioni previsti per le procedure sopra soglia.

Garanzia definitiva procedure sotto soglia d.lgs. n. 36/2023

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2174

Data emissione: 26/02/2024

Argomenti: **Garanzie**

Oggetto: **D.Lgs. 36/2023, art. 53, comma 4 - Garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia.**

Quesito: Si chiede se la garanzia definitiva nelle procedure sotto soglia, con particolare riferimento alle negoziate di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e): 1 - debba essere costituita, dall'operatore economico, sempre in misura pari al 5% del valore contrattuale al netto dell'IVA a prescindere dal verificarsi delle casistiche indicate all'art. 117, comma 2; 2 - possa essere oggetto di riduzione, in presenza delle certificazioni indicate dall'art. 106, comma 8.

Risposta aggiornata In relazione ai due quesiti posti, si rileva che, nel caso in cui la stazione appaltante richieda la garanzia definitiva nelle procedure sottosoglia, il suo valore è pari al 5% dell'importo contrattuale, non trovando ivi applicazione né l'art. 117, co. 2, né l'art. 106, co. 8, D.lgs. 36/2023. Come è dato leggersi nella Relazione Illustrativa al Codice, p. 80, difatti, la disciplina di cui all'art. 53 del D.lgs. 36/2023 si giustifica per l'"intento di semplificazione dell'esecuzione dei contratti di importo inferiore alle soglie europee". Si veda parere n. 2129/2023 di questo Servizio.

Garanzia provvisoria procedure sotto soglia d.lgs. n. 36/2023

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2386

Data emissione: 17/04/2024

Argomenti: **Sotto-soglia**

Oggetto: **Garanzie provvisorie nei servizi sotto soglia**

Quesito: Si richiede di fornire una risposta in merito alla seguente fattispecie. L'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che "1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente. 2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento." Nulla è specificato in merito alla riduzione delle garanzie, di cui all'art. 106, co. 8 del medesimo D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede se tali riduzioni debbano trovare applicazione anche per gli appalti sotto soglia, tenuto conto del fatto che in specifici settori (vedasi ad esempio i Servizi Sociali), tale soglia è particolarmente alta (Euro 750.000,00) e abbondantemente superiore a quella ordinariamente prevista (Euro 215.000,00), motivo per il quale si potrebbero configurare casi-limite nei quali per una procedura sotto soglia, per definizione meno gravosa e semplificata per S.A. e operatori economici, possano essere richieste garanzie ben più elevate rispetto al sopra soglia. A tale rilievo va inoltre aggiunto che la riduzione delle garanzie presentate in sede di gara è giustificata dal possesso di particolari certificazioni o di determinate caratteristiche da parte dell'operatore economico, sussistono a prescindere dall'importo posto a base della procedura di gara.

Risposta aggiornata In base all'art. 48, co. 4, d.lgs. 36/2023 "ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice". Da tale disposizione consegue la regola secondo cui ai contratti sotto-soglia europea si applicano, in primis, le regole previste dagli artt. 48-55 d.lgs. 36/2023 e, per le sole parti ivi non regolate, la disciplina ordinaria (prevista per gli appalti sopra-soglia) del Codice dei contratti pubblici. Nel caso che occupa, pertanto, l'integrale disciplina sulle garanzie negli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie è quindi normata dall'art. 53 del d.lgs. 36/2023, cui si rinvia anche in ordine alle statuizioni previste per la loro quantificazione (cfr. art. 53, commi 2 e 4).

Articolo 54 - Esclusione automatica delle offerte anomale

1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di **contratti di appalto di lavori o servizi** di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea **che non presentano un interesse transfrontaliero certo**, le stazioni appaltanti, **in deroga a quanto previsto dall'art. 110 (ndr: verifica in contraddittorio)**, prevedono negli atti di gara l'**esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b).** In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, **le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.**

3. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.

ALLEGATO II.2 Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (articolo 54, comma 2, del Codice)

Le stazioni appaltanti individuano, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, uno dei metodi, di seguito descritti, per il calcolo della soglia di anomalia, ai fini dell'esclusione automatica delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso di contratti di appalto di lavori o di servizi.

METODO A

1) Quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, **la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata**; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

.... [ripropone per il calcolo i commi 2 e 2-bis dell'art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016]

3) **Tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia sono automaticamente esclusi**. Tra le offerte non escluse, la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio.

METODO A

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2250

Data ricezione: 24/08/2023

Argomento: **Esecuzione del contratto**

Oggetto: **ESCLUSIONE AUTOMATICA OFFERTA ANOMALA**

Quesito: In relazione al metodo A di cui all'Allegato II.2 al D. Lgs. 36/2023, relativo al calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, si prevede che la congruità delle offerte è valutata su quelle che presentano un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia determinata; contemporaneamente si prevede che tutti gli sconti superiori alla soglia di anomalia siano automaticamente esclusi. Pertanto, si chiede se, nel caso di offerta pari alla soglia di anomalia, la stessa sia o meno automaticamente esclusa.

Risposta: La lettura sistematica tra il citato allegato II.2 e l'art. 54 del Codice, depone per l'esclusione automatica dell'offerta pari alla soglia di anomalia.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – esclusione automatica Metodo A allegato II.2

ANAC - Parere di precontenzioso n. 443/2023 – minor prezzo – lavori e servizi – esclusione automatica sotto soglia

Il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023, artt. 50, comma 1, lett. d), art. 54, comma 1), innovando rispetto al D.lgs. n. 50/2016, prevede il meccanismo di esclusione automatica in caso di ammissione di almeno cinque offerte in tutti gli affidamenti sotto soglia di lavori e servizi - ad esclusione dei soli affidamenti diretti – testualmente includendovi anche gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea effettuati mediante procedura ordinaria.

ANAC - Parere di precontenzioso n. 536/2023 – minor prezzo – lavori e servizi – esclusione automatica sotto soglia

Nel procedimento di esclusione automatica delle offerte anomale secondo il metodo di calcolo di cui alla lett. A) All.II.2 richiamato dall'art. 54 D.lgs.36/2023, l'offerta che presenta un **ribasso pari alla soglia di anomalia deve essere esclusa**.

T.A.R. Puglia, Lecce, II, 1° marzo 2024, n. 304: «l'interpretazione letterale delle suddette disposizioni depone univocamente nel senso che le offerte ricomprese nelle ali siano “da accantonare” momentaneamente, **prevedendosi la sanzione espulsiva soltanto per le offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia**, per come determinata in esito alle relative operazioni di calcolo.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia – esclusione automatica Metodo A allegato II.2

Contra, però, T.A.R. Toscana, I, ordinanza 23 febbraio 2024, n. 120: sussiste la «necessità di interpretare sistematicamente la previsione di cui alla lettera A dell'Allegato II.2 al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 (che, a prima vista, evidenzia due previsioni improntate a contrastanti principi) in termini omogenei con le successive previsioni di cui alle lettere B e C dell'Allegato citato (che risultano inequivocabilmente orientate per la necessità di escludere le sole offerte caratterizzate da un ribasso superiore alla soglia di anomalia)».

T.A.R. Piemonte, I, 26.04.2024 n. 409: «Tenuto conto dei precedenti in giurisprudenza secondi i quali l'interpretazione letterale delle suddette disposizioni depone univocamente nel senso che le offerte ricomprese nelle ali siano "da accantonare" momentaneamente, prevedendosi la sanzione espulsiva soltanto per le offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, per come determinata in esito alle relative operazioni di calcolo" (Tar Puglia, Lecce, II, 1° marzo 2024 n. 304) e che tali conclusioni trovano autorevole conforto nella delibera ANAC n. 536 del 21 novembre 2023, per la quale sulla base di una doverosa interpretazione sistematica – coerente con l'evoluzione nel tempo della normativa e con la sua relativa ratio – ha ritenuto che la stessa "non induce a rintracciare la volontà del legislatore di compiere un'inversione di tendenza nelle modalità applicative dell'istituto ma al contrario, come sottolineato più volte nella relazione di accompagnamento, si coglie l'intento di salvaguardare la continuità con la previgente normativa", così concludendo: **"l'offerta che presenta un ribasso percentuale pari alla soglia di anomalia, calcolata dalla stazione appaltante secondo il metodo prescelto, andrà esclusa automaticamente insieme alle offerte di ribassi superiori, come avveniva in costanza della disciplina previgente"**; **Considerato che le offerte economiche pari alla soglia di anomalia esprimano di per sé la medesima anomalia così come calcolata e ciò alla luce di una piana interpretazione sistematica, per cui devono essere considerate di per sé anomale**, con il conseguente rigetto del ricorso;»

METODO B

1) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

e) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);

f) la soglia di anomalia è uguale alla soglia di cui alla lettera c):

1. decrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera d), nel caso in cui il valore di cui alla lettera e) sia dispari.

2) Tutti gli sconti pari o inferiori alla soglia di anomalia di cui al punto 1), inclusi quelli accantonati nel calcolo di cui al punto 1), lettera a), sono offerte "non anomale".

METODO B

Tra tutte le offerte “non-anomale”, la stazione appaltante individua come vincitrice l’impresa che abbia offerto lo sconto maggiore.

Lo sconto di aggiudicazione corrisposto a questa impresa aggiudicataria è pari allo sconto maggiore tra tutti quelli ammessi ed escluso quello dell’impresa aggiudicataria (c.d. “**metodo del secondo prezzo**”). In caso di pareggio con più offerte identiche allo sconto maggiore, il vincitore è estratto a sorte tra queste offerte e lo sconto di aggiudicazione riconosciuto è pari allo sconto offerto dall’aggiudicataria.

Descrizione del metodo del “secondo prezzo”:

una volta pervenute le offerte, espresse come sconto rispetto alla base d’asta, la stazione appaltante procede al calcolo della soglia di anomalia come indicato al punto 1) ed **esclude tutte le offerte che presentino sconti superiori a tale soglia.**

Dopodichè, per le offerte individuate come “non-anomale”, la stazione appaltante ordina i relativi sconti dal maggiore al minore come $s_1 > s_2 > \dots > s_N$: **vince l’impresa con sconto pari a s_1 e lo sconto di aggiudicazione del contratto è pari a s_2 .**

Nel caso di un pareggio tra due (o più) sconti più alti (ovvero se $s_1 = s_2$), allora l’impresa vincitrice è sorteggiata tra tutte quelle che abbiano offerto lo sconto più alto e lo sconto di aggiudicazione è pari allo sconto offerto da questa stessa impresa.

Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Procedure sotto soglia

METODO C

1) L'applicazione di questo metodo richiede che, in via preliminare, la stazione appaltante abbia indicato nel bando di gara o nell'invito di partecipazione lo sconto di riferimento che rappresenta, indicativamente, la soglia di anomalia al netto di una componente randomica dipendente dagli sconti ricevuti.

Tale sconto è espresso come percentuale della base d'asta rispetto a cui le imprese formulano i loro sconti e viene individuato o tra i valori riportati nella Tabella A (in PDF) oppure discostandosi da questi e motivando la scelta in base all'esigenza di selezionare un'offerta con caratteristiche di prezzo-qualità congrue con i bisogni della stazione appaltante stessa. In questo secondo caso, la stazione appaltante applica criteri verificabili per determinare lo sconto di riferimento, confrontando i benefici di sconti maggiori con i costi di selezionare un'offerta vincitrice con qualità potenzialmente inferiore.

2) La soglia di anomalia è determinata come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a), esclusi quelli accantonati di cui alla lettera a);

c) calcolo di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

d) calcolo della somma di tutte le cifre, sia prima che dopo la virgola fino al secondo decimale, della somma dei ribassi di cui alla lettera a);

e) la soglia di anomalia è uguale allo sconto di riferimento di cui al punto 1):

1. decrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia pari;

2. incrementata del valore di cui alla lettera c), nel caso in cui il valore di cui alla lettera d) sia dispari.

METODO C

3) **Tutti gli sconti superiori alla soglia di cui alla lettera e) del punto 2) sono automaticamente esclusi.** Tra le offerte non escluse, incluse quelle inizialmente accantonate per il calcolo di cui alla lettera a), la stazione appaltante individua come vincitrice quella con lo sconto maggiore. Lo sconto di aggiudicazione corrisposto all'impresa aggiudicataria è quello che questa stessa impresa ha presentato. In caso di pareggio tra le offerte di maggior ribasso, il vincitore è deciso con un sorteggio. **Se tutte le offerte presentate sono anomale, la stazione appaltante valuta l'effettiva anomalia in contraddittorio.**

Articolo 55 - Termini dilatori

1. La stipulazione del contratto avviene **entro trenta giorni dall'aggiudicazione**.
2. I termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, **non si applicano** agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.